

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica	5
1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente	6
CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	9
2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello	9
2.1.1 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo Intesa Sanpaolo e Politica Anticorruzione	11
2.1.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni.....	12
2.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe	15
2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello	16
2.3 Gli elementi fondamentali del Modello	17
2.4 La Struttura del Modello	18
2.5 I destinatari del Modello	20
2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità	21
2.7 Attività oggetto di esternalizzazione.....	32
2.8 Modelli delle Società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo	33
2.8.1 Principi di indirizzo di Gruppo Intesa Sanpaolo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti.....	33
CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.).....	37
3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	37
3.2 Composizione, funzionamento e compensi dell'Organismo di Vigilanza	37
3.3 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione; temporaneo impedimento	39
3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza	39
3.3.2 Verifica dei requisiti	40
3.3.3 Cause di decadenza	40
3.3.4 Cause di sospensione	41
3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo	43
3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	44
3.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari	47
CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	48
4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi.....	48
4.2 Sistemi interni di segnalazione	49
4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione	51
4.4 Flussi informativi periodici	51
CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO	61
5.1 Principi generali.....	61
5.2 Personale Dipendente non Dirigente	63
5.3 Personale Dirigente	64
5.4 Personale assunto con contratto estero	65
5.5 Soggetti esterni	65

5.6	Componenti del Consiglio di Amministrazione.....	66
CAPITOLO 6 – COMUNICAZIONE INTERNA E FORMAZIONE.....		67
6.1	Premessa.....	67
6.2	Comunicazione interna	67
6.3	Formazione	68
CAPITOLO 7 – GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO.....		70
7.1	Individuazione delle aree sensibili.....	70
7.2	Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati.....	71
7.2.1	Fattispecie di reato	71
7.2.2	Attività aziendali sensibili.....	86
7.2.2.1	Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione	87
7.2.2.2	Gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione	97
7.2.2.3	Stipula e gestione delle convenzioni tariffarie con il <i>network</i> sanitario	105
7.2.2.4	Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione	110
7.2.2.5	Gestione della formazione finanziata	118
7.2.2.6	Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi	125
7.2.2.7	Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	133
7.2.2.8	Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali	140
7.2.2.9	Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni	148
7.2.2.10	Gestione del processo di selezione e assunzione del personale	156
7.2.2.11	Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale ...	162
7.2.2.12	Gestione dei rapporti con i Regolatori.....	171
7.2.2.13	Gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Società	177
7.3	Area sensibile concernente i reati societari.....	183
7.3.1	Fattispecie di reato	183
7.3.2	Attività aziendali sensibili.....	192
7.3.2.1	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione	194
7.3.2.2	Gestione dell'informativa periodica	198
7.3.2.3	Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri <i>asset</i>	205
7.4	Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa	212
7.4.1	Fattispecie di reato	212
7.4.2	Attività aziendali sensibili.....	223
7.5	Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	225
7.5.1	Fattispecie di reato	225

7.5.2	Attività aziendali sensibili.....	231
7.5.2.1	Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose.....	232
7.6	Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale	239
7.6.1	Fattispecie di reato	239
7.6.2	Attività aziendali sensibili.....	242
7.7	Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato	243
7.7.1	Fattispecie di reato	243
7.7.2	Attività aziendali sensibili.....	251
7.7.2.1	Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.....	252
7.7.2.2	Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato ..	262
7.8	Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro..	268
7.8.1	Fattispecie di reato	268
7.8.2	Attività aziendali sensibili.....	269
7.8.2.1	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	270
7.9	Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	288
7.9.1	Fattispecie di reato	288
7.9.2	Attività aziendali sensibili.....	299
7.9.2.1	Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo	301
7.9.2.2	Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.	317
7.10	Area sensibile concernente i reati contro l'industria ed il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali	322
7.10.1	Fattispecie di reato	322
7.10.2	Attività aziendali sensibili.....	331
7.11	Area sensibile concernente i reati ambientali.....	333
7.11.1	Fattispecie di reato	333
7.11.2	Attività aziendali sensibili.....	338
7.11.2.1	Gestione dei rischi in materia ambientale	339
7.12	Area sensibile concernente i reati tributari	346
7.12.1	Fattispecie di reato	346
7.12.2	Attività aziendali sensibili.....	349
7.12.2.1	Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari	352
Appendice: Bribery Act		359

CAPITOLO 1 – IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (nel seguito anche "Decreto" o "D. Lgs. n. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per illeciti tassativamente elencati e commessi¹ nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato con l'introduzione, nell'ambito dei reati presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha

¹ La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

1.2 L'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui provi che il proprio organo dirigente abbia *"...adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi..."*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'Ente con il compito *"...di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli..."*, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche: "Modello") deve rispondere alle seguenti

esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un

Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente compiersi *a priori*.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Il Modello di Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. (di seguito anche: "Società" o "Intesa Sanpaolo Protezione" o "ISPP") è stato predisposto ispirandosi, oltreché al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Intesa Sanpaolo, (di seguito anche: la "Controllante indiretta", "Controllante", "Controllante Intesa Sanpaolo", "Intesa Sanpaolo" o la "Banca") e di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Ultima Società Controllante Italiana (di seguito anche solo "USCI"), anche alle Linee Guida redatte dall'ANIA, le quali sono state ritenute dal Ministero predetto adeguate ed idonee ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al Decreto.

CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

2.1 Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello

Premessa

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in Intesa Sanpaolo Protezione, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Gli Organi della Società hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle Unità Organizzative e delle procedure operative della Società, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti e irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Il contesto organizzativo di Intesa Sanpaolo Protezione è costituito dall'insieme di regole, Unità Organizzative e procedure che garantiscono il funzionamento della Società; si tratta dunque di un sistema estremamente articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative di settore (e in particolare delle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi) a cui Intesa Sanpaolo Protezione è sottoposta in qualità di Impresa di Assicurazione, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni (di seguito anche: "Gruppo Assicurativo" o "Gruppo ISPA") e anche in considerazione dell'appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche: il "Gruppo" o "Gruppo Intesa Sanpaolo"), la cui Controllante è Intesa Sanpaolo a sua volta sottoposta, in qualità di banca e società quotata in borsa, alle previsioni normative di riferimento (Testo Unico Bancario, Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, etc.) e conseguenti disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza, ognuna per i profili di rispettiva competenza, le quali svolgono verifiche e controlli sull'operato

della Banca e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.

Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo ai sensi del D. Lgs. n.125/2024, è tenuto a redigere e integrare in un'apposita sezione della relazione sulla gestione la Rendicontazione di Sostenibilità, che include le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le stesse influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione del gruppo.

È dunque evidente che tale complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli Enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- la normativa interna;
- il Codice Etico della Società, quello del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni e quello della Controllante Intesa Sanpaolo, il Codice Interno di Comportamento del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche: "Codice Interno di Comportamento di Gruppo") e la Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni (di seguito anche: "Politica Anticorruzione");
- il sistema dei controlli interni;
- il sistema dei poteri e delle deleghe.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

Nei paragrafi che seguono si illustrano, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, il Codice Etico del Gruppo

Intesa Sanpaolo, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo Intesa Sanpaolo e della Politica Anticorruzione, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe.

2.1.1 Codice Etico, Codice Interno di Comportamento di Gruppo Intesa Sanpaolo e Politica Anticorruzione

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società ha adottato il Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, il Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo e la Politica Anticorruzione.

Il Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP e il Codice Etico del Gruppo ISP sono strumenti di autoregolamentazione volontaria, parte integrante del modello di gestione della sostenibilità, in linea con quanto previsto rispettivamente dagli artt. 77, comma 4 e 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 38/2018 (nel seguito il "Regolamento 38"). Contengono la *mission*, i valori aziendali e i principi che regolano le relazioni con gli *stakeholder*, a partire dall'identità aziendale. In alcuni ambiti di particolare rilevanza (es. diritti umani, tutela del lavoro, salvaguardia dell'ambiente, lotta alla corruzione) richiama regole e principi coerenti ai migliori standard internazionali.

Il Codice Interno di Comportamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, applicabile a tutte le società del Gruppo e recepito da ISPP, è costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere generale – che definiscono le norme essenziali di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si vietano determinate operazioni personali.

La Politica Anticorruzione, in linea con le migliori prassi internazionali, individua i principi, identifica le aree sensibili e definisce i ruoli, le responsabilità e i macro-processi per la gestione del rischio di corruzione da parte del Gruppo Assicurativo. Prevede inoltre l'assegnazione alla funzione Anti Financial Crime (nel seguito anche: "AFC") di Intesa Sanpaolo Assicurazioni della responsabilità di presidio della

materia anticorruzione e, al suo Titolare, del ruolo di Responsabile Anticorruzione.

2.1.2 Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni

Intesa Sanpaolo Protezione, per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

Pertanto, la Società - in linea con la normativa di legge e di vigilanza - si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema dei controlli interni di Intesa Sanpaolo Protezione è costituito ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 38 dall'insieme di regole, politiche, procedure e strutture organizzative, approvate per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- il contenimento dei rischi entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework)²;
- salvaguardia del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne.

Il sistema di controllo interno è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le Linee guida, le Regole, le Politiche, le guide operative, le Unità Organizzative, i

² Intesa Sanpaolo Protezione rispetta limiti operativi coerenti con la propensione al rischio della Società, propensione che è formalizzata nella Politica in materia di *Risk Appetite Framework* della Società, in linea con la Politica in materia di *Risk Appetite Framework* del Gruppo Assicurativo e coerente con le Linee Guida in materia di *Risk appetite* del Gruppo Intesa Sanpaolo.

rischi e i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali e le indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di Legge, ivi compresi i principi dettati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'impianto normativo è costituito da "Documenti di Governance", tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento della Società (Statuto, Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, del Gruppo Assicurativo e della Società, Regolamenti dei Comitati, Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A., Soggetti Collegati di Gruppo e Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB, Direttive in materia di sistema di governo societario del Gruppo Assicurativo e allegati, Regolamento del sistema dei controlli interni integrato di Intesa Sanpaolo, poteri, Linee guida, Politiche, Regole, Funzionigrammi delle Unità Organizzative, etc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (Guide Operative e Disposizioni Operative).

Più nello specifico, le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla Funzione di revisione interna o dalle altre funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano l'univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

La Società, in coerenza con le indicazioni degli Organi di Vigilanza, ha individuato le seguenti tipologie di controllo descritte in dettaglio nella Politica sul sistema di controllo interno del Gruppo ISPA e nella Politica sul Sistema di Controllo Interno di ISPP, di seguito elencate:

- **primo livello** - controlli di linea che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche. Sono effettuati dalle stesse unità operative e di *business*, anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle unità medesime, ovvero sono eseguiti nell'ambito del *back office*. Le unità operative e di *business* sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi e devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- **secondo livello** - controlli sui rischi, controlli sui calcoli delle riserve tecniche Solvency II e sulla conformità che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: i) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, iii) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- **terzo livello** – controlli di revisione interna, volta a individuare, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

In particolare, l'attività di revisione interna in Intesa Sanpaolo Protezione è svolta dalla Funzione Audit, la quale, al pari di Compliance, Risk Management e Funzione Attuariale, risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione. Tali Funzioni hanno anche il compito di portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Responsabili delle varie Unità Organizzative proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.

2.1.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato alcune delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e Direttore Generale al fine di assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio stesso.

Inoltre, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale ha definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai Responsabili delle Unità Organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti e fissando altresì se del caso modalità e limiti per l'esercizio di eventuali subdeleghe.

La facoltà di subdelega è esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal "subdelegato", comunque prevedendo l'obbligo di informativa alla funzione delegante.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola. Le Unità Organizzative operano sulla base di specifiche normative interne (es. Politiche, Linee Guida, Regole, Guide Operative), che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità; tali

procedure sono emanate e portate a conoscenza nell'ambito della Società. Le Guide Operative che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali sono diramate all'interno della Società attraverso specifica normativa. Pertanto, i principali processi decisionali e attuativi riguardanti l'operatività della Società sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura organizzativa aziendale.

2.2 Le finalità perseguite con l'adozione del Modello

Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento. In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la

commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

2.3 Gli elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - corrette modalità di svolgimento delle attività e il corretto funzionamento dei sistemi informatici a loro supporto compresi quelli basati su tecniche di intelligenza artificiale;
 - la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (a esempio: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
 - l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
 - la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;

- emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche: "OdV") e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del D. Lgs. 231/2001 e del Modello e agli obblighi che ne conseguono.

2.4 La Struttura del Modello

Nel definire il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" Intesa Sanpaolo Protezione, società risultante dalla fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., ha adottato un approccio che ha consentito di utilizzare e integrare nel Modello stesso le regole interne già esistenti nelle suddette società, valorizzando al meglio le esperienze maturate dalle due società.

In relazione alla struttura organizzativa della Società post fusione sono state identificate per ciascuna categoria di "illeciti presupposto", le aree aziendali "sensibili". Nell'ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività "sensibili"), codificando - per ciascuna di dette attività - principi di comportamento e di controllo diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

L'individuazione delle attività "sensibili" è avvenuta attraverso l'interlocuzione con i responsabili delle varie Unità Organizzative e l'analisi dei processi aziendali

formalizzati all'interno di apposita normativa interna, al fine di consentire la piena integrazione del Modello con l'apparato organizzativo e normativo di Intesa Sanpaolo Protezione. Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna attività "sensibile" con le Unità Organizzative tempo per tempo coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l'attuazione delle decisioni della stessa in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, assicurando un elevato grado di "dinamicità" del Modello.

In Intesa Sanpaolo Protezione il presidio dei rischi rivenienti dal D. Lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:

- dal presente documento (*"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*);
- dall'impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il *"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* delinea in particolare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il ruolo e la responsabilità delle Unità Organizzative coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello;

- gli specifici compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- le logiche formative;
- le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
- le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto e i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività "sensibili").

L'impianto normativo della Società, costituito dai "*Documenti di Governance*" (Statuto, Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP, Codice Interno di Comportamento di Gruppo, Regolamenti, Politiche, Linee Guida, Regole, Funzionigramma delle Unità Organizzative, ecc.), nonché da Guide Operative e da altri strumenti, regolamenta, ai vari livelli, l'operatività della Società stessa nelle aree/attività "sensibili" costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.

L'impianto normativo è contenuto e catalogato, con specifico riferimento ad ogni attività "sensibile", in un apposito *repository* documentale, diffuso all'interno di tutta la Società tramite la rete Intranet aziendale e costantemente aggiornato a cura delle Unità competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Pertanto, dall'associazione dei contenuti del Modello con l'impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività "sensibili", specifici, puntuali e sempre aggiornati "protocolli" che descrivono fasi di attività, Unità Organizzative coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo e che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.

2.5 I destinatari del Modello

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale della Società (compreso quello assunto

e/o operante all'estero) e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

La formazione del personale e l'informazione interna sul contenuto del Modello sono costantemente assicurate con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6.

Al fine di garantire l'efficace e l'effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali i fiduciari che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione in tutti i contratti di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello e della Politica Anticorruzione e a segnalare all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Anticorruzione eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello prevedendosi che la violazione degli impegni o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. ai fini della risoluzione del contratto.

2.6 Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

Adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione che approva, mediante apposita delibera, il Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

A questo fine, l'**Amministratore Delegato e Direttore Generale** sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il Modello predisposto con il supporto delle funzioni competenti, ciascuna per gli ambiti di rispettiva pertinenza (Compliance, Funzione Audit, Legale, Societario Danni di Intesa Sanpaolo

Assicurazioni, Anti Financial Crime di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Fiscale e Controlli Fiscali di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Sistemi Informativi Danni di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Sistemi Informativi Danni di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Sicurezza Informatica di Intesa Sanpaolo Assicurazioni oltre che del Datore di Lavoro e del Committente ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – *“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* – (di seguito: D. Lgs. n. 81/08), del Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006).

Efficace attuazione e modificazione del Modello

È cura del Consiglio di Amministrazione (o dei soggetti da questi formalmente delegati) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delega le singole Unità Organizzative a dare attuazione ai contenuti del Modello e a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole Unità Organizzative nelle aree sensibili;
- dai responsabili delle varie Unità Organizzative della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie.

Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle

Unità Organizzative di seguito indicate.

Audit

L'Audit assicura, in generale, una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali.

L'Audit supporta l'Organismo di Vigilanza nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le funzioni di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione.

La revisione interna è svolta dalla Funzione Audit della Società, costituita in forma di specifica Unità Organizzativa, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Il Titolare della Funzione Audit è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Protezione e riporta funzionalmente e non gerarchicamente al Titolare della Funzione Audit di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, mentre le attività della Funzione sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni in virtù di apposito contratto di esternalizzazione.

Fornisce supporto e consulenza alle altre funzioni aziendali, anche attraverso la partecipazione a progetti, al fine di creare valore aggiunto, migliorare l'efficacia dei processi di controllo, di gestione dei rischi e della conformità e di *governance*. Supporta la *governance* aziendale e assicura all'Alta Direzione, agli Organi Societari ed agli Enti Istituzionali competenti (IVASS, Banca d'Italia, Covip) una tempestiva e sistematica informativa sullo stato del sistema dei controlli e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario, sulle risultanze dell'attività svolta e sull'avanzamento delle azioni correttive. Assicura il corretto svolgimento del processo interno di gestione delle segnalazioni delle violazioni (c.d. *Whistleblowing*).

Compliance

La Funzione Compliance della Società è costituita in forma di specifica unità

organizzativa, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Titolare della Funzione Compliance è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Protezione e riporta funzionalmente e non gerarchicamente al Chief Compliance Officer del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, mentre le attività della Funzione sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni in virtù di apposito contratto di esternalizzazione.

La **Compliance** è competente a garantire, nel tempo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti.

Con specifico riferimento ai rischi di responsabilità amministrativa introdotti dal D. Lgs. 231/2001, la Compliance supporta l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività di controllo mediante:

- il monitoraggio, nel tempo, in merito all'efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione dei reati sensibili; a tal fine la Funzione Compliance:
 - procede con un approccio *risk based*, all'effettuazione di specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
 - concorda con l'Audit le specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
 - esamina l'informativa proveniente dall'Audit in merito alle criticità riscontrate nel corso della propria attività di verifica;
 - effettua le attività di aggiornamento normativo, anche in collaborazione con il Legale e l'Anti Financial Crime di Intesa Sanpaolo Assicurazioni per gli aspetti di competenza.

Anti Financial Crime di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

Anti Financial Crime di ISPA svolge per la Società le attività volte a presidiare il rischio di finanziamento al terrorismo, di violazione degli embarghi e di corruzione. Con specifico riferimento ai rischi di responsabilità amministrativa introdotti dal Decreto, AFC di ISPA supporta l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue

attività di controllo mediante:

- la definizione e l'aggiornamento del Modello, con la collaborazione delle Unità Organizzative: Legale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Societario Danni di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in coerenza con l'evoluzione della normativa di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa aziendale. Inoltre, si avvale della collaborazione, ove gli aggiornamenti lo richiedano, del soggetto investito delle funzioni del Datore di lavoro, del Committente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e del Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, per quanto di competenza, per gli aspetti fiscali dell'U.O. Fiscale e Controlli Fiscali di Intesa Sanpaolo Assicurazioni mentre per quanto riguarda l'area informatica delle Unità Organizzative di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Sistemi Informativi Danni e Sicurezza Informatica il monitoraggio, nel tempo, in merito all'efficacia del Modello con riferimento alle regole e principi di comportamento per la prevenzione degli illeciti presupposto.

A tal fine AFC di ISPA:

- analizza le risultanze del processo di autovalutazione e attestazione delle Unità Organizzative circa il rispetto dei principi di controllo e comportamento prescritti nel Modello;
- individua annualmente i processi ritenuti a maggior grado di rischiosità in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio; per i processi individuati provvede, nel caso di emanazione/variazione della relativa normativa interna, al rilascio di una concordanza preventiva alla pubblicazione sull'Intranet aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello.

Inoltre, AFC di ISPA svolge le seguenti attività:

- promuove le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;

- riceve e inoltra i reporting periodici e i flussi informativi come disciplinato nella Politica per il contrasto ai fenomeni di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi di Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di adeguate attività formative, finalizzate a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

AFC di ISPA riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Titolare della funzione Antiriciclaggio di ISPA è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e coincide con il Chief Compliance Officer di Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Si precisa che le attività di Compliance e AFC (per i temi di antiterrorismo e anticorruzione) per Intesa Sanpaolo Protezione, in virtù di un apposito contratto di esternalizzazione, sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Risk Management

Il Risk Management definisce, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di sistema di gestione dei rischi e ne coordina l'attuazione da parte delle Unità Organizzative della Società e del Gruppo Assicurativo.

Presidia la misurazione e il controllo dell'esposizione della Società e delle sue controllate alle diverse tipologie di rischio, verificando anche l'attuazione degli indirizzi e delle politiche di cui ai precedenti punti.

Assicura la convalida nel continuo e in maniera iterativa dei modelli di misurazione e gestione dei rischi - utilizzati sia per la determinazione dei requisiti patrimoniali regolamentari sia a fini non regolamentari - con la finalità di valutarne l'adeguatezza rispetto ai requisiti normativi, alle esigenze operative aziendali e a quelle del mercato di riferimento e gestisce il processo di validazione interna a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Presidia l'identificazione e il monitoraggio di eventuali disallineamenti rispetto alle politiche di gestione dei rischi deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Fornisce adeguata reportistica nonché una tempestiva e sistematica informativa

all'Alta Direzione, al Consiglio di Amministrazione e a Intesa Sanpaolo.

Il Risk Management della Società è costituito in forma di specifica Unità Organizzativa, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Il Titolare di Risk Management è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Protezione e riporta funzionalmente e non gerarchicamente al Chief Risk Officer di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, mentre le attività della Funzione sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni in virtù di apposito contratto di esternalizzazione.

Funzione Attuariale

La Funzione Attuariale della Società è costituita in forma di specifica Unità Organizzativa, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Titolare della Funzione Attuariale è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Protezione e riporta funzionalmente e non gerarchicamente al Titolare della Funzione Attuariale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, mentre le attività della Funzione sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni in virtù di apposito contratto di esternalizzazione.

La Funzione Attuariale coordina il calcolo delle riserve tecniche per le finalità previste dalla normativa Solvency II, assicurando l'adeguatezza delle metodologie, dei modelli utilizzati e delle ipotesi sottostanti.

Provvede a formulare un parere sulle politiche di sottoscrizione e di riservazione della Società e sulla adeguatezza degli accordi di riassicurazione e valuta la sufficienza delle riserve tecniche del bilancio d'esercizio annuale redatto secondo i principi contabili locali.

Contribuisce inoltre, unitamente alle altre funzioni di controllo, ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui è dotata la Società, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

Fiscale e Controlli fiscali di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

Fiscale e Controlli Fiscali di Intesa Sanpaolo Assicurazioni (di seguito "Fiscale e

Controlli fiscali”) che è identificata come una delle funzioni specialistiche³, si suddivide in due Unità Organizzative “Fiscale” e “Controlli Fiscali”. Le due citate Unità Organizzative garantiscono, ognuno per propria competenza, la presenza di un efficace sistema di controllo interno in materia fiscale, prevenendo efficacemente violazioni o infrazioni alla normativa vigente e svolgendo tutti i compiti per la gestione del rischio fiscale, declinato come rischio di adempimento e rischio interpretativo. L’Unità Organizzativa “Fiscale” è inoltre competente in materia di contenzioso fiscale.

Si precisa che le attività delle sopra citate Unità Organizzative, in virtù di appositi contratti di esternalizzazione, sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Legale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

Legale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni (di seguito anche: “Legale”), per il perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001, assicura assistenza e consulenza legale alle Unità Organizzative della Società, seguendo l’evolversi della normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Spetta altresì al Legale l’interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l’identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato. Legale collabora con la struttura del Chief Compliance Officer, Anti Financial Crime, Audit, Organizzazione e Processi Digitali di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, nonché con il Datore di Lavoro, con il Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con il Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 nonché con Fiscale e controlli Fiscali di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, e con le unità preposte ai Sistemi Informativi Danni e Sicurezza Informatica di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ognuno per la propria competenza, all’adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell’ambito di responsabilità amministrativa degli Enti.

³ Con la denominazione “Funzioni Specialistiche” si intendono le Funzioni deputate alla gestione di alcuni rischi specifici ovvero le Funzioni di secondo livello, il DPO, la Funzione Sicurezza Informatica e AFC di ISPA, come disciplinato dalla normativa aziendale.

Societario Danni di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

Societario Danni di Intesa Sanpaolo Assicurazioni (di seguito "Societario Danni"), collabora con Compliance, Audit, Anti Financial Crime e Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, nonché con il Datore di Lavoro e Committente ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e con il Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 all'adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli Enti.

Si precisa che le attività delle Unità Organizzative Legale e Societario Danni, in virtù di un apposito contratto di esternalizzazione, sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni (di seguito anche: "Personale e Organizzazione") come in dettaglio illustrato al Capitolo 5 e al Capitolo 6:

- programma piani di formazione e interventi di sensibilizzazione, per il tramite di *People Attraction Skills & Learning Strategy*, struttura della Controllante Intesa Sanpaolo, rivolti a tutti i dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello, del Codice Etico, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione di Gruppo, nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidia, con il supporto di Compliance, Audit, Legale, Anti Financial Crime, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello;

Al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei

meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- definire le regole per il disegno, l'ufficializzazione e la gestione dei processi organizzativi;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- identificare, per ogni processo aziendale sensibile, l'Unità Organizzativa prevalente responsabile dell'autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all'Organismo di Vigilanza;
- collaborare con Audit, Compliance, Anti Financial Crime, Legale, Societario Danni e Personale e Organizzazione con il Datore di Lavoro e il Committente ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, con il Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e con le altre Unità Organizzative aziendali interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale e/o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);
- definire i contenuti relativi ai poteri delegati rapportandosi con Legale e Societario Danni;
- diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Società attraverso la rete Intranet aziendale.

Si precisa che le suddette attività di Personale e Organizzazione, sono svolte da Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in virtù di un apposito contratto di externalizzazione. Inoltre, Personale e Organizzazione (U.O. Strumenti e Normativa HR) è referente per gli ambiti di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente ed energia, le cui attività sono svolte dalle competenti strutture di ISP in forza di un apposito contratto di servizio

infragruppo⁴.

Tutte le Unità Organizzative

Alle Unità Organizzative è assegnata la responsabilità dell'esecuzione, del buon funzionamento e dell'efficace applicazione nel tempo dei processi. La normativa interna individua le Unità Organizzative cui è assegnata la responsabilità della progettazione dei processi.

Agli specifici fini del Decreto, le Unità Organizzative hanno la responsabilità di:

- rivedere, alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili, le prassi e i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.

In particolare, le predette Unità Organizzative per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l'esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di illeciti presupposto nell'ambito delle attività di propria competenza.

Datore di lavoro, Committente ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006

I soggetti individuati quali Datore di Lavoro e Committente ai sensi del Titolo IV D. Lgs. n. 81/2008 e Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006,

⁴ In virtù del contratto infragruppo le Strutture della Controllante Intesa Sanpaolo competenti in ambito Sicurezza sul Lavoro, Ambiente ed Energia:

- verificano nel continuo, con il supporto del Datore di Lavoro e del Responsabile Ambientale per i rispettivi ambiti di competenza, che le procedure aziendali siano coerenti con gli adempimenti previsti dalla normativa e le politiche aziendali e ne promuove le modifiche finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità con riferimento agli ambiti di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e Tutela Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- definiscono e attuano, con il supporto del Datore di Lavoro e del Responsabile Ambientale per i rispettivi ambiti di competenza, piani di verifiche periodiche per garantire il presidio del rischio di non conformità;
- curano, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di adeguate attività formative, finalizzate a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori.

limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza per la gestione dei rischi in materia ambientale, di sicurezza e salute sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili:

- individuano e valutano l'insorgenza di fattori di rischio dai quali possano derivare la commissione di illeciti presupposto;
- emanano disposizioni operative e organizzative per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

2.7 Attività oggetto di esternalizzazione

Il modello organizzativo di Intesa Sanpaolo Protezione prevede l'esternalizzazione (di seguito anche: "*outsourcing*") di attività aziendali, o parti di esse, presso altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o altre società del Gruppo ISPA e/o *outsourcer* esterni.

L'affidamento in *outsourcing* delle attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono alla Società di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

In particolare, tali contratti prevedono, in conformità alla normativa vigente in materia di esternalizzazioni, apposite clausole contrattuali tra le quali:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Società e della sicurezza delle transazioni;

- l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà per la Società di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer*: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel *"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* adottato, nonché nel Codice Etico del Gruppo ISPA e della Società, nel Codice Etico del Gruppo ISP, nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

Apposite Unità Organizzative della Società verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

2.8 Modelli delle Società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna Società appartenente al Gruppo ISPA in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio *"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*, Intesa Sanpaolo, nell'esercizio della sua peculiare funzione di Controllante indiretta ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare mediante Compliance, Anti Financial Crime di ISPA, Audit, Legale e Societario Danni, Personale e Organizzazione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza la rispondenza dei Modelli delle Società appartenenti al Gruppo a tali criteri e direttive.

2.8.1 Principi di indirizzo di Gruppo Intesa Sanpaolo in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti

Allo scopo di uniformare a livello di Gruppo le modalità attraverso cui recepire e

attuare i contenuti del Decreto predisponendo modalità di presidio del rischio adeguate, sono di seguito delineati i principi di indirizzo, a cui tutte le società di diritto italiano devono attenersi, nel rispetto della propria autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria.

In particolare, ciascuna società interessata deve:

- adottare il proprio Modello, dopo aver individuato le attività aziendali che presentano un rischio di commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. Nella predisposizione del Modello la Società deve attenersi ai principi e ai contenuti del Modello della Controllante salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, dimensione o al tipo di attività esercitata nonché alla struttura societaria, all'organizzazione e/o all'articolazione delle deleghe interne che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi del Modello, nel rispetto comunque dei predetti principi nonché di quelli espressi nel Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, nel Codice Etico del Gruppo ISP e nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo e nella Politica Anticorruzione. In presenza di rilevanti difformità rispetto ai principi e ai contenuti del Modello della Controllante devono essere trasmesse al Chief Compliance Officer della Controllante indiretta e/o della USCI le ragioni che le hanno motivate, nonché la bozza finale del Modello prima della sua approvazione da parte degli Organi Sociali. L'avvenuta adozione del Modello è comunicata dalla Società alla predetta funzione di conformità mediante trasmissione di copia del medesimo e della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo che fino a che il Modello non sia approvato, la Società adotta ogni misura idonea per la prevenzione dei comportamenti illeciti;
- provvedere tempestivamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le indicazioni fornite dalla Controllante indiretta e/o dall'USCI. L'avvenuta nomina è comunicata a Compliance, Anti Financial Crime di ISPA, Legale, Societario Danni, Audit e Personale e Organizzazione. Nel caso in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza non coincidano con quelli dell'Organo di Controllo della società controllata, dovrà essere fornita - al Collegio

Sindacale della Società specifica informativa nell'ambito della relazione sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;

- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative e organizzative, nonché nel caso in cui significative e/o ripetute violazioni delle prescrizioni del Modello lo rendessero necessario. Le modifiche normative sono segnalate alla Società dalla Funzione Compliance dell'USCI con apposita comunicazione. L'avvenuto aggiornamento del Modello è comunicato alla predetta Compliance via mail;
- predisporre, coordinandosi con le funzioni Personale e Organizzazione e di Anti Financial Crime di ISPA, attività di formazione e di comunicazione rivolte indistintamente al personale nonché interventi specifici di formazione destinati a figure impegnate in attività maggiormente sensibili al D. Lgs. 231/2001, – tra le quali rilevano eventuali esponenti condivisi con la Controllante – con l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata in materia;
- adottare un idoneo presidio dei processi sensibili al D. Lgs. 231/2001 che preveda la loro identificazione, documentazione e pubblicazione all'interno del sistema normativo aziendale. Inoltre, tra i processi sensibili devono essere individuati annualmente, dall'Anti Financial Crime di ISPA, quelli ritenuti a maggior grado di rischio in base sia a considerazioni di natura qualitativa rispetto ai reati presupposto sia all'esistenza o meno di specifici presidi a mitigazione del relativo rischio. Per tali processi, Anti Financial Crime di ISPA, per la propria competenza in ambito D. Lgs. 231/2001 (cfr. Ruoli e Responsabilità), provvede
 - al rilascio di una concordanza preventiva, anteriormente alla loro pubblicazione sul sistema normativo aziendale, circa la corretta applicazione dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello,
 - all'effettuazione di specifiche attività di *assurance* volte a valutare la conformità dei processi ai "protocolli" previsti dal Modello;
- avviare, con cadenza annuale, il processo di autodiagnosi sulle attività svolte al fine di attestare il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative;
- fornire alla funzione Compliance della Controllante indiretta copia delle relazioni periodiche, presentate dalla Società all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della Società provvede inoltre a trasmettere al Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo e all'Organismo di Vigilanza della USCI, per il tramite della Segreteria, la relazione periodica, di norma semestrale, sull'attività svolta presentata al Consiglio di Amministrazione della Società, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio stesso

Possono essere inoltre previsti flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza della USCI e gli Organismi delle Società – anche attraverso incontri formativi su temi di comune interesse – al fine di permettere il coordinamento degli Organismi di Vigilanza del Gruppo Assicurativo e una migliore e più efficace vigilanza sulle misure prevenzionistiche all'interno delle singole entità societarie.

Con riferimento alle attività sopra illustrate le competenti funzioni della Controllante indiretta forniscono alle Società supporto e collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, nell'espletamento dei compiti alle stesse spettanti.

CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficacia nella prevenzione dei reati e degli illeciti, in conformità all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, è affidato all'Organismo di Vigilanza, organismo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto e efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Esso inoltre deve essere dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 6 del D. Lgs 231/2001, come introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012"), la Società ha ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Dell'avvenuto affidamento di tali funzioni al Collegio Sindacale è data formale comunicazione a tutti i livelli aziendali.

Il Collegio Sindacale nello svolgimento delle funzioni attribuitegli in qualità di Organismo di Vigilanza, opera sulla base di uno specifico Regolamento (il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza), approvato dall'Organismo medesimo e mantenendo distinte e separate le attività svolte quale Organismo di Vigilanza da quelle svolte nella sua qualità di organo di controllo della Società.

Ogni disposizione concernente l'Organismo di Vigilanza contenuta nel Modello deve intendersi riferita al Collegio Sindacale, nell'esercizio delle specifiche funzioni ad esso assegnate dal Decreto.

3.2 Composizione, funzionamento e compensi dell'Organismo di Vigilanza

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza nella

composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, integrazione, sospensione e decadenza dei suoi membri proprie dell'Organo, fatte salve quelle ipotesi, previste nei paragrafi che seguono, nelle quali l'Organismo di Vigilanza avrà una composizione diversa rispetto a quella del Collegio Sindacale.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è il presidente del Collegio Sindacale. I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tutto il periodo in cui restano in carica in qualità di membri del Collegio Sindacale, in ogni caso la cessazione dell'Organismo ha effetto dal momento in cui il nuovo Organismo è stato ricostituito.

Il compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza è stabilito dall'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle Unità Organizzative della Società per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo e in primis dell'Audit di Intesa Sanpaolo Protezione, struttura istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari. L'Audit partecipa su invito alle riunioni dell'Organismo. Per il presidio degli ambiti normativi specialistici l'Organismo si avvale anche delle Unità Organizzative interne funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico competente, Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, ecc.).

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie Unità Organizzative all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e dagli outsourcer e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche della Società e degli outsourcer.

Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale,

approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

3.3 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione; temporaneo impedimento

3.3.1 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

Fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e i criteri di correttezza e competenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile alla Società, al fine di dotare il Collegio Sindacale di competenze aggiuntive per il migliore svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ad esso assegnate, almeno uno dei membri effettivi deve essere scelto tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore nel quale la Società opera e/o dall'avere un'adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi aziendali ovvero dell'aver fatto – o di fare – parte di Organismi di Vigilanza. In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi e i membri supplenti dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di onorabilità, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile anche se condizionalmente sospesa e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza⁵, delitti fiscali;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in una società o ente nei confronti della quale siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del citato Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti attribuiti all'ente e commessi durante la loro carica;

⁵ Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D. Lgs. n. 14/2019.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha recepito la “Politica per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alle cariche di Intesa Sanpaolo Vita⁶” e ha approvato la “Politica per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alle cariche di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.⁷” che definisce le regole per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, dei Titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del Regolamento IVASS n. 38/2018.

3.3.2 Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e supplenti, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

3.3.3 Cause di decadenza

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica, qualora:

- incorrano nella revoca o decadenza dalla carica di sindaco, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;

⁶ Il 1° dicembre 2024 la Compagnia Intesa Sanpaolo Vita ha assunto la nuova denominazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e la Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura, che nella stessa data ha incorporato Intesa Sanpaolo RBM Salute, ha assunto la nuova denominazione di Intesa Sanpaolo Protezione. Contestualmente il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita ha assunto la nuova denominazione di Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

I riferimenti alle precedenti denominazioni, riportati nella presente documentazione, sono quindi da intendersi non più applicabili. L'aggiornamento del documento avverrà nel corso del 2025, secondo il calendario previsto.

⁷ Si veda quanto rappresentato nella nota n. 6.

- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o ente nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo successivo alla nomina le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva successiva alla nomina, anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopra la carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. Contestualmente - e sempre che la decadenza non dipenda dalla cessazione anche della carica di sindaco, nel qual caso opereranno le regole codicistiche di integrazione dell'Organo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano d'età.

In caso di decadenza di un sindaco supplente, in assenza di provvedimenti di sostituzione dell'Assemblea e comunque sino all'emanazione di essi, provvederà alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione.

3.3.4 Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quelle che, ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare, comportano la sospensione dalla carica di sindaco, le ulteriori di seguito riportate:

- si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo o con sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva successiva alla nomina, o con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche a pena sospesa, per uno dei seguenti reati per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 i reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza⁸, i delitti fiscali;
- rinvio a giudizio per uno dei reati menzionati al precedente punto.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza e la cooptazione ad interim con il sindaco supplente più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso in cui venga comunque a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopra la carica di sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra ad interim il sindaco supplente più anziano di età.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può

⁸ Il riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019.

durare oltre 30 giorni, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

3.3.5 Temporaneo impedimento di un componente effettivo

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza e autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

Costituiscono inoltre cause di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio o altro giustificato impedimento che si protragga per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo.

Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente e in via temporanea il sindaco supplente più anziano di età, esercitando le funzioni connesse all'incarico di componente dell'O.d.V. Il membro supplente cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, di addivenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento e alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

Le cause di sospensione di cui al paragrafo 3.3.4, diverse da quelle previste dalla vigente normativa di legge e regolamentare e ivi richiamate, o di temporaneo impedimento di cui al presente paragrafo e i relativi meccanismi di sostituzione

operano nei confronti dei componenti quali membri dell'Organismo di Vigilanza. Qualora la sospensione o il temporaneo impedimento riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta ad interim dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano d'età.

3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia e adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'esistenza e effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sull'attuazione delle attività formative del personale, di cui al successivo paragrafo 6.2;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;

- sul rispetto del divieto di porre in essere “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante” per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D. Lgs. n. 231/2007.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sui controlli agiti di secondo livello (svolti in particolare dalle funzioni Risk Management, GAF e Agenda Regolamentare di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Funzione Attuariale, Anti Financial Crime di ISPA, Compliance, Fiscale e Controlli Fiscali di ISPA) e di terzo livello (svolti dalla funzione Audit), l'Anti Financial Crime di ISPA con periodicità annuale raccoglie dalle Unità Organizzative preposte i rispettivi piani delle attività di controllo pianificate sulle aree sensibili e li integra nel “Piano delle verifiche 231”. L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l'adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili e indirizza eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole Unità Organizzative interessate.

L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l'adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili e indirizza eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole strutture interessate.

L'attività di controllo, eseguita dalle funzioni sopra citate di secondo e terzo livello per conto dell'Organismo di Vigilanza, segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

L'analisi dei rischi è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni e interni) e dei controlli interni, da cui discende il Piano delle verifiche 231.

Tale piano, predisposto annualmente, sentito anche l'Organismo di Vigilanza per quanto attiene alle materie di sua competenza, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi Societari. Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle Unità Organizzative e alle altre funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti e efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l'effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un'attività di follow-up. Di tali attività le funzioni di controllo rendicontano periodicamente l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di presidiare gli ambiti normativi specialistici, l'Organismo di Vigilanza si avvale altresì di tutte le strutture funzionalmente competenti e dei ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore (Datore di Lavoro, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico competente Coordinatore e Medici Competenti Territoriali, Committente, Titolare della Funzione Antiriciclaggio, Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 ecc.).

Qualora ne ravvisi la necessità, in ragione dell'esigenza di specializzazioni non presenti o comunque quando appaia opportuno, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare operazioni tecniche, indagini e verifiche funzionali allo svolgimento della sua attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con la società di revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie Unità Organizzative aziendali designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla società nelle aree a rischio e alla relativa documentazione, sia presso la sede sociale che gli uffici amministrativi.

3.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Dopo l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza provvede ad inoltrare l'informativa - corredata delle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione - all'Organismo di Vigilanza di Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

CAPITOLO 4 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei Responsabili delle Unità Organizzative, degli Organi Societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i fornitori, gli agenti, i distributori, i fiduciari, i consulenti, i professionisti, i lavoratori autonomi o parasubordinati, i partner commerciali) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Intesa Sanpaolo Protezione ai sensi del Decreto.

Devono essere segnalate senza ritardo le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;
- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di destinatari del Modello per reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01.

Le segnalazioni possono essere effettuate in via ordinaria attraverso il Responsabile della struttura di appartenenza direttamente all'Organismo di Vigilanza, oppure per il tramite della Funzione Audit, la quale, esperiti i debiti approfondimenti, informa senza ritardo l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni pervenute e lo aggiorna sui fatti al riguardo riscontrati.

I soggetti esterni possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- per il tramite della funzione Audit o della funzione Legale, le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- per il tramite della funzione Audit, l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, rilevati dalle funzioni di controllo aziendali nell'ambito delle loro attività e le relative azioni correttive;
- per il tramite del Personale e Organizzazione, i procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei dipendenti e le iniziative sanzionatorie assunte.

Ciascuna Unità Organizzativa aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

L'Audit, in casi di eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Intesa Sanpaolo Protezione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descrive nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni prospettabili, sentito anche il responsabile dell'Unità Organizzativa interessata, per escludere il ripetersi dell'evento.

4.2 Sistemi interni di segnalazione

Oltre che con la modalità ordinaria prevista dal paragrafo precedente, le segnalazioni relative a:

- la commissione, o il sospetto che si sia verificato o si possano verificare degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel

presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

possono essere effettuate dai soggetti di cui al par. 4.1 anche direttamente:

- all'Organismo di Vigilanza, agli indirizzi Audit Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano oppure
"OrganismoDiVigilanzaDL231@intesasanpaoloprotezione.com";
- attraverso gli specifici canali di segnalazione predisposti dalla Società ai sensi del D. Lgs. 24/2023⁹ e delle disposizioni che regolamentano specifici settori (e.g. normativa antiriciclaggio) e disciplinati dalle Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)" a cui si fa rinvio¹⁰ per quanto riguarda gli aspetti operativi (individuazione dei canali, soggetti che possono effettuare le segnalazioni ¹¹).

Le segnalazioni così pervenute, trattate con le modalità e i termini previsti dal D. Lgs. 24/2023, dopo un primo esame, vengono inviate alla funzione competente – individuata in base alla fattispecie evidenziata – ai fini dell'avvio dei necessari accertamenti e della successiva rendicontazione all'Organismo di Vigilanza¹².

Si rappresenta, inoltre, che le segnalazioni di eventuali inosservanze del Codice Etico di ISPP vanno indirizzate alla casella di posta elettronica

⁹ Il D. Lgs 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha disciplinato in modo organico la materia dei sistemi di segnalazione e in particolare ha modificato il D. Lgs. 231/2001 sostituendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, che disciplinavano tali sistemi, con un nuovo comma 2-bis che dispone che i modelli di organizzazione e gestione prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi del D. Lgs. 24/2023, di fatto rinviando a quest'ultimo per la relativa disciplina.

¹⁰ I riferimenti dei canali interni sono pubblicizzati sia nella intranet aziendale, sia sul sito internet della Società nelle sezioni dedicate.

¹¹ In base a quanto previsto D. Lgs 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società o il Gruppo, titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (es. rapporto di agenzia) e all'art. 2 D. Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente), lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società o il Gruppo, liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società o il Gruppo, volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti (persone fisiche), le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

¹² Per le segnalazioni indirizzate direttamente all'Organismo di Vigilanza: (i) il primo esame è finalizzato a valutarne la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 e viene condotto dall'Organismo di Vigilanza con il supporto, ove necessario, delle competenti funzioni della Società; (ii) la rendicontazione riguarda le sole segnalazioni risultate rilevanti. Per le modalità di gestione e rendicontazione delle segnalazioni pervenute attraverso gli specifici canali predisposti dalla Società ai sensi del D. Lgs. 24/2023, si rinvia a quanto previsto dalle citate "Regole di Gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)".

“codice.etico@intesasanpaoloprotezione.com”, presidiata da Personale e Organizzazione di ISPA oppure spedite a mezzo posta con dicitura “riservata” all'indirizzo: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. – Codice Etico, Personale e Organizzazione ISPA – Via Melchiorre Gioia 22 – Milano (MI), ferma restando la possibilità di valutare segnalazioni pervenute attraverso tutti gli altri canali di comunicazione a disposizione degli *stakeholder*.

4.3 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. garantisce i segnalanti¹³, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge. Tali misure sono estese anche alle persone collegate (es. parenti del segnalante che hanno rapporti lavorativi con la società e ‘facilitatori’). Il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel Capitolo 5 che segue, si applica anche a chi:

- viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

4.4 Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (Unità Organizzative), da Audit, Compliance e Anti Financial Crime di ISPA e, per quanto concerne gli ambiti

¹³ In base a quanto previsto D. Lgs 24/2023 le tutele sono riconosciute anche ai seguenti soggetti: (i) facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

normativi specialistici, dalle Unità Organizzative interne funzionalmente competenti e dai ruoli aziendali istituiti ai sensi delle specifiche normative di settore.

Si rimanda alla Guida Operativa Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per il dettaglio dei flussi.

Flussi informativi provenienti dalle Unità Organizzative

Con cadenza annuale i responsabili delle Unità Organizzative coinvolte nei processi "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, l'adeguatezza della medesima regolamentazione, con l'evidenza delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione.

Le attestazioni delle Unità Organizzative sono inviate con cadenza annuale a Anti Financial Crime di ISPA, la quale archiverà la documentazione, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per il quale produrrà una relazione con le risultanze.

Flussi informativi provenienti da Audit

I flussi di rendicontazione di Audit verso l'Organismo di Vigilanza consistono in piani annuali delle attività di Audit e relative informative trimestrali e semestrali (ivi compresa la Relazione semestrale sui reclami), con le quali quest'ultimo è informato sulle attività di verifica svolte e sugli ulteriori interventi di controllo in programma nel semestre successivo, in linea con il Piano Annuo di Audit.

Nell'ambito di tale rendicontazione è data evidenza di sintesi delle segnalazioni i cui approfondimenti hanno evidenziato tematiche sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede all'Audit copia dei *report* di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

Flussi informativi provenienti da Risk Management

I flussi di rendicontazione di *Risk Management* verso l'Organismo di Vigilanza consistono in piani annuali delle attività di *Risk Management* e relative relazioni annuali sulle attività condotte.

Flussi informativi provenienti dalla Funzione Attuariale

I flussi di rendicontazione della Funzione Attuariale verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- piani annuali delle attività della Funzione Attuariale e relative relazioni annuali sulle attività condotte;
- informative annuali inerenti la documentazione predisposta e condivisa con la Società di Revisione;
- report annuali sulle Technical Provisions Solvency II.

Flussi informativi provenienti dalla Compliance e DPO

I flussi di rendicontazione della Compliance e DPO verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- relazioni semestrali sulle attività di verifica svolte dalla Funzione Compliance e dal DPO;
- piani annuali delle attività di Compliance e del DPO e relative relazioni annuali sulle attività di verifica della Funzione Compliance e del DPO;
- relazioni semestrali, redatte in collaborazione con Anti Financial Crime di ISPA con evidenza dell'esito dell'attività svolta da Compliance in relazione all'adeguatezza e al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure avvalendosi a tal fine della collaborazione di Organizzazione, nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) e al loro stato di realizzazione.

Flussi informativi provenienti da Anti Financial Crime di ISPA

I flussi di rendicontazione di Anti Financial Crime verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- Piano delle Verifiche 231 (annuale e aggiornamento semestrale), derivante dall'integrazione in un unico documento dell'insieme delle attività di controllo sulle aree sensibili pianificate dalla stessa funzione Anti Financial Crime e dalla Funzione Compliance di Gruppo e Presidi Specialistici e dalle Funzioni di Audit, Risk Management, Funzione Attuariale, GAF e Agenda Regolamentare Fiscale e Controlli Fiscali, Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni; detto documento è finalizzato a consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sui controlli agiti di secondo e di terzo livello dalle Unità Organizzative incaricate dei controlli nell'ambito di ciascuna area sensibile;
- relazioni semestrali, redatte con il supporto di Compliance, sull'attività svolta in relazione all'adeguatezza e al funzionamento del Modello, alle variazioni intervenute nei processi e nelle procedure avvalendosi, a tal fine della collaborazione della funzione Organizzazione, nonché agli interventi correttivi e migliorativi pianificati (inclusi quelli formativi) e al loro stato di realizzazione;
- l'informativa in materia di presidio del rischio di corruzione, rendicontata nella relazione di Compliance, come previsto dalla Politica Anticorruzione e in virtù del contratto di *outsourcing*;
- relazioni delle risultanze dell'autodiagnosi integrata ai sensi del D. Lgs 231/2001 effettuata da ciascuna Unità Organizzativa;
- l'informativa in materia di presidio del rischio di finanziamento al terrorismo, rendicontata nella relazione di Compliance, come previsto dalla Politica per il contrasto ai fenomeni di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi" della Società e in virtù del contratto di *outsourcing*.

Flussi informativi da parte del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

Il flusso di rendicontazione ordinario del Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni annuali con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione e al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza. In aggiunta, i flussi di rendicontazione del Datore di Lavoro verso l'Organismo di Vigilanza consistono anche in:

- comunicazioni almeno annuali inerenti la nomina del RSPP, del Datore di Lavoro, dei Delegati del Datore di Lavoro, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente (con funzioni di Coordinamento e Territoriali) incaricato, degli addetti alla gestione delle emergenze;
- informative almeno semestrali con invio di copia dei verbali di audit del RSPP, in relazione all'identificazione di anomalie e interventi di correzione;
- informative almeno annuali con invio di copia del verbale di riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08 tra RSPP, RLS, Medico Competente, Datore di Lavoro e suoi Delegati;
- note almeno ogni quattro anni sul "Documento di Valutazione dei rischi" DVR presenti in società;
- informative annuali o ad evento inerenti ai piani di evacuazione ed agli esiti delle prove di evacuazione;
- informative almeno semestrali inerenti la segnalazione di eventuali gravi difformità/anomalie in ambito salute e sicurezza, nonché ispezioni degli organi di vigilanza (ATS, VV, FF;
- informative almeno semestrali inerenti le misure straordinarie tecniche e organizzative adottate dalla Società per preservare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, in occasione di emergenze sanitarie.

Si evidenzia, infine, che, in relazione ai flussi informativi da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, le attività propedeutiche alla gestione della salute e sicurezza vengono svolte dall'U.O. Personale e Organizzazione di ISPA.

Flussi informativi da parte del Committente ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008

Il flusso di rendicontazione del Committente ai sensi degli artt. 88 e segg. del D. Lgs. n. 81/2008 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza annuale con le quali viene comunicato l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Flussi informativi da parte del Responsabile Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006

Il flusso di rendicontazione del Responsabile ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 verso l'Organismo di Vigilanza è incentrato su relazioni con cadenza annuale sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa ambientale e il presidio dell'evoluzione normativa nonché l'esito della attività svolta in relazione alla organizzazione e al controllo effettuato sul sistema di gestione ambientale.

Flussi informativi provenienti da Societario Danni di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

I flussi di rendicontazione di Societario Danni di Intesa Sanpaolo Assicurazioni verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- informative almeno annuali inerenti l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti preposti ad interfacciarsi con i funzionari pubblici in sede di ispezione;
- informative almeno semestrali inerenti le operazioni con parti correlate soggette a delibera consiliare;
- informative almeno semestrali inerenti le operazioni straordinarie con parti non correlate;
- informative almeno semestrali inerenti le variazioni avvenute nel sistema dei poteri e delle deleghe.

Flussi informativi provenienti dal Chief Financial Officer di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

I flussi di rendicontazione della Funzione GAF e Agenda Regolamentare di Intesa Sanpaolo Assicurazioni verso l'Organismo di Vigilanza consistono nelle relazioni periodiche previste nelle "Linee guida di governo amministrativo finanziario di ISP".

I flussi di rendicontazione di Group Financial Reporting e Amministrazione Titoli di ISPA verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- comunicazioni almeno annuali inerenti le modifiche apportate alla bozza di bilancio presentata al Consiglio di Amministrazione con indicazione delle motivazioni e degli effetti delle stesse;
- informative semestrali e annuali inerenti alla pratica di Consiglio relativa al Reporting Package;
- informative almeno annuali inerenti all'aggiornamento dell'elenco delle variazioni dei criteri di valutazione delle poste di bilancio rispetto all'esercizio

precedente (incluse eventuali modifiche nei criteri di valutazione delle riserve tecniche)

- informative almeno semestrali inerenti all'aggiornamento dell'elenco proventi e oneri straordinari superiori a 5000 euro;
- informative trimestrali e annuali in merito ai Quantitative Reporting Template (QRT) Solvency II;
- informative annuali inerenti all'elaborazione della lettera alla società di revisione di certificazione della correttezza e di puntuale e completa fornitura delle informazioni richieste (Repres);
- informative annuali inerenti la ricezione delle relazioni della Società di Revisione sul bilancio;
- report almeno semestrali inerenti, per ciascun nominativo beneficiario:
 - omaggi e liberalità concesse per importo di spesa superiore a 1000 euro;
 - spese di rappresentanza sostenute per importo di spesa superiore a 1000 euro;
- report almeno semestrali riepilogativi delle erogazioni agevolate e dei contributi ricevuti dalla Società;
- reportistiche almeno semestrali inerenti le spese di consulenza sostenute, per ciascun nominativo beneficiario, per importo di spesa superiore a 5000 euro;
- indicazione alla data di approvazione del bilancio delle riserve sinistri, Premi e IBNR;
- informative trimestrali inerenti i prospetti attivi a copertura.

I flussi di rendicontazione di Fiscale e Controlli Fiscali di ISPA verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- informative ad evento inerenti le lettere d'incarico/nomina di consulenti esterni/fornitori, ovvero clausole contrattuali che definiscano l'esclusivo perimetro di attività loro assegnato;
- informative ad evento inerenti accordi/convenzioni con l'Agenzia delle Entrate;
- informative ad evento inerenti gli orientamenti fiscali non condivisi con l'Agenzia delle Entrate, sottoposti ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Responsabile della Funzione Fiscale;

- relazioni annuali sul presidio del rischio fiscale ai fini del TCF (i.e. Tax Control Framework) nell'ambito del regime di adempimento collaborativo, contenente anche gli esiti delle attività svolte in ottica di prevenzione della realizzazione delle fattispecie di reato tributario;
- *Risk assessment* "231" aventi ad oggetto l'individuazione dei rischi di frode fiscale, dei presidi e dei controlli previsti in capo alla Funzione Fiscale e alla Funzione Controlli Fiscali e posti a mitigazione della realizzazione delle fattispecie di reato tributario.

I flussi di rendicontazione di Pianificazione e Controllo di gestione Vita e Gruppo e Cost Management di ISPA verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- informative almeno semestrali inerenti l'avvio ed eventuale conclusione di rapporti intrattenuti nel periodo con Enti Pubblici;
- report almeno semestrali riepilogativi degli approvvigionamenti diretti, effettuati su importi per i quali in base alle Regole in materia di acquisti è prevista obbligatoriamente una gara, con evidenza delle motivazioni che abbiano indotto a tale decisione.

Flussi informativi provenienti da Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

Il flusso di rendicontazione di Gestione personale, Costo organici, Strumenti e Normativa HR di Intesa Sanpaolo Assicurazioni consiste in una informativa con cadenza semestrale concernente i provvedimenti disciplinari comminati al personale dipendente nel periodo di riferimento per fattispecie prodromiche o tali da realizzare illeciti presupposto fonte di responsabilità amministrativa per la Società.

In aggiunta, vengono rese informative semestrali, ove non diversamente indicato, su:

- l'eventuale aggiornamento del Codice etico della Società, con cadenza annuale;
- le assunzioni di personale con specifiche competenze effettuate su richiesta delle Unità Organizzative;
- le assunzioni di personale in deroga a quanto previsto dalle procedure;

- l'aggiornamento dell'elenco degli infortuni superiori a 3 giorni;
- le procedure ad evidenza pubblica a cui si ha intenzione di partecipare per la conclusione di contratti di compravendita o di locazione di immobili di enti pubblici;
- i contratti di locazione e compravendita stipulati;

l'aggiornamento dell'elenco dei contributi ottenuti per la ristrutturazione di immobili di proprietà, con cadenza almeno annuale.

I flussi di rendicontazione di Organizzazione e Processi Digitali di ISPA consistono in:

- un'informativa con periodicità annuale concernente le principali variazioni intervenute nella struttura organizzativa, la loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonché lo stato di allineamento del sistema dei poteri;
- report semestrale della normativa emanata nel periodo con evidenza della rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01.

Laddove i provvedimenti riguardino fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto vi potrà essere un'informativa specifica al di fuori dell'ordinaria rendicontazione.

Flussi informativi provenienti da Area Finanza e Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

I flussi di rendicontazione dell'Area Finanza e Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, di competenza dell'U.O. Investimenti di ISPA, verso l'Organismo di Vigilanza consistono in:

- informative almeno semestrali inerenti l'aggiornamento della lista delle eventuali operazioni finanziarie eseguite con controparti non inserite nell'elenco delle Controparti autorizzate, ancorché validate dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione;
- report, almeno semestrali, riepilogativi delle operazioni di importo rilevante¹⁴ (>10

¹⁴ Per operazioni di importo rilevante si intendono anche le operazioni per le quali è stato formalizzato un "commitment" (i.e. impegno vincolante a partecipare all'investimento) da parte di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, anche in assenza di un contestuale ordine di investimento. Ove possibile, devono essere oggetto di ulteriore segnalazione: (i) il raggiungimento del 100% del drawdown oppure (ii) il termine del periodo di investimento.

mln euro) effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, con particolare riferimento a quelle sull'estero, con indicazione della natura delle operazioni e delle controparti utilizzate.

Flussi informativi provenienti da Area Operations e Sistemi informativi di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

I flussi di rendicontazione dell'Area Operations e Sistemi informativi di Intesa Sanpaolo Assicurazioni verso l'Organismo di Vigilanza consistono in report, di competenza dell'U.O. Sistemi Informativi Danni di ISPA e dell'U.O. Sicurezza Informatica ISPA, almeno semestrali con indicazione delle anomalie riscontrate in termini di sicurezza logica.

CAPITOLO 5 - IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali e amministrativi per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti dei dipendenti di Intesa Sanpaolo Protezione (compreso quello assunto e/o operante all'estero ove presente) e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello – ivi ricomprendendo il Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, il Codice Etico del Gruppo ISP, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, la Politica Anticorruzione e le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto, la Società adotterà nei confronti:

- del personale dipendente assunto con contratto regolato dal diritto italiano e dai contratti collettivi nazionali di settore il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi e norme contrattuali di riferimento;
- del personale assunto all'estero con contratto locale, il sistema sanzionatorio stabilito dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro;
- dei soggetti esterni;

il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute anche dall'Audit o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sono affidati, nell'ambito delle

competenze alla stessa attribuite, a Personale e Organizzazione, anche attraverso il contratto di servizio in materia con Intesa Sanpaolo che sottoporrà i provvedimenti nei confronti del personale dipendente all'attenzione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e quelli nei confronti dei dirigenti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione o Unità che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto della gravità della mancanza ascrivibile al soggetto, desunta dal grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'effettivo verificarsi del reato presupposto o dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Si riporta di seguito il sistema sanzionatorio previsto per i dipendenti con contratto di lavoro regolato dal diritto italiano.

5.2 Personale Dipendente non Dirigente

1) il provvedimento del **rimprovero verbale** si applica in caso:

di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una *“lieve inosservanza delle norme contrattuali, delle regole aziendali e delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto dal Sistema disciplinare vigente;

2) il provvedimento del **rimprovero scritto** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza non grave delle norme contrattuali, delle regole aziendali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto dal Sistema disciplinare vigente;

3) il provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** si applica in caso:

di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto dal Sistema disciplinare vigente;

4) il provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo** si applica in caso: di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, correlandosi detto comportamento a una *"violazione [...] tale da configurare [...] un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi"* ai sensi di quanto previsto dal Sistema disciplinare vigente;

5) il provvedimento del **licenziamento per giusta causa** si applica in caso: di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento a una *"mancanza di gravità tale (o per la doloosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività, o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso"* ai sensi di quanto previsto dal Sistema disciplinare vigente.

5.3 Personale Dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei loro confronti i provvedimenti di seguito indicati, previa condivisione con le competenti strutture di Intesa Sanpaolo e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione. Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che

caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese Assicuratrici si procederà con il **licenziamento con preavviso** e il **licenziamento per giusta causa** che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa, desunta dai criteri sopra menzionati.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Società, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà per le infrazioni meno gravi di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero l'altra della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni** - in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

5.4 Personale assunto con contratto estero

Per il personale assunto con contratto estero il sistema sanzionatorio è quello previsto dalle specifiche normative locali di riferimento.

5.5 Soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da

tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

5.6 Componenti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

CAPITOLO 6 – COMUNICAZIONE INTERNA E FORMAZIONE

6.1 Premessa

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, le tutele previste per chi segnala fatti illeciti, ecc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono, costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza è presente un piano di formazione e comunicazione interna – rivolte a tutto il personale - hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

6.2 Comunicazione interna

I neoassunti di Intesa Sanpaolo Protezione ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello, del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione di Gruppo. La consegna dei documenti è a cura della U.O. Gestione Personale, Costo Organici, Strumenti e Normativa HR. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno a osservare le relative

prescrizioni.

Sul portale per le Persone della Divisione *myinsurance*, sono pubblicati e resi disponibili per la consultazione, nella sezione Normativa, il Modello e le normative collegate (in particolare, Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP, Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione).

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell'ambito della normativa di legge e del Modello i cui periodici aggiornamenti sono comunicati dal vertice aziendale a tutto il personale dipendente.

6.3 Formazione

Le iniziative formative hanno l'obiettivo di far conoscere il Decreto, il nuovo Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantire l'efficacia esse sono erogate tenendo conto delle molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (formazione live, digitali);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (la preparazione e la durata degli interventi);
- l'impegno richiesto al target (i tempi di fruizione);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei Responsabili).

Le attività prevedono:

- una formazione digitale destinata a tutto il personale;
- specifici interventi di approfondimento in aula, che vengono eventualmente predisposti per le Unità Organizzative in cui si ritengano necessari dei focus di dettaglio per il più efficace presidio del rischio di comportamenti illeciti. Le

iniziative in aula, in presenza o virtuale, hanno l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La metodologia didattica è fortemente interattiva e si avvale di *case studies*.

I contenuti formativi digitali e degli interventi specifici sono aggiornati, in *partnership* con le competenti funzioni della Controllante, in base all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è obbligatoria per tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente struttura della Società, con la collaborazione dei Responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti della fruizione da parte dei loro collaboratori.

Personale e Organizzazione, in collaborazione con le competenti strutture della Controllante Intesa Sanpaolo, ha cura di monitorare le fruizioni e fornire i flussi informativi richiesti dalle funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalle Unità Organizzative, lo stato di attuazione delle attività formative e ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

CAPITOLO 7 – GLI ILLECITI PRESUPPOSTO - AREE, ATTIVITÀ E RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

7.1 Individuazione delle aree sensibili

L'art. 6, comma 2, del Decreto prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate, come illustrato al paragrafo 2.4, le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Società le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà dell'azienda attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con le Unità Organizzative aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- Area Sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati;
- Area Sensibile concernente i reati societari;
- Area Sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, reati contro la persona e i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa;
- Area Sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- Area Sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale;
- Area Sensibile concernente i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato;
- Area Sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- Area Sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di

pagamento diversi dai contanti;

- Area Sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio e i reati in materia di violazione del diritto d'autore e doganali;
- Area Sensibile concernente i reati ambientali;
- Area Sensibile concernente i reati tributari.

Per ciascuna area sensibile sono state analizzate le fattispecie di reato e i processi sensibili individuati. A complemento del Modello è redatto l'elenco delle normative aziendali a presidio dei rischi di commissione dei reati per ciascun processo ritenuto rilevante per la Società.

Le attività sensibili sono guidate da principi di controllo e di comportamento in base ai quali sono redatte le procedure organizzative:

- i principi di controllo
 - livelli autorizzativi definiti;
 - segregazione dei compiti;
 - attività di controllo;
 - tracciabilità del processo;
 - eventuali sistemi premianti o incentivanti;
- i principi di comportamento.

7.2 Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione e il reato di corruzione tra privati

7.2.1 Fattispecie di reato

Premessa

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La costante attenzione del legislatore al contrasto della corruzione ha portato a ripetuti interventi in detta materia e nel corso del tempo sono state inasprite le pene e introdotti o, modificati alcuni reati, tra i quali il reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", la cui condotta in precedenza era ricompresa nel

reato di *"Concussione"* e il reato di *"Traffico di influenze illecite"*. Sono stati anche previsti i reati di *"Corruzione tra privati"* e di *"Istigazione alla corruzione tra privati"*, descritti nel paragrafo 7.3, che, pur essendo reati societari, si collocano nel più ampio ambito delle misure di repressione dei fenomeni corruttivi che possono compromettere la leale concorrenza e il buon funzionamento del sistema economico in genere. Sono stati altresì aggiunti ulteriori reati posti a tutela delle pubbliche finanze, italiane e dell'Unione Europea, tra cui reati di *"Peculato"* e di *"Indebita destinazione di denaro o cose mobili"*.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici tra cui anche le cd. "Autorità di Vigilanza" INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT, IVASS, COVIP.

Tra le fattispecie penali qui considerate, i reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità nonché i reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie e il reato di *"Peculato"* e di *"Indebita destinazione di denaro o cose mobili"* presuppongono il coinvolgimento necessario di un pubblico agente, vale a dire di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di pubblico ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una

pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi¹⁵.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, rispetto ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, curatore fallimentare, esattore di aziende municipalizzate anche se in forma di S.p.A., assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'Automobil Club d'Italia, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, tabaccaio che riscuote le tasse automobilistiche.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del pubblico ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti rispetto ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori. Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato (ad es. notaio).

¹⁵ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11 luglio 1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Con riferimento all'operatività della Società, determinate attività - in particolare quelle concernenti, la riscossione delle imposte - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti della Società, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di pubblico agente, quantomeno come Incaricato di pubblico servizio.

Pertanto, i dipendenti ed esponenti che, nell'esercizio delle predette attività di rilevanza pubblica, pongono in essere le condotte tipiche dei pubblici agenti descritte nei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità sono puniti come tali e può inoltre scattare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità degli esponenti e dei dipendenti, nonché dell'ente, può altresì conseguire, ed è questa la casistica astrattamente più rilevante, qualora essi tengano nei confronti di pubblici ufficiale le condotte tipiche dei soggetti privati descritte nei predetti reati.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del soggetto privato – sia esso corruttore, istigatore o indotto a dare o promettere utilità - è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita e allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri, Organizzazioni pubbliche internazionali, o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dagli

artt. 24 e 25 del Decreto¹⁶. Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'art. 25-ter, lettera s-bis), del Decreto, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 7.3.

Peculato (art. 314, comma 1, e art. 316 c.p.)

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi, denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui. Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Si tratta di illeciti contestabili in situazioni in cui non ricorrano gli elementi di altri reati, quali ad esempio quello di truffa ai danni dell'UE.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili altrui (art. 314-bis c.p.)¹⁷

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 c.p., sia caratterizzata da:

- destinazione di denaro o altra cosa mobile altrui ad uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità;
- intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Tali condotte comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo se i fatti offendano gli interessi finanziari dell'UE.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

¹⁶ Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sono stati modificati dall'articolo 5 del D. Lgs. 75/2020 che, a far tempo dal 30 luglio 2020, ha introdotto i nuovi reati presupposto di peculato, di frode nelle pubbliche forniture, di indebita percezione di erogazioni del FEA, di truffa e di frode informatica ai danni dell'UE. L'articolo 25 del D.Lgs. 231/2001 è stato successivamente modificato dalla Legge n. 112/2024, che ha introdotto il nuovo reato presupposto di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.).

¹⁷ Tale fattispecie di reato presupposto è stata introdotta dall'art. 9, comma 2-ter, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, pubblicata in G.U. il 9 agosto 2024, mediante la modifica all'art. 25 c.1 e rubrica del D. Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto in modo lecito finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di altro ente pubblico italiano o dell'UE per la realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme per le finalità per cui sono state concesse.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene tale settore non sia tra quelli che maggiormente utilizzino erogazioni per attività di pubblico interesse.

Indebita destinazione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) ricevute per assunzioni di personale, per attività di formazione del personale o di ausiliari (agenti, soggetti che espletano funzioni esternalizzate, ecc.), per ristrutturazioni di immobili o per adeguamento della sicurezza, per apertura di unità locali ecc.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dell'UE. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento delle erogazioni. La condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Società che per quelle in cui la Società intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni o delle omissioni e in concorso con i medesimi.

Il reato (primo comma-delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, con vasta casistica.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni) mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)¹⁸

Il primo reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private¹⁹ per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Il reato, seppur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. Trattandosi di reato di pericolo si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

La seconda fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione dell'appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengano requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti (c.d. "bandi-fotografia").

Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986)

Tale disposizione punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi

¹⁸ Tali reati presupposto sono stati introdotti dall'art. 6-ter c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante la modifica all'art. 24 c.1 del D. Lgs. 231/2001.

¹⁹ La licitazione privata è una procedura attuata dalla P.A. per la stipula di contratti con i privati consistente in una gara aperta ad un numero ristretto di concorrenti, considerati potenzialmente idonei a fornire la prestazione dovuta, per l'assegnazione del contratto a chi fa l'offerta più vantaggiosa.

ottiene per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni o erogazioni in genere a carico, anche solo in parte, al Fondo europeo agricolo di garanzia o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali complementari rispetto a quelle erogate dai predetti Fondi nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa UE in materia.

Quando la condotta non consista nella sola falsità delle informazioni, ma sia caratterizzata da artifici o raggiri di effettiva portata decettiva ricorre il più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Commette il reato chiunque nell'esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate, o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico, oppure all'UE.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato (delitto) interessa solo per la fattispecie di cui all'art. 640 comma 2 numero 1 ed è ampiamente ipotizzabile per il settore assicurativo, con vasta casistica.

Truffa nelle ipotesi di assicurazioni agevolate, mediante emissione di polizze che fruiscono di agevolazioni pubbliche per il pagamento dei premi²⁰.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'UE.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, ma non su larga scala. Vale, in via di principio, quanto specificato sub art. 640 c.p. e sub artt. 316-bis e 316-ter.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo per sé o per altri un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'UE ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sul punto cfr. par. 7.9.1) a prescindere dalla natura della persona offesa, che può

²⁰ Ovvero truffa nei rapporti assicurativi con la Pubblica Amministrazione (coperture non corrette, coperture sostanzialmente prive di effettivo rischio, partecipazione a gare, ecc.).

Sino alla pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 28.10.2010 (dep. 19.1.2011), n. 1235, la fattispecie delittuosa in commento poteva ritenersi realizzata anche nel caso - ad esempio - di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzato ad ottenere, con frode, un risparmio di imposta per il contribuente con conseguente danno economico per lo Stato (minore percezione di introiti da tassazione per l'Erario).

anche essere un privato²¹.

In concreto, può integrarsi il reato ai danni della Pubblica Amministrazione o dell'UE qualora, ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)

Parte attiva del reato di concussione può essere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute. La costrizione si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto (per esempio: rifiuto di compiere un atto dovuto se non contro compenso) con modalità tali da non lasciare libertà di scelta alla persona che la subisce, la quale è considerata vittima del reato e quindi esente da pena.

Pertanto, la responsabilità degli Enti a titolo di concussione è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'Ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta estorsiva posta in essere in concorso con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un terzo;
- condotta estorsiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in "Premessa", possono comportare l'assunzione in capo al soggetto appartenente alla Società della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Il reato non sembra ipotizzabile per il settore assicurativo: in particolare è ben difficile che, all'interno della Società, si assumano ruoli di incaricato di pubblico servizio ovvero di pubblico ufficiale, sia nell'esercizio dell'attività assicurativa in senso proprio, sia in altre attività aziendali o connesse. Diverso il caso (astrattamente configurabile) del concorso di un dipendente della Società nella

²¹ Ai sensi del D. Lgs. 184/2021, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

condotta concussiva realizzata da un Pubblico Agente (concorso ipotizzabile anche a fronte di condotta di 'trasmissione' della richiesta concussiva proveniente dal Pubblico Agente effettuata dal dipendente della Società a soggetti in essa operanti).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato punisce la condotta dell'incaricato di pubblico servizio o del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, eccetera. È punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito. Tale condotta è punita più severamente se lede interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto superano € 100 mila.

Pertanto, la responsabilità degli Enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un terzo;
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Corruzione

L'elemento comune a tutte le varie fattispecie del reato di corruzione contro la Pubblica Amministrazione consiste nell'accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un soggetto privato.

L'accordo corruttivo presuppone che le controparti agiscano in posizione paritaria fra di loro, e non ha rilevanza il fatto che l'iniziativa provenga dall'una o

dall'altra parte, diversamente da quanto avviene nei reati di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, che invece richiedono che il soggetto rivestente la qualifica pubblica, paventando l'abuso dei propri poteri, faccia valere la propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione. Peraltro, può risultare difficile distinguere nella pratica quando ricorra una fattispecie di corruzione piuttosto che un reato di induzione indebita; la distinzione rileva innanzitutto per la determinazione della pena con la quale è punito il soggetto privato, che è più lieve nel reato di induzione indebita, proprio perché il privato non agisce su un piano paritario con il pubblico ufficiale comprando la sua funzione pubblica, ma subisce un'attività induttiva da parte di quest'ultimo (concorrente) attuata con abuso dei poteri. Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l'uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l'altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva) che - in forza della disposizione di cui all'art. 321 c.p. - è punito con le stesse pene previste per il corrotto. Le fattispecie di corruzione previste dall'art. 25 del Decreto sono le seguenti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche, se l'utilità indebita è:

- corrisposta o promessa a prescindere dall'individuazione della "compravendita" di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
- corrisposta dopo il compimento di un atto d'ufficio, anche se precedentemente non promessa.

Rilevano quindi ipotesi di pericolo di asservimento della funzione ampie e sfumate e dazioni finalizzate a una generica aspettativa di trattamento favorevole²².

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato, detto anche di "corruzione propria", consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente (ad esempio: corresponsione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

I reati (delitti) sono ampiamente ipotizzabili sul piano astratto per il settore assicurativo.

a) Dazione o promessa di denaro o di altra utilità – realizzata nell'ambito di un qualsiasi rapporto (e anche in via mediata) – con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la Società, la quale può agire sia in ottica "attiva" (condotta corruttiva volta al soddisfacimento di interessi), sia in ottica "passiva" (oggetto di vigilanza), sia – infine – in ottica imprenditoriale (appalti pubblici di servizi assicurativi);

b) Contatti di "relazioni esterne" con Pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile precostituzione di favori o di acquisto della funzione pubblica;

c) Riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle Amministrazioni stesse che si prestino a monetizzare in loro favore il controvalore economico millantando o meno la propria utile mediazione, di una prestazione inesistente.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)

²² L'art. 318 c.p. previgente alla "legge anticorruzione" contemplava la sola ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria", vale a dire l'indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d'ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di "corruzione impropria susseguente", vale a dire l'indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d'ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell'abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l'art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell'incaricato di pubblico servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.

In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, con vasta casistica. Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso con l'attività aziendale.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.

Il reato è ampiamente ipotizzabile per il settore assicurativo; vale quanto detto sub. artt. 318, 319, 319 ter c.p.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)²³

Commette il reato chi, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio - o con i soggetti che esercitano corrispondenti funzioni nell'ambito dell'Unione Europea, di Paesi terzi, di Organizzazioni o di Corti internazionali - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per quest'ultima si intende la mediazione per indurre i suindicati soggetti a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. È punito allo stesso modo dell'intermediario anche il soggetto che con lui si accorda per l'effettuazione delle illecite influenze. Sono previste aggravanti di pena per i casi in cui il "venditore" di relazioni influenti

²³ Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto nel codice penale dalla L. n. 190/2012 e poi modificato dalla L. n. 3/2019, che lo ha aggiunto ai reati presupposto previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, con effetto dal 31.1.2019. Da ultimo, l'art. 346-bis c.p. è stato riscritto dall'art. 1 della c.d. legge Nordio (Legge n. 114/2024) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis c.p., o per i casi in cui si prefiguri un'influenza sull'esercizio di attività giudiziarie, oppure il fine di remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Per integrare il reato non occorre che l'influenza illecita sia effettivamente esercitata; nel caso in cui ciò avvenisse e sussistessero gli estremi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 319-ter sopra illustrati, le parti dell'accordo illecito verrebbero punite non ai sensi dell'art. 346-bis, ma a titolo di concorso nella commissione di detti reati. Si tratta quindi di un reato che intende prevenire e punire anche il solo pericolo di eventuali accordi corruttivi.

La norma punisce anche la mediazione per l'esercizio della funzione pubblica - cioè per il compimento di atti non contrari ai doveri d'ufficio - che potrebbe preludere ad accordi corruttivi puniti dall'art. 318 c.p. Si può però ritenere che siano legittime le attività di rappresentazione dei propri interessi (cosiddette attività di lobbying) o delle proprie ragioni difensive alle competenti autorità mediante associazioni di categoria o professionisti abilitati, purché siano svolte in modo trasparente e corretto e non per ottenere indebiti favori.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Salvo il peculato e la concussione, i delitti sono ipotizzabili per il settore assicurativo.

Per indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione vale quanto sub. artt. 314-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 322 c.p.

7.2.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o condotte riconducibili alla fattispecie di reato di corruzione tra privati sono le seguenti:

- Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- Stipula e gestione delle convenzioni tariffarie con il *network* sanitario;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo del Gruppo;
- Gestione della formazione finanziata;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset;
- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale;
- Gestione dei rapporti con i Regolatori;
- Gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Società.

Con riferimento all'attività sensibile concernente la "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo" si rimanda al protocollo 7.9.2.1; si riportano qui di seguito i protocolli che dettano i principi di controllo e i

principi di comportamento applicabili alle altre sopraelencate attività sensibili e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da outsourcer esterni.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nei protocolli successivi.

7.2.2.1 Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte in qualsiasi tipologia di stipula di rapporti contrattuali con le controparti intese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la clientela, per prodotti e servizi assicurativi²⁴, le reti distributive, per l'offerta di tali prodotti/servizi, gli enti della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"*²⁵, *"Traffico di influenze illecite"*, *"Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico"*, *"Frode nelle pubbliche forniture"*, *"Turbata libertà degli incanti"* e *"Turbata libertà*

²⁴ Si rileva che, ad oggi, per l'attività di collocamento dei propri prodotti, la Società si avvale ad esclusione dei cosiddetti clienti direzionali (ovvero i dipendenti della Società) della rete distributiva del Gruppo Intesa Sanpaolo (rete *captive*), nonché di intermediari esterni al Gruppo (rete *extra-captive*), con cui ha stipulato appositi accordi distributivi. Inoltre, relativamente al business "tailor made", ovvero i prodotti assicurativi collocati a seguito di trattativa individuale con il cliente, che esprime propri specifici bisogni ed esigenze, la Società si avvale di altri intermediari (e.g., Broker, intermediari iscritti alla sez. B del RUI).

²⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

del procedimento di scelta del contraente".

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di *"Corruzione tra privati"*, introdotto dalla L. n. 190/2012 descritto nel paragrafo 7.3.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del processo

Il processo di *"Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti²⁶, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione"* si articola nei seguenti processi:

- attività di individuazione delle opportunità di *business*, di sviluppo commerciale, di promozione dei prodotti e dei servizi offerti dalla Società;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali con le controparti, finalizzati alla stipula di accordi commerciali con la clientela, di accordi con la rete distributiva, di apposite convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti contrattuali finalizzati alla stipula di accordi commerciali con la rete distributiva (i.e. agenti e *broker*);

²⁶ Ivi inclusi i fondi di assistenza sanitaria integrativa, introdotti nell'ordinamento legislativo italiano con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme per il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (le "Casse"). In relazione a tali fondi di assistenza sanitaria integrativa si evidenzia che: (i) con riferimento al ruolo svolto, gli stessi hanno il compito di integrare (come suggerisce il nome) e non sostituire le prestazioni garantite dal SSN, i cosiddetti LEA. Concretamente, chi è iscritto a un fondo sanitario integrativo può usufruire di una serie di prestazioni medico/sanitarie, indicate nel cosiddetto piano sanitario, recandosi presso strutture pubbliche o private convenzionate; (ii) il costo della prestazione viene coperto integralmente o parzialmente dal Fondo, tramite pagamento diretto alla struttura o rimborso all'iscritto; (iii) da un punto di vista di contribuzione, l'adesione al fondo prevede generalmente un contributo mensile indicato in busta paga, che consente l'attivazione della copertura del piano sanitario offerto. Si tratta di una risorsa contrattuale a carico delle imprese, al fine di rendere obbligatorio per tutte le imprese che applicano i contratti che prevedono l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa la corresponsione degli importi dovuti. Questi importi sono parte integrante della retribuzione del lavoratore. I contributi versati al fondo sanitario in busta paga dalle imprese sono detraibili dalle imposte. Il contributo previsto per l'adesione ad un fondo sanitario collettivo è inferiore rispetto a quello richiesto da una assicurazione sanitaria privata, alla quale aderisce liberamente il lavoratore: i fondi di assistenza sanitaria integrativa ricoprono un ruolo che potremmo definire sociale all'interno del welfare contrattuale.

- stipula degli accordi contrattuali con la clientela su prodotti e servizi distribuiti, anche nell'ambito di gare private;
- stipula di accordi distributivi con le reti, per l'offerta dei prodotti e dei servizi assicurativi;
- stipula dei rapporti contrattuali con i riassicuratori, per la cessione in riassicurazione dei rischi assunti dalla Società, nonché stipula dei rapporti di riassicurazione attiva con le controparti, in caso di assunzione di rischi da parte della Società;
- stipula di accordi contrattuali con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche, ivi incluse le gare che prevedono il coinvolgimento di una Cassa. In particolare:
 - individuazione dei bandi di gara e analisi della documentazione;
 - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;
 - predisposizione dei giustificativi d'offerta e documentazione comprovante i requisiti;
 - predisposizione della documentazione post aggiudicazione;
- stipula di accordi contrattuali, relativi a prodotti e a servizi assicurativi.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei confronti delle controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione:
 - o sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale tramite delega interna o procura notarile, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;

- o operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - il processo di formulazione dei prodotti assicurativi (i.e. polizze individuali e collettive, anche da gara) segue un iter procedurale definito e disciplinato dalla normativa interna, che identifica i livelli autorizzativi per l'emissione degli stessi;
 - nell'ambito della stipula di accordi con la rete distributiva il Consiglio di Amministrazione approva il mandato iniziale;
 - con specifico riferimento alla partecipazione a gare:
 - o specifici procuratori/procuratrici, in base al sistema di poteri delegati con firma singola o congiunta, o l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, al superamento della soglia di autonomia definita, sottoscrivono la documentazione per la partecipazione alle stesse;
 - o i soggetti muniti dei poteri, in base al sistema di poteri delegati, sottoscrivono il contratto con la Pubblica Amministrazione, in ipotesi di aggiudicazione di gare pubbliche;
 - l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o altri specifici procuratori/procuratrici detengono il potere di firma nell'ambito dei trattati di riassicurazione;
 - le procedure aziendali e il vigente sistema di deleghe e poteri definiscono i criteri e le casistiche in cui il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere preventivamente sottoposto al vaglio di una funzione indipendente;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di definizione dell'accordo contrattuale. In particolare:

- le attività di sviluppo commerciale sono svolte da Unità Organizzative diverse rispetto a quelle che gestiscono operativamente l'erogazione dei prodotti/servizi contrattualizzati;
 - la definizione dell'accordo è esclusivamente affidata al Responsabile dell'Unità Organizzativa aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati; l'atto formale della stipula del contratto avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - con specifico riferimento alla partecipazione a gare pubbliche:
 - o i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica e economica, ovvero per la partecipazione a bandi di gara pubblica, sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
 - o in caso di incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione è fatto obbligo di presenza congiunta di almeno due soggetti appartenenti a strutture differenti in tutti i casi in cui possono essere assunti impegni per conto della Società, salvo che nella procedura di gara non sia espressamente prevista la partecipazione di un solo soggetto;
 - con specifico riferimento all'instaurazione dei rapporti contrattuali con la rete distributiva, i soggetti deputati alla valutazione e all'individuazione di agenti e broker sono differenti da coloro che sottoscrivono l'accordo di distribuzione con gli stessi;
 - le attività di selezione delle controparti riassicurative vengono svolte da soggetti differenti rispetto a coloro che sottoscrivono il trattato di riassicurazione con le stesse;
- Attività di controllo:
 - la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali standardizzati o alla modifica delle condizioni contrattuali *standard* viene sottoposta per il controllo all'Amministratore Delegato e Direttore Generale in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente Unità Organizzativa per quanto concerne gli aspetti di

natura legale; sono altresì previste e disciplinate in apposita normativa interna specifiche attività di controllo nell'ambito del processo assuntivo per il *business "Tailor made"*²⁷;

- sono previste specifiche attività di controllo, a cura di Unità Organizzative individuate anche presso la USCI Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in base a quanto previsto nel relativo contratto di servizio, finalizzate a determinare la conformità legale e la correttezza dei prodotti assicurativi distribuiti;
- con specifico riferimento alla partecipazione a gare pubbliche e/o private:
 - o tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'accesso a bandi di gara deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal Responsabile della Struttura aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o da soggetti a ciò facoltizzati;
 - o la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali è sottoposta per il controllo al Responsabile della Unità Organizzativa aziendale competente in virtù dell'oggetto del contratto o a soggetti a ciò facoltizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale della competente struttura per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
- con specifico riferimento all'instaurazione dei rapporti contrattuali con la rete distributiva, l'avvio della relazione deve essere preceduto da un'adeguata *Due Diligence*, commisurata al rischio della controparte e volta, tra l'altro, a individuare preventivamente situazioni che rappresentano indicatori di un rischio di corruzione potenzialmente elevato (cosiddetti "*red flag*"), nonché eventuali fattori di mitigazione di tale rischio. Nell'ambito dell'attività di *Due Diligence* è prevista la verifica della sussistenza degli eventuali requisiti necessari per operare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile (e.g. la regolare iscrizione al RUI);
- nell'ambito dell'instaurazione dei rapporti contrattuali con controparti

²⁷ Per prodotti *tailor made* si intendono contratti il cui contenuto è oggetto di trattativa negoziale individuale, poiché relativi a prodotti non standard, progettati espressamente sulla scorta di richieste pervenute dal cliente o tramite un intermediario.

riassicurative, le stesse vengono valutate e selezionate sulla base di principi contenuti nella Politica in materia di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio della Società (e.g. solidità economico-patrimoniale e finanziaria, livello di rating attribuito da un soggetto terzo, ecc.);

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante degli accordi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni accordo/convenzione/contratto con le controparti, ivi inclusi gli enti pubblici, è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Unità Organizzativa è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, relativa anche alle singole operazioni, prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - con specifico riferimento alla partecipazione a gare, l'Unità Organizzativa competente raccoglie - ed archivia - da ciascuna Unità Organizzativa fornitrice di dati, l'attestazione circa la veridicità, completezza ed accuratezza delle informazioni fornite, inserita nella *mail* di invio della documentazione finale alla Pubblica Amministrazione;
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico di ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione,

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione. In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di sviluppo commerciale e identificazione di nuove opportunità di *business*, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società, quali i contratti per la vendita di servizi, devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione ovvero esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno

al loro rispetto;

- le procedure aziendali definiscono i criteri e le casistiche in cui il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere preventivamente sottoposto al vaglio di una funzione indipendente;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e/o omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti Pubblici e le controparti in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società o alle caratteristiche di prodotti/servizi assicurativi;
- chiedere o indurre - anche a mezzo di intermediari - i soggetti appartenenti alle controparti, ivi inclusi soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi

natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- in caso di partecipazione a gare pubbliche o licitazioni private, promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni, vantaggi di qualsiasi natura, come descritti al punto precedente, a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società/enti partecipanti a gare pubbliche o licitazioni private al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- instaurare relazioni con la rete distributiva eludendo valutazioni di professionalità, competenza, competitività, integrità e correttezza, nonché adottando procedure che conducano a condotte potenzialmente corruttive;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, dal Codice Etico del Gruppo ISP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione; ciò

al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "Corruzione contro la Pubblica Amministrazione", nelle loro varie tipologie, del reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" e del reato di "corruzione tra privati" e di "*Traffico di influenze illecite*" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione, ovvero a esponenti apicali di controparti aventi natura privatistica e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.2 Gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei contratti connessi e successivi all'instaurazione dei rapporti con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la clientela, per prodotti e servizi assicurativi, le reti distributive²⁸, per l'offerta di tali prodotti/servizi.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di*

²⁸ Si rileva che, ad oggi, per l'attività di collocamento dei propri prodotti, la Società si avvale, ad esclusione dei cosiddetti clienti direzionali (ovvero i dipendenti della Società) della rete distributiva del Gruppo Intesa Sanpaolo (rete *captive*), nonché di intermediari esterni al Gruppo (rete *extra-captive*), con cui ha stipulato appositi accordi distributivi. Inoltre, relativamente al business "*tailor made*", ovvero i prodotti assicurativi collocati a seguito di trattativa individuale con il cliente, che esprime propri specifici bisogni ed esigenze, la Società si avvale di altri intermediari (e.g., Broker, intermediari iscritti alla sez. B del RUI).

influenze illecite”²⁹ , “Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico”, “Malversazione di erogazioni pubbliche”, “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, “Peculato”, “Indebita destinazione di denaro o cose mobili altrui”, “Indebita percezione di erogazioni del Fondo europeo agricolo” e “Frode nelle pubbliche forniture”.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “*corruzione tra privati*”, introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel paragrafo 7.3.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e comportamento previsti dal protocollo “*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*”.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei contratti con le controparti³⁰, ivi incluse le convenzioni

²⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

³⁰ Ivi inclusi i fondi di assistenza sanitaria integrativa, introdotti nell'ordinamento legislativo italiano con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme per il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” (le “Casse”). In relazione a tali fondi di assistenza sanitaria integrativa si evidenzia che: (i) con riferimento al ruolo svolto, gli stessi hanno il compito di integrare (come suggerisce il nome) e non sostituire le prestazioni garantite dal SSN, i cosiddetti LEA. Concretamente, chi è iscritto a un fondo sanitario integrativo può usufruire di una serie di prestazioni medico/sanitarie, indicate nel cosiddetto piano sanitario, recandosi presso strutture pubbliche o private convenzionate; (ii) il costo della prestazione viene coperto integralmente o parzialmente dal Fondo, tramite pagamento diretto alla struttura o rimborso all'iscritto; (iii) da un punto di vista di contribuzione, l'adesione al fondo prevede generalmente un contributo mensile indicato in busta paga, che consente l'attivazione della copertura del piano sanitario offerto. Si tratta di una risorsa contrattuale a carico delle imprese, al fine di rendere obbligatorio per tutte le imprese che applicano i contratti che prevedono l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa la corresponsione degli importi dovuti.

con gli Enti pubblici, si articola nei seguenti processi:

- gestione delle condizioni contrattuali (autorizzazione delle condizioni di offerta, acquisizione e aggiornamento dati in procedura);
- gestione dei rapporti commerciali con le controparti e con la rete distributiva (i.e. agenti e broker) per il collocamento dei prodotti e dei servizi della Società;
- gestione dei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche;
- gestione dei rapporti contrattuali con i riassicuratori, per la cessione in riassicurazione dei rischi assunti dalla Società;
- definizione, gestione e pagamento delle liquidazioni derivanti dalla polizza, ivi incluse quelle non causate da sinistro (a titolo esemplificativo la restituzione del premio non goduto);
- mantenimento rapporti commerciali con la controparte.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici ovvero con esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale, è organizzativamente demandata a specifiche Unità Organizzative della Società che si occupano della erogazione di prodotti /

Questi importi sono parte integrante della retribuzione del lavoratore. I contributi versati al fondo sanitario in busta paga dalle imprese sono detraibili dalle imposte. Il contributo previsto per l'adesione ad un fondo sanitario collettivo è inferiore rispetto a quello richiesto da una assicurazione sanitaria privata, alla quale aderisce liberamente il lavoratore: i fondi di assistenza sanitaria integrativa ricoprono un ruolo che potremmo definire sociale all'interno del welfare contrattuale.

servizi oggetto del contratto. La stipula dei contratti per l'esecuzione di servizi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, è effettuata nel rispetto dei principi di comportamento sanciti dal protocollo per la *"Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione"* e, in particolare, tutti gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti di terzi devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;

- nell'ambito di ogni Unità Organizzativa, i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione:
 - o sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna o procura notarile, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima;
 - o operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento;
 - i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
 - le procedure aziendali definiscono i criteri e le casistiche in cui può essere previsto il coinvolgimento di soggetti terzi e devono essere preventivamente sottoposti al vaglio di una funzione indipendente;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione degli accordi contrattuali con gli Enti pubblici e le controparti. In particolare:
 - i soggetti deputati alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione agli Enti e alle controparti sono differenti da coloro che sottoscrivono la stessa;
 - le Unità Organizzative incaricate della gestione operativa dei prodotti/servizi contrattualizzati, sono diverse da quelle incaricate dello sviluppo

commerciale;

- i soggetti deputati alla definizione e alla gestione delle liquidazioni sono differenti dai soggetti incaricati del pagamento delle liquidazioni.

- Attività di controllo:

- la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti a cura di ciascuna Unità Organizzativa interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo. In particolare, dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle scritture contabili che devono essere costantemente supportate da meccanismi di *maker e checker*;
- nell'ambito delle gare pubbliche e/o private, l'Unità Organizzativa aziendale competente:
 - o rendiconta periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa le procedure di gara pubblica e/o privata alle quali la Società ha partecipato, con aggiornamento rispetto allo stato;
 - o valuta, propone e gestisce azioni giudiziarie avverso procedure di gara e/o procedimenti dandone evidenza al Responsabile Anticorruzione, qualora riguardassero tematiche relative ai reati di corruzione;
- con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con la rete distributiva, sono previsti:
 - o lo svolgimento di attività di *Due Diligence* periodiche, commisurate al rischio della controparte e volte, tra l'altro, a individuare preventivamente situazioni che rappresentano indicatori di un rischio di corruzione potenzialmente elevato (cosiddetti "*red flag*"), nonché eventuali fattori di mitigazione di tale rischio;
 - o nell'ambito della gestione dei rapporti con i distributori, sono previsti controlli sull'attività svolta dalla rete distributiva attraverso verifiche in loco e/o indirette e a distanza;
- nell'ambito della gestione dei rapporti con i riassicuratori, l'Unità

Organizzativa aziendale competente effettua, periodicamente, un'attività di monitoraggio dei crediti in essere con gli stessi, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del rating agli stessi attribuito;

- nella fase di definizione del sinistro, vengono effettuate valutazioni in merito all'indennizzabilità dei sinistri nonché in merito al "*quantum*" di ciascun sinistro, sulla base di quanto disposto dai singoli contratti di polizza;
- in relazione alla definizione, gestione e pagamento delle liquidazioni derivanti dalla polizza, la Società svolge attività di controllo sulle attività esternalizzate e svolte dall'*outsourcer*;

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, prevede l'utilizzo di sistemi informatici di supporto che garantiscono la tracciabilità delle informazioni elaborate. Le Unità Organizzative provvedono alla archiviazione della documentazione cartacea inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
- ciascuna Unità Organizzativa di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rapporti con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;

- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP e del Codice Etico del Gruppo ISP, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, derivanti da adempimenti di natura contrattuale con le controparti stesse, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione ovvero esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarlo al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/esecuzione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati e/o omettere informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle singole operazioni;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici e le controparti in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società o alle caratteristiche di prodotti/servizi finanziario-assicurativi;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i

parametri di mercato);

- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- mantenere rapporti con la rete distributiva eludendo valutazioni di professionalità, competenza, competitività, integrità e correttezza, nonché adottando procedure che conducano a condotte potenzialmente corruttive;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità, e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"* nelle loro varie tipologie, di reato di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di Influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.3 Stipula e gestione delle convenzioni tariffarie con il *network* sanitario

Premessa

Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nell'ambito delle attività di stipula e gestione delle convenzioni tariffarie con il *network* sanitario, ossia strutture

sanitarie e professionisti, a cui hanno accesso gli assicurati di Intesa Sanpaolo Protezione.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati anche a presidio delle attività esternalizzate presso *outsourcer* esterni, sulla scorta dei relativi accordi/contratti stipulati con tali soggetti.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, i relativi processi potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione" nelle loro varie tipologie, di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite"³¹. Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di "Corruzione tra privati", introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari e descritto nel Capitolo 7.3.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del processo

Il processo di stipula e gestione delle convenzioni tariffarie con il *network* sanitario si articola nelle seguenti fasi:

- selezione di nuove strutture sanitarie/professionisti da convenzionare direttamente o per il tramite di differenti Provider ai quali è stata esternalizzata l'attività;

³¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

- stipula e gestione delle convenzioni tariffarie e, ove necessario, modifiche del tariffario concordato con le strutture sanitarie/professionisti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - spetta all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, secondo il sistema delle deleghe e dei poteri, autorizzare preventivamente le decisioni relative alla gestione del *network* sanitario, ivi incluse le negoziazioni – in caso di nuovo convenzionamento – circa le condizioni contrattuali e, il nomenclatore tariffario in caso di convenzioni stipulate dall'*outsourcer*. Inoltre, nell'ambito dei poteri attribuiti all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, è prevista la facoltà di instaurare e promuovere *partnership* con gli erogatori sanitari, professionisti sanitari, i produttori di beni e servizi medicali;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di convenzionamento, con particolare riguardo alle attività di valutazione e individuazione di nuove strutture sanitarie/professionisti da convenzionare nonché di autorizzazione a procedere al convenzionamento;
- Attività di controllo in relazione all'adeguatezza della tariffa, nonché verifiche sulle strutture sanitarie / professionisti in fase di convenzionamento. In caso di convenzioni stipulate dagli *outsourcer*, inoltre:
 - l'Unità Organizzativa competente svolge attività di verifica in relazione alla reportistica periodica prodotta dagli *outsourcer* in relazione all'attività svolta ai fini della gestione del *network*;

- gli *outsourcer* sono tenuti a rispettare le previsioni di cui alla clausola contrattuale c.d. "clausola 231" presente all'interno del contratto di esternalizzazione;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le decisioni in merito alla gestione del *network* sanitario prevede l'utilizzo di sistemi informatici di supporto che garantiscono la tracciabilità delle informazioni elaborate. Le Unità Organizzative provvedono alla archiviazione della documentazione cartacea inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
 - ciascuna Unità Organizzativa di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di stipula delle convenzioni tariffarie con il *network* sanitario.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nell'attività di stipula e gestione di convenzioni tariffarie con il *network* sanitario, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve

immediatamente segnalare al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula/gestione delle convenzioni tariffarie nell'ambito dei rapporti con il *network* sanitario, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- le Unità Organizzative competenti devono effettuare verifiche, nel rispetto dei criteri di diligenza e professionalità, circa la struttura sanitaria da convenzionare per prevenire l'assunzione di eventuali rischi reputazionali da parte del Fondo stesso;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la

sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato)";

- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti in errore;
- chiedere o indurre - anche a mezzo di intermediari - esponenti degli Enti a trattamenti di favore.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.4 Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, ecc.) anche ai fini della gestione delle categorie protette;
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;

- gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, ecc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Agenzia Dogane e Monopoli, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con IVASS e/o altre Autorità di Vigilanza territorialmente competenti per l'esecuzione degli adempimenti in materia di segnalazioni obbligatorie e/o altri adempimenti periodici;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza anche estere, la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio, competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le Camere di Commercio per l'esecuzione di adempimenti connessi alla realizzazione di manifestazioni a premio (legge 449/97 art.19 – DPR 430/2001);
- gestione degli accertamenti assicurativi/finanziari.

Con riferimento alle Autorità di Vigilanza (es. IVASS, COVIP,), i soggetti interessati dal presente protocollo sono tenuti ad osservare altresì quanto previsto all'interno del protocollo per la *"Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza"* del paragrafo 7.2.2.7, in termini di responsabilità operative, principi di controllo e di comportamento.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, le predette attività potrebbero presentare occasioni per la commissione dei reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"*,

“Traffico di influenze illecite”³² e di “Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico”, “Favoreggiamento personale”, dei “Reati di contrabbando” e di “Trasferimento fraudolento di valori”.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo, siano conformi a quelli adottati da Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”.*

Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

³² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore o del soggetto che cede all'induzione indebita (per ottenere un vantaggio illecito) è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) i membri della Commissione dell'UE, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti dell'UE, i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'UE o del regime applicabile agli agenti dell'UE nonché le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee ed ai membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono l'UE; iii) i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa nonché i membri e addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; iv) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali purché, in quest'ultimo caso, il corruttore o il soggetto indotto persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad un'operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - nell'ambito di ogni Unità Organizzativa, i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione:
 - o sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima; nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici vengano intrattenuti da soggetti terzi, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali;
 - o operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento;
 - la gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al Responsabile della Unità

Organizzativa e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati, secondo le disposizioni presenti in normativa interna;

- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un meccanismo di *maker* e *checker*;
- Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, o su richiesta (ad esempio accertamenti bancari e richieste su operazioni finanziarie da parte della Guardia di Finanza), prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio.

In particolare:

- laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti o su richiesta (ad esempio richieste da parte della Guardia di Finanza) è conservata presso l'archivio della Unità Organizzativa di competenza;
 - il Responsabile dell'Unità Organizzativa, ovvero il soggetto aziendale all'uopo incaricato ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni

delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione ovvero esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi (professionisti, fornitori, ecc.) nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero nell'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i

contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari della Pubblica Amministrazione presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti, se appartenenti all'Unità Organizzativa interessata dall'ispezione; diversamente, laddove l'ispezione sia seguita dalle Unità Organizzative diverse da quella coinvolta alla verifica (quali, ad esempio: Personale e Organizzazione di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Legale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Funzioni Audit e Compliance) è prevista la partecipazione di un unico soggetto agli incontri con i Funzionari.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società o alle caratteristiche di prodotti/servizi assicurativi;
- chiedere o indurre - anche a mezzo intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni

dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;

- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili e obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, dal Codice Etico del Gruppo ISP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di influenze illecite"* che potrebbero derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con la Società.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.5 Gestione della formazione finanziata

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società e dell'*outsourcer* coinvolte nella gestione della formazione finanziata.

Attraverso la gestione della formazione finanziata la Società, laddove sussistano i presupposti, ricorre ai finanziamenti, sovvenzioni e contributi per la formazione concessi da soggetti pubblici nazionali ed esteri, tra i quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli concessi a valere su:

- Fondo Sociale Europeo (Finanziamenti alla formazione di occupati/disoccupati – Contributi comunitari Regionali e Provinciali);
- Fon. Dir. (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario);
- F.B.A. (Fondo Banche e Assicurazioni);
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese di assicurazione;
- Fondo nuove competenze.

Si precisa che, ad oggi, l'erogazione della formazione, inclusa quella finanziata con contributi pubblici, è eseguita da società del Gruppo oltre che esterne, in forza di apposito contratto di servizio, su indicazione dell'Unità Organizzativa della USCI a ciò preposta, responsabile dell'analisi dei fabbisogni formativi obbligatori, non obbligatori e richiesti dalle singole Unità Organizzative (*on demand*).

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico*

di influenze illecite"³³, "Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico", "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", di "Malversazione di erogazioni pubbliche", "Indebita percezione di erogazioni pubbliche", "Peculato", "Indebita destinazione di denaro o cose mobili altrui", "Turbata libertà degli incanti" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo".

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione iniziative finanziabili;
- predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente pubblico, corredata, laddove previsto, dal verbale di accordo sottoscritto con le competenti OO.SS.LL.;
- attuazione dei progetti finanziati;
- gestione dell'operatività delle iniziative finanziate;
- gestione delle risorse previste dai progetti/iniziative (economiche e tecniche, interne ed esterne);
- rendicontazione dei costi;
- raccolta della documentazione tempo per tempo richiesta dai Fondi per

³³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

l'attestazione dei costi sostenuti;

- gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore;
- gestione dell'introito del contributo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate, in coerenza con le prescrizioni dei Fondi stessi, nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere appositamente incaricati;
 - i soggetti che, nell'ambito della *"gestione della formazione finanziata"*, esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei rapporti con gli Enti finanziatori:
 - o sono individuati e autorizzati, ferme eventuali specifiche disposizioni dei Fondi, in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna o procura notarile, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
 - o operano esclusivamente nell'ambito del perimetro loro assegnato dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento;
 - le richieste di finanziamento/contributo sono sottoscritte dalla figura aziendale specificamente e formalmente facoltizzata in coerenza con le disposizioni dei Fondi, in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe; la

normativa interna illustra tali meccanismi autorizzativi, fornendo le indicazioni dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

- in caso di eventuale ricorso a consulenti esterni, il processo di attribuzione dell'incarico avviene uniformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella specifica sezione dedicata nel presente Modello (protocollo per *"la gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali"* di cui al paragrafo 7.2.2.8).

Fermo quanto previsto dal contatto di *outsourcing*, l'eventuale selezione di ulteriori consulenti avviene in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati;

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker* e *checker*. In particolare, le Unità Organizzative competenti attribuiscono, in funzione dei ruoli ricoperti da ciascun addetto, le attività operative e le attività di controllo da effettuare al fine di garantire la contrapposizione di ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie del processo della formazione finanziata ed i soggetti deputati alle attività di verifica;
- Attività di controllo da parte di ciascuna Unità Organizzativa competente ed in particolare:
 - verifica della coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive dei Fondi;
 - verifica della regolarità formale della documentazione da consegnare all'Ente per l'accesso al bando di finanziamento;
 - puntuale attività di controllo sul processo di rendicontazione delle attività formative inserite nei Piani formativi finanziati e delle spese connesse, attraverso:
 - o raccolta e verifica dei registri di presenza in coerenza con le disposizioni dei Fondi;
 - o raccolta della documentazione degli oneri aziendali dei dipendenti partecipanti / docenti, sulla base del corrispettivo orario calcolato a cura

dell'ufficio competente in considerazione delle matricole che hanno partecipato all'iniziativa;

- raccolta e verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa;
 - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione degli introiti;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: tutte le fasi di processo sono documentate, così come previsto dagli stessi bandi o atti equipollenti per l'ottenimento dei finanziamenti. In particolare:
 - ciascuna Unità Organizzativa coinvolta nell'ambito del processo della formazione finanziata, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di propria competenza, ivi inclusa quella trasmessa all'Ente finanziatore pubblico anche in via telematica o elettronica;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative, a qualsiasi titolo coinvolte nella attività di gestione della formazione finanziata, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere espressamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica

Amministrazione ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di richiesta / gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i programmi finanziati, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori/erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- chiedere o indurre - anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal

quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di ammissione al contributo ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;

- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società nell'ottenimento di contributi. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, e tutte le operazioni comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, dal Codice Etico del Gruppo ISP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"* nelle loro varie tipologie, e di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica

Amministrazione e dalla conseguente possibilità di facilitare/velocizzare l'iter istruttorio delle pratiche.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

I principi di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, ad ogni eventuale ulteriore processo aziendale concernente la richiesta e la gestione di contributi/incentivi pubblici a favore della Società concessi a qualsiasi altro titolo.

7.2.2.6 Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico, previdenziale e liquidativo) e degli accordi transattivi con Enti pubblici o con soggetti privati.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"* nelle loro varie tipologie³⁴, *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"*, *"Traffico di influenze illecite"*³⁵ e *"Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico"* nonché del reato di *"Induzione a non rendere dichiarazioni*

³⁴ Ivi compresa la "corruzione in atti giudiziari" (art. 319-ter comma 1, C.P.).

³⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"³⁶.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", descritti nel paragrafo 7.3.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo".

Descrizione dei Processi

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle Unità Organizzative competenti per materia, in coordinamento con l'Unità Organizzativa interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 - analisi, valutazione e produzione degli elementi probatori;
 - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;

³⁶ Tale reato, punito dall'art. 377-bis c.p., costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della L. 146/2006 può dar luogo alla medesima responsabilità anche se commesso in forma transnazionale. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, alla causa, in caso di contenzioso giudiziale;
- intrattenimento di rapporti costanti con gli eventuali professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- assunzione delle delibere per:
 - determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
 - esborsi e transazioni;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi inclusi quelli con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del

processo in capo a diverse Unità Organizzative della Società o del Gruppo a seconda che si tratti di profili giuridici di natura amministrativa, civile, penale, fiscale, giuslavoristica, previdenziale e liquidativa.

È inoltre previsto nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo:

- il sistema dei poteri e delle deleghe attribuisce all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e ai responsabili di specifiche Unità Organizzative l'autorizzazione a rappresentare la Società di fronte a qualsiasi magistratura di ogni ordine e grado nei limiti di impegno e di spesa predefiniti;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
 - è previsto il coinvolgimento di apposite Unità Organizzative, anche esternalizzate presso la USCI Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in caso di storni sugli importi precedentemente accantonati;
 - il conferimento degli incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'ambito dell'albo predisposto e approvato dall'Unità Organizzativa competente è autorizzato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale o da un suo delegato.
- Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le procedure aziendali prevedono adeguati livelli quantitativi oltre ai quali le singole transazioni devono essere autorizzate da funzioni diverse da quelle di *business* che hanno gestito la

relazione.

- Attività di controllo:
 - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
 - verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni che devono essere supportati da meccanismi di *maker* e *checker*;
 - verifica delle ragioni per le quali si addiviene o non si addiviene ad un accordo transattivo proposto da controparte o dalla Società;
 - verifica delle motivate ragioni per le quali, a fronte di un accordo raggiunto, se ne modificano le condizioni prima della definitiva sottoscrizione;
 - verifica se sono state effettuate delle indagini difensive con l'audizione delle persone informate sui fatti e in conformità a quanto previsto dalla normativa penale processuale³⁷;
 - verifica di inesistenza di alcun rapporto di parentela tra i magistrati incaricati e i consulenti scelti in ausilio per la pratica;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni

³⁷ Come noto, gli artt. 391-bis e seguenti c.p.p. disciplinano la materia delle investigazioni difensive, anche preventive (sub art. 391-nonies c.p.p.). Laddove la Società, anche tramite gli *outsourcers* delegati per l'istruttoria del sinistro, intenda prendere contatti con persone informate dei fatti, deve verificare se, per quanto a sua conoscenza, risulti pendente un procedimento penale a carico del proprio assicurato o se il proprio assicurato abbia sporto querela. In caso positivo, deve osservare tutte le cautele predisposte dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. per assumere le informazioni necessarie dalle persone informate sui fatti, che potranno essere assunte esclusivamente o dal difensore della Società, o da un sostituto del difensore o da un investigatore privato autorizzato o da un consulente tecnico, così come prevedono gli artt. 327-bis e 391-bis c.p.p. Laddove non si abbia contezza della pendenza del procedimento penale ma si intenda svolgere attività investigativa preventiva per l'eventualità che si instauri un procedimento penale, occorre analogamente procedere nel rispetto della normativa citata anche in materia di assunzione di informazioni da potenziali testimoni, così come prevede l'art. 391-nonies c.p.p. Tale disposizione, secondo la dottrina, riguarda sia l'attività investigativa preventiva svolta dal difensore del potenziale indagato sia l'attività investigative preventiva svolta dal difensore della persona offesa e del responsabile civile. In ogni caso, l'attività investigative può essere svolta solo dai soggetti sopra indicati ed elencati tassativamente dagli artt. 327 bis e 391 bis e seguenti c.p.p.

delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi, i contratti / lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; nei casi incarico a legali esterni diversi da quelli individuati nell'ambito dell'albo predisposto e approvato dall'Unità Organizzativa competente e comunque in deroga al tariffario con essi pattuito non è consentito riconoscere compensi che non

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione ovvero a esponenti apicali e/o a persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è vietato, al fine di favorire indebitamente interessi della Società, ed anche a mezzo di professionisti esterni o soggetti terzi:

- in sede di contatti formali o informali, o nel corso di tutte le fasi del procedimento:
 - avanzare indebite richieste o esercitare pressioni su Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
 - indurre chiunque al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
 - indurre - con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a tacere o mentire la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
 - influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso/arbitrato;

- in occasione di ispezioni/controlli/verifiche influenzare il giudizio, il parere, il rapporto o il referto degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante o della Polizia giudiziaria;
- chiedere o indurre - anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di soggetti della Pubblica Amministrazione, di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazione di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, dal Codice Etico del Gruppo ISP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione ; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione nelle loro varie tipologie, del reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" e di "*Traffico di influenze illecite*" che potrebbe derivare

dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Società.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.7 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"*, *"Traffico di influenze illecite"*³⁸ e *"Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza"* (art. 2638 del Codice Civile) di cui all'art. 25-ter del D. Lgs., annoverato fra i reati societari e descritto al paragrafo 7.3. del presente Modello.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza,

³⁸ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

tra le quali si citano a livello esemplificativo e non esaustivo:

- Banca Centrale Europea;
- Banca d'Italia;
- IVASS;
- EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*);
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM);
- COVIP;
- Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate).

I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo “*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*”.

Descrizione del Processo

Le attività inerenti alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni all'IVASS;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive;
- monitoraggio delle azioni di *remediation* e rendicontazione / informativa all'Autorità di Vigilanza attraverso la predisposizione periodica di report sintetici.

Le “Regole di Gruppo per la gestione dei rapporti con i Supervisor e le Autorità di Regolamentazione” di Intesa Sanpaolo individuano le Unità Organizzative della Società tenute ad assicurare il coordinamento delle comunicazioni con le Autorità e la coerenza trasversale delle stesse a livello di Gruppo Assicurativo (c.d. Struttura Pivot).

In ragione dell'oggetto/ambito del singolo contatto o della singola tematica, la Struttura Pivot ingaggia le Strutture responsabili (c.d. Owner Funzionali) per aspetti e contributi specifici per gli ambiti di competenza di volta in volta individuati. Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
 - ad eccezione delle visite ispettive, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono intrattenuti dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento o da soggetti dallo stesso appositamente incaricati tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
 - la normativa interna identifica, in via preliminare, i soggetti deputati alla gestione, in prima istanza, dell'eventuale visita ispettiva da parte di funzionari di un'Autorità di Vigilanza;
 - gli atti che impegnano la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
 - il riscontro ai rilevamenti delle Autorità è sottoposto, laddove previsto, all'approvazione e/o esame dei Comitati endoconsiliari competenti ed al

Consiglio di Amministrazione.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare:
 - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle Unità Organizzative della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza è redatta dalla Struttura Pivot con il supporto delle competenti Unità Organizzative e Societario Danni;
 - con riferimento alle visite ispettive, la Struttura Pivot avuta notizia dell'ispezione, avvisa la Funzione Audit ed i Responsabili delle Strutture interessate dalla visita ispettiva che, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuano le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società. Nei casi particolarmente rilevanti l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità;
 - le Funzioni/Uffici che redigono i documenti contenenti le informazioni da comunicare alle Autorità di Vigilanza, sono distinti dalle Funzioni/Uffici che controllano i contenuti dei documenti stessi e /o che provvedono all'inoltro (a titolo esemplificativo e non esaustivo il prospetto riepilogativo trimestrale sui reclami) o comunque le persone che redigono i documenti sono distinte da quelle che controllano i medesimi documenti e/o li inviano;
 - nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità di Vigilanza presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi il Referente individuato della Struttura PIVOT e il Responsabile dell'Unità Organizzativa oggetto di ispezione, se diverso dal Referente.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni

trasmesse alle Autorità di Vigilanza da parte dell'Unità Organizzativa interessata per le attività di competenza devono essere supportate da meccanismi di *maker* e *checker*;

- controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;
 - controlli automatici di sistema, con riferimento alle segnalazioni periodiche;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - è fatto obbligo a tutte le Unità Organizzative della Società, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta alle Unità Organizzative/Funzioni di Audit e Compliance, nonché Organizzazione e Processi digitali ISPA;
 - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica ed archiviata presso l'Unità Organizzativa di competenza;
 - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il personale dell'Unità Organizzativa interessata che ha presenziato alla visita ispettiva assiste il Funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal Funzionario stesso;
 - ad ogni visita ispettiva da parte di Funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza il Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata provvede a trasmettere alle Funzioni aziendali competenti copia del verbale rilasciato dal Funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza, il

Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata dall'ispezione od un suo delegato provvede alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa alle Funzioni aziendali competenti. La suddetta documentazione è archiviata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata dall'ispezione.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione ovvero esponenti della apicali e/o persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;

- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità di Vigilanza presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti laddove l'ispezione sia seguita da Unità Organizzative diverse da quella coinvolta dalla verifica (quali, ad esempio: Struttura Pivot e quelle competenti in materia di personale, organizzazione, legale e auditing) è sufficiente la presenza di una sola persona dell'Unità Organizzativa interessata, unitamente ad un'altra persona di una di dette Unità.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;
- chiedere o indurre - anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine ostacolare l'esercizio delle funzioni di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la

corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.8 Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi. Tra i beni vanno considerate anche le opere dell'ingegno di carattere creativo³⁹, mentre tra le prestazioni vanno ricomprese anche quelle a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, incarichi di mediazione, d'agenzia o di intermediazioni varie, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali (ad es. periti, carrozzerie, medici legali, avvocati) ovvero di consulenze e incarichi a soggetti terzi che, mettendo in contatto la Società con clientela potenziale o esistente, promuovono lo sviluppo delle attività della stessa nell'ambito di servizi finanziari e assicurativi o qualunque eventuale altra attività (c.d. *Business Introdurers*)⁴⁰.

³⁹ Ai sensi dell'art. 2575 del codice civile, le opere dell'ingegno di carattere creativo tutelate dal diritto d'autore sono quelle che appartengono alle scienze, alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì considerate e protette come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

⁴⁰ Non si considerano *Business Introdurers* i soggetti che svolgono attività di sviluppo commerciale o collocamento di prodotti/servizi del Gruppo Assicurativo e che sono soggetti a specifiche discipline o forme di vigilanza nelle proprie giurisdizioni (ad esempio le Banche e gli altri intermediari collocatori di prodotti d'investimento, i Consulenti Finanziari, gli Intermediari Assicurativi).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e *“Traffico di influenze illecite”*⁴¹.

Una gestione non trasparente del processo, infatti, potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi *“neri”* a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di *“Corruzione tra privati”* e di *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, descritti nel paragrafo 7.3.

Si intende inoltre prevenire il rischio di acquisire beni o servizi di provenienza illecita, e in particolare il coinvolgimento in altri reati al cui rischio potrebbe essere esposta l'attività della controparte (reati contro l'industria e il commercio, reati di ricettazione o riciclaggio, reati di contrabbando, reati in materia di violazione del diritto d'autore, reati di impiego di clandestini e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro⁴² ecc.).

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati da Intesa Sanpaolo Assicurazioni e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività eventualmente accentrate presso la USCI Intesa Sanpaolo Assicurazioni stessa sulla scorta dei relativi contratti di *outsourcing*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza,

⁴¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

⁴² Si vedano al riguardo il paragrafo 7.5 e il paragrafo 7.10.

oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo “*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*”.

Descrizione del Processo

L'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione e gestione del *budget*;
- gestione degli approvvigionamenti (ivi inclusi gli approvvigionamenti di materiali sanitari, quali, a titolo esemplificativo, i *wearable device*);
- gestione del ciclo passivo;
- gestione dei fornitori, ivi inclusi i fiduciari.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - ai sensi dello Statuto, il *budget* della Società è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna e di Gruppo Assicurativo illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri. La stipula, rinnovo o

modificazione dei contratti con *Business Introducers* deve essere approvata dal Responsabile munito di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere o struttura aziendale equivalente della Compagnia Assicurativa e/o Struttura Centrale di ISP preposta per i contratti gestiti in modalità accentrata;

- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti, ivi inclusi i fiduciari, avviene tra i nominativi selezionati in un apposito albo fornitori in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali. Tali soggetti devono garantire e su richiesta poter documentare anche con riferimento ai subappaltatori da loro incaricati:
 - o in relazione all'utilizzo di marchi o segni distintivi e alla commercializzazione di beni o servizi, il rispetto della disciplina in tema di protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore e, comunque, la legittima provenienza dei beni forniti ed il corretto espletamento delle pratiche doganali (ivi compreso il pagamento dei relativi diritti);
 - o in relazione ai lavoratori impiegati, il rispetto della disciplina in tema di immigrazione e la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori della Società – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato ad un preventivo assenso da parte dell'Unità Organizzativa della Società che ha stipulato il contratto;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai Responsabili delle Unità Organizzative per le quali è prevista l'assegnazione di un *budget* e delle relative facoltà di spesa o ai soggetti all'uopo incaricati; può essere negata a seguito di formale contestazione delle inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle predette Unità Organizzative. Le remunerazioni dei *Business Introducers* possono essere corrisposte nei tempi, misure e condizioni previsti dai contratti, senza possibilità di deroga; qualora sia contrattualizzato il rimborso delle spese sostenute dai *Business Introducers*, questo può avvenire solo dietro presentazione di completa e chiara documentazione giustificativa delle spese

ragionevolmente sostenute;

- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica Unità Organizzativa dedicata;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Unità Organizzativa interessata in ogni singola fase del processo:
 - verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
 - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti, (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata *due diligence* con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Politica Anticorruzione), ivi compreso il controllo a campione del rispetto delle sopra menzionate garanzie circa l'autenticità e la legittima provenienza dei beni forniti. e la regolarità dei lavoratori da loro impiegati;
 - verifica del rispetto delle norme di legge che vietano o subordinano a determinate condizioni il conferimento di incarichi di qualunque tipologia a dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici;
 - sono previsti specifici controlli con riferimento all'individuazione, alla gestione e alla rendicontazione dei fiduciari;
 - i rapporti con i *Business Introducers* devono essere regolati da contratti in forma scritta e prevedere la facoltà per la Società di risolvere anticipatamente secondo quanto previsto dalla Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Il Responsabile o struttura equivalente della Compagnia Assicurativa e/o Struttura Centrale di ISP preposta per i

contratti gestiti in modalità accentrata, deve tenere una ordinata traccia dei *Business Introdurers*, con indicazione dei volumi di affari procurati e delle remunerazioni corrisposte.

Per quanto concerne il conferimento di incarichi professionali e consulenze il cui svolgimento comporta un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio spese legali per contenzioso, onorari a professionisti per pratiche edilizie, spese per consulenze propedeutiche all'acquisizione di contributi pubblici, ecc.) i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dovranno:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo;
- verificare periodicamente il suddetto elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.

I rapporti con i *Business Introdurers* devono essere regolati da contratti in forma scritta e prevedere la facoltà per la Società di risolvere anticipatamente secondo quanto previsto dalla Politica Anticorruzione. Il dirigente apicale deve tenere una ordinata traccia dei *Business Introdurers*, con indicazione dei volumi di affari procurati e delle remunerazioni corrisposte.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa. La normativa interna determina in quali casi l'individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista deve avvenire attraverso una gara o comunque tramite l'acquisizione di più offerte;

- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenute ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi di fornitura/incarichi professionali deve contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto, analogamente a quanto avviene per il pagamento di forniture di beni solo se conformi a quanto contrattualizzato tra le parti;
- i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su un conto corrente intestato al fornitore/ consulente titolare della relazione;
- non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese

diverso da quello in cui è insediata la controparte o a un soggetto diverso dalla stessa.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- minacciare i fornitori di ritorsioni qualora effettuino prestazioni a favore o utilizzino i servizi di concorrenti della Società;
- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

promettere versare/offrire - anche a mezzo intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi dei regali di cortesia di modico valore), e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione

con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazione di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato).

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

I principi di controllo e di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, all'attività di concessione a terzi (*partner commerciali*) di spazi in locazione per la promozione e vendita di prodotti.

7.2.2.9 Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Società;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine della Società (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza e ospitalità, ecc.);

- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione e il potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali e organismi locali, ecc.).

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i relativi processi potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”*, nelle varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e *“Traffico di influenze illecite”*⁴³.

Sussiste altresì il rischio della commissione dei reati di *“Corruzione tra privati”* e di *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, descritti nel paragrafo 7.3.

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire interessi della Società ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Controllante Intesa Sanpaolo e dalla USCI Intesa Sanpaolo Assicurazioni e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività accentrate presso la USCI sulla scorta dei

⁴³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

relativi contratti di *outsourcing*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo

"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo".

Descrizione del Processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza hanno ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica

Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, etc.) provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro.

Tali beni sono acquisiti sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo *"Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali"*.

I processi di gestione delle spese per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione di società/organizzazioni cui destinare le elargizioni;

- effettuazione delle attività di *due diligence*⁴⁴ della Società;
- esame/valutazione dell'iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/ contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte della Società.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi e alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - gli omaggi o le altre utilità di valore superiore a 150 euro possono essere ammissibili in via eccezionale, in considerazione del profilo del donante o del

⁴⁴ Ricerca di informazioni rilevanti sull'Ente richiedente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo denominazione, natura giuridica e data di costituzione, sede legale e operativa (se diversa da quella legale) ed eventuale sito web, legale rappresentante ed eventuali notizie sulla sua reputazione, notizie sull'ente e sulle sue linee strategiche, sulla dimensione (numero dipendenti e/o collaboratori, numero di soci), sui principali progetti realizzati negli ultimi due anni nel settore di riferimento dell'iniziativa proposta, sintesi delle informazioni finanziarie relative ai bilanci approvati negli ultimi due anni, ecc.

beneficiario, nonché della natura dell'omaggio stesso⁴⁵, e comunque nei limiti della ragionevolezza, previa autorizzazione del Responsabile di livello gerarchico almeno pari a Responsabile di Area o Unità Organizzativa equivalente. I limiti di importo previsti, su base annua per gli omaggi e altre utilità, non si applicano alle spese di rappresentanza relative a eventi e forme di accoglienza ed ospitalità (inclusi pranzi, cene) che vedano la partecipazione di esponenti aziendali e personale della Società, purché strettamente inerenti al rapporto di affari o istituzionali e ragionevoli rispetto alle prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale comunemente accettate;

- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;

- Segregazione dei compiti: tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker* e *checker*;
- Attività di controllo:
 - la normativa interna definisce le modalità con le quali le erogazioni relative a beneficenze (ivi compresi i casi di adesione, effettuata con intento di liberalità, a fondazioni, associazioni e altri enti non aventi scopo di lucro, che comporti l'erogazione di fondi o impegni futuri in tal senso) e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di due diligence con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Politica Anticorruzione da parte dell'Unità Organizzativa. In particolare, è prevista l'analisi e la verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
 - verifica e approvazione di tutte le erogazioni da parte del Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata;

⁴⁵Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a situazioni in cui gli omaggi siano componenti di offerte a prevalente contenuto professionale, quali inviti a conferenze e seminari.

- verifica che le erogazioni complessive siano stabilite annualmente e trovino capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti;
- per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

Inoltre, i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dovranno:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logotipo della Società (quali biro, oggetti per scrivania, ecc.);
 - verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le Unità Organizzative interessate, di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni;

Principi di comportamento

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna e di Gruppo, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione. In particolare:

- la Società può effettuare beneficenze e sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Società e nel caso di beneficenze, tali enti non devono avere finalità di lucro;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza;
- i pagamenti devono essere riconosciuti esclusivamente su un conto corrente intestato all'ente beneficiario; non è consentito effettuare pagamenti in contanti, né pagamenti in un Paese diverso da quello dell'ente beneficiario o a un soggetto diverso dallo stesso⁴⁶.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza e sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti

⁴⁶ In materia di sponsorizzazioni, i pagamenti possono essere eseguiti a favore dell'eventuale Beneficiario Amministrativo indicato contrattualmente dallo Sponsee, ferma restando la *due diligence* anche su quest'ultimo.

umani, vivisezionistiche o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono essere destinatari di erogazioni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico che devono essere approvate dal Responsabile Anticorruzione;

- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo e della Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari- somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a, esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzione della Pubblica Amministrazione ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- promettere o versare/offrire - anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura -

direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparte o in relazione con la Società, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società;

- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza e il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette;
- dare in omaggio somme di denaro o strumenti assimilabili (quali carte regalo e buoni acquisto).

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.10 Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Il processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*" nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", "*Traffico di influenze illecite*"⁴⁷, nonché dei reati "*Corruzione tra privati*" e di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" (descritto nel paragrafo 7.3).

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del

⁴⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione formulata a vantaggio di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, e/o esponenti apicali e/o persone loro subordinate di società o enti controparti o in relazione con la Società o soggetti da questi indicati, volta ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società.

Sussiste altresì il rischio della commissione del reato di *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* .

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Controllante indiretta e dalla USCI e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività accentrate presso la Controllante indiretta e presso la USCI stessa sulla scorta dei relativi contratti di *outsourcing*.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- selezione del personale:
 - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - definizione del profilo del candidato;
 - reclutamento dei candidati;
 - effettuazione del processo selettivo;
 - individuazione dei candidati;
- formalizzazione dell'assunzione;

Qualora il processo riguardi personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie

protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro.

Resta nelle competenze delle Unità Organizzative della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni specificatamente facoltizzate l'istruttoria relativa alla selezione e assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo all'Unità Organizzativa competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Unità Organizzative interessate e le valuta in coerenza con il *budget* e i piani interni di sviluppo;
 - autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente facoltizzato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - l'assunzione dei candidati individuati come idonei e per i quali è stata fornita autorizzazione all'inserimento viene effettuata, dalla competente struttura della USCI Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in coordinamento con le competenti Strutture della Controllante Intesa Sanpaolo.
- Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo. In particolare, l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a Unità Organizzative diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale.

- Attività di controllo:
 - compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
 - l'assunzione deve essere preceduta da un'adeguata *due diligence* con particolare riguardo a quanto stabilito alla Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella *standard* ad esempio testi, *application form*, contratto di lavoro, ecc.) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché eventualmente le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione ovvero di esponenti apicali e/o di persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società di cui

dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalare al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo. 4.1;

- la selezione deve essere effettuata tra una rosa di candidati, salvo il caso di personale specialistico qualificato, di categorie protette ovvero di figure destinate a posizioni manageriali;
- la valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza in relazione al ruolo per il quale avviene l'assunzione;
- qualora il processo di assunzione riguardi:
 - personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro;
 - lavoratori stranieri, il processo dovrà garantire il rispetto delle leggi sull'immigrazione del Paese ove è sita l'Unità Organizzativa di destinazione e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
 - ex dipendenti pubblici, il processo dovrà garantire il rispetto dei divieti di legge;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito - anche a mezzo di intermediari - a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzioni di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparti o in relazione con Società ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Società.

Tali principi si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante indiretta, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.11 Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale

Premessa

La gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale - intendendosi per tale l'insieme di beni mobili e immobili ai sensi del D. Lgs. 42/2004⁴⁸ - riguarda qualunque tipologia di attività svolta dalle Unità Organizzative della Società finalizzata alla valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare - di proprietà ed in locazione - nonché alla valorizzazione, valutazione degli interventi e gestione del patrimonio culturale della Società. È incluso l'eventuale impiego per finalità sociali e/o culturali dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare e culturale della Società, così come regolamentato dalla specifica normativa interna.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"*, *"Traffico di influenze illecite"*⁴⁹, nonché dei reati di *"Corruzione tra privati"* e *"Istigazione alla corruzione tra privati"*, descritti nel paragrafo 7.3, nonché dei reati di *"Riciclaggio"*, *"Ricettazione"*, *"Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"* e *"Autoriciclaggio"* descritti nel paragrafo 7.5.

Una gestione non trasparente del processo relativo alla gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (ex artt. 10 e 11) e paesaggistici (immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge).

⁴⁹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

esponenti della Pubblica Amministrazione e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società o enti controparti non pubbliche o in relazione con la Società al fine di favorire interessi della stessa.

Sussiste altresì il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei reati di *"Furto di beni culturali"*, *"Appropriazione indebita di beni culturali"*, *"Importazione illecita di beni culturali"*, *"Uscita o esportazione illecite di beni culturali"*, *"Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"*, *"Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici"*, *"Contraffazione di opere d'arte"*, *"Ricettazione di beni culturali"*, *"Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"*, *"Riciclaggio di beni culturali"* e *"Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"*, descritti nel paragrafo 7.6.

Le Unità Organizzative della Società incaricate della gestione della documentazione ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo *"Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione"*.

Quanto definito da presente Protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del Processo

L'attività di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società si articola nei seguenti processi:

Gestione patrimonio immobiliare:

- gestione amministrativa e contabile degli immobili;
- gestione dei contratti di locazione / comodato;
- gestione delle spese di proprietà e degli oneri fiscali;
- individuazione e selezione delle opportunità di investimento / disinvestimento;
- acquisizione e vendita degli immobili;
- ottimizzazione del patrimonio immobiliare corrente;
- pianificazione immobiliare di lungo periodo;
- progettazione, manutenzione ed esecuzione lavori.

Gestione del patrimonio culturale (Beni mobili e beni immobili e apparati decorativi soggetti a tutela⁵⁰):

- acquisizione dei beni rivenienti da operazioni societarie (fusioni, incorporazioni), donazioni, acquisto sul mercato;
- gestione contratti di prestito/locazione/comodato;
- cessione anche a titolo non oneroso;
- gestione delle attività inerenti alla ricognizione, al censimento, alla conservazione, alla manutenzione e dei connessi adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- gestione degli incidenti (smarrimento, sottrazione, deterioramento, danneggiamento, distruzione, uso improprio).

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:

⁵⁰Per quanto attiene ai beni immobili e apparati decorativi appartenenti al patrimonio culturale si richiamano altresì i processi sopraindicati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare.

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale:
 - o sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
 - o operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile della Unità Organizzativa di riferimento.
- tutte le deliberazioni relative alle compravendite, alle donazioni, alle cessioni a titolo oneroso, alle locazioni e alle concessioni in comodato, ai prestiti e cessione del diritto di superficie anche a titolo non oneroso spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare, le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker e checker*.
- Attività di controllo:
 - verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni di locazioni con riferimento alle condizioni espresse dal mercato o in conformità a quanto stabilito all'interno di una gara pubblica;
 - verifica della congruità del prezzo di compravendita dell'immobile rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima e/o esponenti apicali, e/o persone loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Società;

- effettuazione delle attività di *due diligence* sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni;
- verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita e, in particolare, verifica di coerenza tra compromesso / preliminare e contratto definitivo;
- redazione e aggiornamento dell'anagrafe delle locazioni e dei comodati in essere, con indicazione di dettaglio dei nuovi rapporti e di quelle oggetto di rinnovo nel periodo di riferimento;
- redazione e aggiornamento dell'anagrafe dei beni mobili appartenenti al patrimonio culturale e della documentazione classificata negli archivi storici;
- per i beni destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali oggetto di donazione, comodato, prestito, cessione a titolo non oneroso, locazione, vendita e cessione del diritto di superficie anche a titolo non oneroso:
 - o effettuazione della *due diligence* del beneficiario finalizzata a:
 - analizzare il tipo di ente e la finalità per la quale è costituito;
 - verificare l'affidabilità e la reputazione dell'ente, con particolare attenzione ai precedenti e/o alle imputazioni penali;
 - verificare la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per operare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile all'ente;
 - identificare eventuali rischi associabili al beneficiario;
 - o verifica che l'atto contenga idonee cautele contrattuali affinché il bene permanga per un congruo periodo di tempo nelle disponibilità del beneficiario e non se ne possa variare la destinazione d'uso e/o la finalità sociale e/o culturale;
 - o non necessità della verifica di congruità del canone o del prezzo rispetto alle condizioni di mercato;
- verifica per tutti i beni del patrimonio culturale oggetto di acquisizione dell'esistenza di:
 - o una perizia redatta da un esperto indipendente attestante la legittima provenienza e l'autenticità dei beni mobili culturali o della dichiarazione

della Sovrintendenza archivistica e bibliografica attestante l'interesse storico particolarmente importante dei beni archivistici;

- o una perizia per i beni immobili tutelati con l'indicazione dei vincoli diretti;
 - verifica al momento della cessione, anche a titolo non oneroso, ovvero della donazione dei beni del patrimonio culturale della Società, dell'esistenza della perizia o della dichiarazione della Sovrintendenza archivistica e bibliografica di cui al punto precedente, dell'ottenimento delle autorizzazioni previste, del corretto espletamento delle denunce alle Autorità competenti e del rispetto dei termini di prelazione a favore del Ministero o, nel caso della Regione o di altro ente pubblico territoriale interessato;
 - verifica, in caso di trasferimento all'estero di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Società, dell'esistenza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
 - verifica dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle Autorità competenti prima di procedere ad interventi sui beni soggetti a vincoli culturali o paesaggistici.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante inerente agli atti dispositivi (compravendite, locazioni, prestiti, cessioni anche a titolo non oneroso, donazioni e comodati) deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni atto dispositivo (compravendite, locazioni, prestiti, cessioni anche a titolo non oneroso, donazioni e comodati) è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale.

- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP e del Codice Etico del Gruppo ISP, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale della Società sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
- la concessione di beni destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali deve essere effettuata per sostenere iniziative di enti regolarmente costituiti ai sensi di legge senza finalità di lucro e che non contrastino con i principi etici della Società;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzione della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di un esponente apicale, o persona a loro subordinata di società controparti non di diritto pubblico o in relazione con la Società di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di

Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- la sottrazione, lo smarrimento, il deterioramento, il danneggiamento, la distruzione e l'uso improprio - oppure tale da recare pregiudizio alla loro conservazione - dei beni del patrimonio culturale della Controllante, della USCI e/o della Società devono essere immediatamente comunicati secondo quanto previsto dalla normativa interna.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- creare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- promettere o concedere beni immobili e beni culturali – anche a mezzo di intermediari - a Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche, a

soggetti da questi ultimi indicati a condizioni diverse da quelle di mercato, fatti salvi i casi di concessione di beni destinati a iniziative con finalità sociali e/o culturali così come regolamentati dalla specifica normativa interna;

- promettere o concedere beni immobili e beni culturali a esponenti apicali, e/o persone a loro subordinate, di società controparti o in relazione con la Società ovvero a soggetti da questi indicati, al fine di favorire indebitamente il perseguimento di interessi della Società;
- concedere, nell'ambito di iniziative con finalità sociali e/o culturali, beni immobili e beni culturali a favore di enti coinvolti in vicende giudiziarie note, pratiche non rispettose dei diritti umani, vivisezionistiche o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente. Non possono essere destinatari di concessione di detti beni partiti e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club (ad esempio Lions, Rotary, ecc.), associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico che devono essere approvate dal Responsabile Anticorruzione;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, dal Codice etico del Gruppo ISP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di "Corruzione" nelle loro varie tipologie, di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e di "Traffico di influenze illecite" che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione, né dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società;

- trasferire all'estero beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Società senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Società.

Si evidenzia che detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo o da società terze.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.12 Gestione dei rapporti con i Regolatori

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con i Regolatori con potere di produzione normativa rilevante per la Società ed il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste, istanze. Rientrano altresì le attività di *advocacy* ovvero pareri/proposte/risposte a consultazioni su normative in corso di elaborazione o in essere. Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità di Vigilanza, in quanto Supervisors, si rinvia al protocollo 7.2.2.7.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati, di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* *"Traffico*

di influenze illecite"⁵¹.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti con:

- tutte le Istituzioni italiane ed estere, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Parlamento italiano e gli enti locali, il Governo, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'AGCM e il Garante per la protezione dei dati personali, Governi/Parlamenti esteri, Autorità di regolamentazione in Paesi rilevanti per le attività del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni;
- tutte le Istituzioni internazionali e multilaterali, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le Istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento Europeo), le *European Supervisory Authorities* ("ESAs"), la Banca Centrale Europea;
- le associazioni di categoria, i Gruppi di interesse, a cui la Società ed il Gruppo Intesa Sanpaolo partecipa, con o senza rappresentanti permanenti, al fine di instaurare – in coerenza coi principi a tutela della concorrenza – tavoli di confronto con gli altri *player* di mercato o gli *stakeholder* della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo stesso per l'elaborazione di pareri/proposte/risposte a consultazioni, su normative in corso di elaborazione o in essere.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con i Regolatori sia direttamente che

⁵¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

mediante terzi (consulenti, associazioni di categoria, i Gruppi di interesse) sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- contatto con l'ente;
- evasione di specifiche richieste / documenti di consultazione;
- produzione di specifiche istanze/*position paper*.

La Guida operativa "*Gestione Adempimenti e flussi informativi verso le Autorità di Vigilanza e gli Enti diversi*" individua le Unità Organizzative della Società tenute ad assicurare il coordinamento delle comunicazioni con le Autorità e la coerenza trasversale delle stesse a livello di Gruppo Assicurativo (c.d. Struttura Pivot).

In ragione dell'oggetto/ambito del singolo contatto o della singola tematica, la Struttura Pivot ingaggia le Strutture responsabili (c.d. Owner Funzionali) per aspetti e contributi specifici per gli ambiti di competenza di volta in volta individuati.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i rapporti con i Regolatori sono intrattenuti dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento, da soggetti individuati o autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito dal funzionigramma ovvero da soggetti individuati dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Struttura di riferimento tramite delega interna o procura notarile, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare, le attività *advocacy* sono svolte da strutture diverse rispetto a quelle direttamente interessate dalla normativa oggetto di analisi;
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza della documentazione trasmessa ai Regolatori da parte dell'Unità Organizzativa interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di *maker e checker*;
 - verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei fornitori e dei professionisti (l'avvio della relazione deve essere preceduta da un'adeguata *due diligence* con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Politica Anticorruzione).
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le fasi principali del processo devono risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica, inerente alla gestione dei rapporti con i Regolatori.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con i Regolatori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto appartenente ai Regolatori e, più in generale alla Pubblica Amministrazione, di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1;
- il personale deve fornire ai Regolatori informazioni veritiere, corrette, accurate, aggiornate e non fallaci, avendo cura di differenziare i fatti dalle eventuali opinioni ed evitando di rappresentare le informazioni in modo tale da dare luogo, anche in via potenziale, a confusioni, fraintendimenti o errori da parte degli stessi;
- il personale deve manifestare in modo non equivoco e preliminarmente ogni conflitto di interessi – attuale o anche solo potenziale – con i Regolatori;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei rapporti con i Regolatori e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a fornitori di servizi eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori di servizi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato

considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero ad omettere informazioni dovute o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – ai rappresentanti dei Regolatori e, più in generale, ai soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, dal Codice Etico del Gruppo ISP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, di *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* e di *“Traffico di influenze illecite”* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate ai Regolatori e, più in generale, alla Pubblica

Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.2.2.13 Gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Società

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nelle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Società aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Partenariati estesi;
- Centri Nazionali;
- European Digital Innovation Hub (EDIH);
- Progetti Europei.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *“Corruzione contro la Pubblica Amministrazione”* nelle loro varie tipologie, *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*, *“Traffico di influenze illecite”*⁵², *“Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico”*, *“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”*, *“Malversazione di erogazioni pubbliche”*, *“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”*, *“Peculato”* e *“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”*.

⁵² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore, istigatore o del soggetto che cede all'induzione indebita è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni o degli organi dell'UE, degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'UE; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo

“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- abilitazione alla rendicontazione e gestione del personale coinvolto nei progetti;
- raccolta e caricamento della documentazione ai fini della rendicontazione;
- monitoraggio e gestione dei fondi accreditati.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che, nell'ambito delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Società, esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali nei rapporti con gli Enti finanziatori:
 - o sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento, tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
 - o operano esclusivamente nell'ambito del perimetro loro assegnato dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento;

- le richieste di contributo sono sottoscritte dalla figura aziendale specificamente e formalmente facoltizzata in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe; la normativa interna illustra tali meccanismi autorizzativi, fornendo le indicazioni dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti, volta a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker* e *checker*. In particolare, le Unità Organizzative competenti attribuiscono in funzione dei ruoli ricoperti da ciascun addetto, le attività operative e le attività di controllo da effettuare al fine di garantire la contrapposizione di ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie del processo ed i soggetti deputati alle attività di verifica.
- Attività di controllo da parte di ciascuna Unità Organizzativa competente ed in particolare:
 - verifica della presenza delle lettere di incarico del personale coinvolto nei progetti ed abilitato alla rendicontazione, e del loro corretto caricamento laddove previsto.;
 - verifica della documentazione ricevuta dalle Unità Organizzative coinvolte nel progetto oggetto di rendicontazione;
 - verifica del corretto caricamento e trasmissione della documentazione nella piattaforma ministeriale di riferimento o nel portale della Commissione Europea;
 - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione delle agevolazioni.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali: tutte le fasi di processo sono documentate. In particolare, ciascuna Unità Organizzativa coinvolta nell'ambito della gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Società, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di propria competenza, ivi inclusa quella trasmessa all'Ente finanziatore pubblico anche in via telematica o elettronica.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative, a qualsiasi titolo coinvolte nella attività di gestione delle attività di rendicontazione ai fini dell'incasso di contributi/incentivi pubblici a favore della Società, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e della Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni.

In particolare:

- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere espressamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella predisposizione delle pratiche di richiesta / gestione del finanziamento o nella successiva esecuzione di attività connesse con i programmi finanziati, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità

del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori/erogatori in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- chiedere o indurre – anche a mezzo di intermediari - i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito al fine di influenzare impropriamente la decisione di accoglimento delle domande di ammissione al contributo ovvero turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare/offrire – anche a mezzo di intermediari - somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a soggetti della Pubblica Amministrazione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società nell'ottenimento di contributi. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, e tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di

un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità, e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di *"Corruzione contro la Pubblica Amministrazione"*, nelle loro varie tipologie, di *"Induzione indebita a dare o promettere utilità"* e di *"Traffico di influenze illecite"* che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di facilitare/velocizzare l'iter istruttorio delle pratiche.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3 Area sensibile concernente i reati societari

7.3.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25-ter del Decreto contempla quasi tutti i reati societari previsti dal Titolo XI del Codice Civile o di altre leggi speciali, che sono qualificabili come reati generali, in quanto non specificamente riferibili all'esercizio dell'attività assicurativa⁵³.

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale o societarie, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi e al mercato in generale. Per quanto concerne le fattispecie criminosi che si riferiscono ai documenti contabili e ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Società risulta destinataria di una disciplina di Vigilanza propria (controllo dei contenuti, della correttezza e della veridicità dei bilanci, della loro revisione, di comunicazioni sociali e informazioni contabili, e circa modalità e limiti di partecipazioni societarie) ai fini della specifica vigilanza prudenziale di solvibilità e della vigilanza pubblicistica di settore.

Si elencano qui di seguito le fattispecie richiamate dall'art. 25-ter del Decreto.

⁵³ L'art. 25-ter è stato modificato dalla:

- L. n. 190/12, che ha aggiunto il riferimento al nuovo reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635, comma 3, del Codice Civile, con decorrenza dal 28 novembre 2012;
- L. n. 69/15, che ha eliminato per i reati societari i riferimenti a condizioni di responsabilità degli Enti in parte diverse da quelle ordinarie e ha riformato i reati di "False comunicazioni sociali", con decorrenza dal 14 giugno 2015.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)****False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Questi reati, anche con riferimento alle società quotate, si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori e al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; tali reati si realizzano altresì attraverso l'omissione, con la medesima intenzione, di informazioni sulla stessa situazione la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di false comunicazioni sociali è punibile anche qualora i fatti siano di lieve entità, ai sensi dell'art. 2621-bis c.c.);
- la Legge n. 262/2005 ("Legge sul risparmio") ha esteso il novero dei soggetti che possono commettere i reati di cui agli artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c. ai "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari".

Nel caso degli operatori assicurativi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il reato oggetto può verificarsi nell'ambito dello svolgimento delle attività di predisposizione dei modelli di calcolo attuariale ovvero di quantificazione dell'ammontare delle riserve tecniche (civilistiche o c.d. Solvency II) o, ancora, ad esempio, attraverso il contributo alle attività di patologica configurazione dei

parametri di sistema da cui si generano i valori attuariali che alimentano l'applicativo di contabilità piuttosto che nella valorizzazione delle riserve tecniche di bilancio. Il reato di false comunicazioni sociali, anche di lieve entità, potrebbe configurarsi attraverso la manomissione di valori nei sistemi (o dei sistemi stessi) che generano la contabilità o che alimentano gli applicativi specifici per la generazione del bilancio, sebbene in concreto sembrano difficilmente realizzabili considerati i controlli della vigilanza assicurativa e finanziaria. È altresì ipotizzabile il reato di false comunicazioni sociali qualora la nota integrativa al bilancio di esercizio non evidenzia l'eventuale intervenuto mutamento dei metodi di calcolo attuariali adottati ed il conseguente impatto economico sul risultato di esercizio.

In ogni caso, la condotta è sanzionata penalmente quando risulta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a concretamente indurre i destinatari in errore.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate⁵⁴:

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto ⁵⁵

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D. Lgs. n. 39/2010)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei

⁵⁴ Alle società quotate in un mercato regolamentato nazionale o dell'UE sono equiparate le società che le controllano, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione in detti mercati o che sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

⁵⁵ Si veda l'art. 2621-bis del Codice civile che prevede pene inferiori se i fatti sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, oppure se i fatti riguardano le piccole società non sottoponibili a procedura fallimentare. In quest'ultimo caso il reato è procedibile solo a querela. Inoltre, l'art. 2621-ter del Codice civile richiama l'applicabilità dell'art. 131-bis del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; concerne la revisione di determinati enti qualificati dal predetto Decreto "di interesse pubblico" (tra cui le società quotate, gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, le banche, alcune imprese di assicurazione, le SIM, le SGR, le SICAV, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B.); è commesso per denaro o per altra utilità; è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione. Soggetti attivi sono in primis i Responsabili della società di revisione (reato proprio). È altresì prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto. Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti⁵⁶.

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite

⁵⁶ L'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2624 c.c., che in origine prevedeva questo reato, nonostante l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta. Difatti:

- la L. n. 262/2005 introdusse l'art. 174-bis del T.U.F. che puniva con un'autonoma fattispecie le falsità nella revisione delle società quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;
- sia l'art. 2624 c.c., sia l'art. 174-bis del T.U.F. a seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti, sono stati abrogati e, a decorrere dal 7.4.2010, le falsità nella revisione sono punite dalla nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010.

Tale evoluzione ha fatto sorgere seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli Enti per le condotte in questione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del D. Lgs. n. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli Enti.

ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c.⁵⁷, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti.

Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, mediante azioni od omissioni, volte ad impedire lo svolgimento di controlli da parte dei soci o del Collegio Sindacale.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene nel concreto sembri difficilmente realizzabile considerato il controllo della Vigilanza assicurativa e finanziaria.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato (contravvenzione) è ipotizzabile per il settore assicurativo, sebbene di non facile realizzazione dato il controllo della Vigilanza assicurativa.

⁵⁷ L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. A seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del D. Lgs. n. 39/2010, in vigore dal 7.4.2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico. Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che il reato di impedito controllo nei confronti della società di revisione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota 44.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato (contravvenzione) è difficilmente ipotizzabile per il settore assicurativo dati il controllo e l'autorizzazione della Vigilanza assicurativa.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione (nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico) di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di Amministratore Delegato non si astiene dal compiere l'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il reato (delitto) non è facilmente ipotizzabile per il settore assicurativo, dati il controllo e l'autorizzazione della Vigilanza assicurativa.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, ma, investendo il caso di liquidazione volontaria o coatta, non rileva in questa sede.

Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.).**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 263-bis comma 1, c.c.).**

Integra il reato di "*Corruzione tra privati*" la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, e degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell'ambito di una società o di un altro ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che, - anche per interposta persona, per sé o per altri - sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono invece del reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" chi fa un'offerta o promessa che non venga accettata, o gli esponenti di società o enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata⁵⁸.

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti, (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesse nell'interesse della società/ente al quale il corruttore appartiene⁵⁹.

Entrambi i reati sono perseguibili d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

È punito con la reclusione chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie di reato si riferisce alla condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

⁵⁸ Il reato di istigazione sussiste solo se l'offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una società o in un ente. Non integrano l'istigazione le medesime condotte commesse da/dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive.

⁵⁹ La riforma del reato di "*Corruzione tra privati*" e l'introduzione del reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" sono state disposte dal D. Lgs. n. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L'inserimento anche degli enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, si pensi al caso della speculazione sull'alterazione del prezzo di azioni o quote di società di assicurazione determinata da diffusione di notizie false o da operazioni simulate o da altri artifici, escludendo invece la fattispecie bancaria.

Per l'ipotesi di condotte riferite a emittenti strumenti quotati o per i quali sia stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato restano applicabili le sanzioni in materia di abusi di mercato e la connessa responsabilità amministrativa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di reato può astrattamente conoscere un numero notevole di occasioni applicative se rapportata al settore assicurativo e alle Autorità pubbliche di vigilanza che vi operano (IVASS).

Falso in prospetto (art. 173-bis del D. Lgs. 58/1998)

L'art. 173-bis del D.Lgs. 58/98 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei

documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Tale fattispecie attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli Enti⁶⁰.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce la condotta di chi, nell'ambito di un'operazione di fusione transfrontaliera, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio che vi provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione dopo aver verificato il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione societaria.

7.3.2 Attività aziendali sensibili

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;

⁶⁰ L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 continua tuttora a richiamare l'art. 2623 c.c., che in origine prevedeva questo reato. La L. n. 262/2005 abrogò la norma e introdusse l'attuale fattispecie di falso in prospetto di cui all'art. 173-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Poiché l'art. 25-ter non è stato conseguentemente modificato, sembra potersi affermare che il reato di falso in prospetto non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione citata nella nota 44.

- Gestione dell'informativa periodica;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Nei paragrafi successivi, si riportano per le prime tre sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime, precisando che, con particolare riferimento al reato di *"Corruzione tra privati"*, trattandosi di fattispecie a potenziale impatto trasversale su tutte le attività della Società, si rimanda altresì alle attività sensibili già oggetto dei seguenti protocolli in quanto contenenti principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione al reato suddetto:

- *"Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione"* (paragrafo 7.2.2.4);
- *"Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione"* (paragrafo 7.2.2.1);
- *"Gestione dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione"* (paragrafo 7.2.2.2);
- *"Stipula delle convenzioni tariffarie con il network sanitario"* (paragrafo 7.2.2.3);
- *"Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi"* (paragrafo 7.2.2.6);
- *"Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali"* (paragrafo 7.2.2.8);
- *"Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni"* (paragrafo 7.2.2.9);
- *"Gestione del processo di selezione e assunzione di personale"* (paragrafo 7.2.2.10);
- *"Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale"* (paragrafo 7.2.2.11).

Relativamente, all'attività sensibile *"Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza"* si rimanda al protocollo di cui al paragrafo 7.2.2.7, avente la specifica

finalità di prevenire, ai reati di “*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*”, nelle loro varie tipologie, anche il reato societario di cui all'art. 2638 c.c.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da outsourcer esterni.

7.3.2.1 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli Organi e le Unità Organizzative della Società coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione in occasione di verifiche e di controlli svolti in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di “*Impedito controllo*”, ai sensi dell'art. 2625 del codice civile nonché dei reati di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010 (per quanto concerne la fattispecie di false relazioni o comunicazioni da parte dei responsabili della revisione, commessa in concorso con gli organi della società sottoposta a revisione) e all'art. 29 del medesimo Decreto (concernente la fattispecie di impedimento od ostacolo alle attività di revisione legale), che – nonostante il principio affermato dalla Corte di Cassazione e di cui si è dato conto nel precedente paragrafo 7.3.1. – vengono comunque tenuti in considerazione ai fini del presente protocollo.

Limitatamente alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione, sussiste altresì il rischio della commissione del reato di “*Corruzione tra privati*” e “*Istigazione alla corruzione tra privati*”, introdotti dalla L. 190/2012 tra i reati societari e descritti nel paragrafo 7.3.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza,

oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo

“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”.

Descrizione del Processo

Nell'ambito dell'attività di verifica propria del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare, i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono intrattenuti dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di *maker* e *checker*;
- Tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale – per il tramite dell'Organismo di Vigilanza - nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo;

- Tempestiva e completa evasione, a cura delle Unità Organizzative competenti, delle richieste di documentazione specifica avanzate dalla Società di Revisione nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna Unità Organizzativa ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori;
- Tempestiva e completa messa a disposizione della Società di Revisione, da parte delle Unità Organizzative interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale;
 - verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto per la predisposizione delle *Representation Letter* con firma delle stesse da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione rilasciate alla Società di Revisione;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei

rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale – per il tramite dell'Organismo di Vigilanza - e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da qualunque dei suoi membri nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna Unità Organizzativa è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- ritardare senza giusto motivo o omettere l'esibizione di documenti/la comunicazione di dati richiesti;

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3.2.2 Gestione dell'informativa periodica

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo di predisposizione dei documenti in oggetto potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "*False comunicazioni sociali*", così come disciplinato agli artt. 2621, 2621-bis e 2622 del Codice Civile nonché i reati tributari, definiti nel paragrafo 7.12 (Area sensibile concernente i reati tributari).

Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati di "*Corruzione contro la Pubblica Amministrazione*", nelle loro varie tipologie, "*Induzione indebita*", "*Corruzione tra privati*" e "*Istigazione alla corruzione tra privati*", nonché i reati di "*Riciclaggio*" e "*Autoriciclaggio*".

Il processo di predisposizione dei documenti in oggetto è governato secondo linee guida declinate dal Regolamento di Intesa Sanpaolo, approvato dall'Organo di Gestione con parere favorevole dell'Organo di Controllo, in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed in particolare dall'art. 154-bis del T.U.F., che ha qualificato normativamente la figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" ("Dirigente Preposto") prevedendo specifiche responsabilità funzionali a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. Al riguardo, le "Linee guida di governo amministrativo finanziario" di Intesa Sanpaolo descrivono il ruolo di indirizzo e coordinamento di Intesa Sanpaolo sulle società del Gruppo che prevedono nel loro Modello organizzativo una Unità di Governance amministrativo finanziaria locale, tramite l'introduzione in ciascuna società della figura del Responsabile Preposto alla redazione dei documenti contabili ("Responsabile Preposto"), a riporto funzionale del Dirigente Preposto di Intesa Sanpaolo.

Le "Linee guida di governo amministrativo finanziario" di Intesa Sanpaolo, definiscono i principi di riferimento, i ruoli e le responsabilità attribuite alle Unità Organizzative della Società in relazione al processo afferente il presente protocollo, di cui deve intendersi parte integrante. Tale documento prevede, in particolare, che le procedure sensibili ai fini dell'informativa finanziaria siano oggetto di formalizzazione e di verifica, al fine di pervenire alla valutazione della loro adeguatezza richiesta dal citato art. 154-bis del T.U.F.; tali procedure rappresentano pertanto le regole operative di dettaglio del presente protocollo. Oltre alle citate Linee Guida, concorrono e completano il governo e il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo, specifici documenti di governance e regole, tempo per tempo aggiornati, tra i quali si segnalano:

- le "Linee Guida per la Valutazione delle poste patrimoniali di bilancio di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita";
- le "Regole contabili di gruppo di ISP";

- la normativa in materia di Fair Value di Intesa Sanpaolo.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo

"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo".

Descrizione del Processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni e delle situazioni contabili infrannuali. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;
- Gestione del bilancio d'impresa, del bilancio consolidato del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni e del *reporting package* per il bilancio consolidato del Gruppo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali, inclusa la

valutazione delle singole poste;

- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni all'Unità Organizzativa responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - ogni singola Unità Organizzativa è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto, in particolare per quanto riguarda il passaggio a perdite;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
 - la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria nonché dei relativi controlli è affidata ad una specifica Unità Organizzativa a supporto del Responsabile Preposto, a riporto funzionale del Dirigente Preposto, come precedentemente indicati ed alla Funzione Audit nell'ambito dello svolgimento della sua attività;
- Segregazione dei compiti:
 - il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni

ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società prevede il coinvolgimento di distinte Unità Organizzative, operanti nelle diverse fasi del processo;

- è previsto il coinvolgimento di più soggetti, in base ai rispettivi limiti di impegno e di spesa stabiliti dal sistema dei poteri e delle deleghe, nell'attività di gestione e monitoraggio della riserva sinistri.

- Attività di controllo:

- le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole Unità Organizzative:
 - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le Unità interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - esistenza di controlli *maker* e *checker* attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
 - produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
 - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - monitoraggio, a cura di Unità Organizzative individuate dalla normativa interna, della gestione dei sinistri di importo più rilevante;
 - monitoraggio costante a cura di Unità Organizzative individuate dalla normativa interna della riserva sinistri e indicazione scritta delle ragioni per cui si procede al suo cambiamento;

- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
 - la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:
 - verifica del disegno dei controlli;
 - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
 - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
 - monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese;
 - la verifica di sufficienza, qualità e attendibilità dei dati utilizzati e delle ipotesi alla base del calcolo delle riserve, monitorando e verificando l'esistenza e l'adeguatezza di procedure e processi interni volti a garantire completezza e accuratezza dei dati sottostanti al calcolo effettuato;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - tutte le scritture di rettifica, effettuate dalle singole Unità Organizzative responsabili dei conti di propria competenza o dall'Unità Organizzativa deputata alla gestione del Bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna Unità Organizzativa coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
 - tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata

presso l'Unità Organizzativa deputata alla gestione del Bilancio e/o presso le Unità Organizzative coinvolte nel processo di redazione delle *disclosures*;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Società (bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali, ecc.) sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme contenute nelle "Linee Guida di governo amministrativo finanziario" di Intesa Sanpaolo e nelle procedure che disciplinano le attività in questione, norme tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile. In particolare:

- rappresentare i fatti di gestione in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nei dati aziendali allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dell'informativa periodica, ivi inclusa la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità

del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- omettere di dare adeguata informativa dei cambiamenti dei criteri attuariali di stima della riserva sinistri.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.3.2.3 Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nell'acquisto, nella gestione e nella cessione di partecipazioni – dirette o indirette, qualificate o non qualificate – al capitale di altre società, o in e ad altre forme di investimento/disinvestimento assimilabili all'assunzione/cessione di una partecipazione (quali ad esempio, prestiti obbligazionari convertibili o strumenti finanziari partecipativi) nonché di altri asset (ad esempio, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco).

In caso di ricorso a procacciatori d'affari si rinvia al paragrafo “7.2.2.8. Gestione

delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali" in merito ai Principi di Controllo applicabili ai *Business Introducers*.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il relativo processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei reati di *"Corruzione tra privati"*, *"Istigazione alla corruzione tra privati"* e *"Omessa comunicazione del conflitto di interessi"*, *"False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del processo

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- esame di fattibilità dell'operazione e/o individuazione delle opportunità di investimento;
- gestione dei rapporti precontrattuali e svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula del contratto (verifica adempimenti normativi, *due diligence*, ecc.);
- perfezionamento del contratto;
- gestione degli adempimenti connessi all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni (compresa la designazione di dipendenti come esponenti presso la società partecipata e le operazioni di fusione transfrontaliere) e altri asset.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in ogni fase del processo sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale tramite delega interna o procura notarile, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
 - gli atti e documenti che impegnano la Società devono essere sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri;
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in tema di partecipazioni; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo al fine di garantire tra le fasi del processo un meccanismo di *maker* e *checker*.
- Attività di controllo:
 - verifica dell'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla normativa interna mediante l'eventuale esecuzione di specifiche attività di *due diligence* (ad es. economico/finanziaria, contabile, legale, fiscale, ecc.) sull'impresa oggetto d'investimento ("*target*") e sulla controparte con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Politica Anticorruzione;
 - verifica che la delibera contenga i criteri di valutazione del prezzo dell'operazione secondo le prassi di mercato;
 - verifica del rispetto degli adempimenti legislativi e regolamentari (ad es. in tema di antiterrorismo);
 - verifica della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe delle partecipazioni in essere;
 - verifica del processo di valutazione periodica delle partecipazioni in essere nell'ambito della predisposizione del Bilancio d'impresa e del Bilancio

Consolidato;

- verifica in caso di fusioni transfrontaliere della correttezza e della completezza della documentazione da sottoporre al notaio per il rilascio del certificato preliminare;
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante dell'attività regolata dal presente protocollo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - ogni accordo/convenzione/contratto/altro adempimento funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni sottostanti all'istruttoria svolta per l'assunzione della partecipazione e alle scelte effettuate nell'attività di gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, ciascuna Unità Organizzativa è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica oggetto del presente protocollo.
- Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice

Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione. In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi e/o negoziali in sede pre-contrattuale, contrattuale e di gestione di rapporti partecipativi devono essere individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità medesima;
- la documentazione relativa ai contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset deve essere conforme alla normativa generale e speciale vigente per il settore di riferimento, anche mediante il ricorso al contributo consulenziale delle competenti funzioni aziendali e/o di professionisti esterni;
- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di denaro o altra utilità di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza, formulata da esponenti apicali, persone loro subordinate di società controparti aventi natura privatistica o in relazione con la Società, finalizzata al compimento o all'omissione da parte di questi di un atto contrario agli obblighi inerenti al proprio ufficio o agli obblighi di fedeltà e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura avente funzione di Audit ed al Responsabile Anticorruzione per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo. 4.1;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula e/o nella gestione dei contratti funzionali all'acquisto, gestione e cessione di partecipazioni ed altri asset, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità

del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

- il personale designato dalla Società in qualità di componente dell'organo amministrativo di una società partecipata è tenuto a comunicare a quest'ultima - nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c. - l'interesse che, per conto della Società ovvero per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, astenendosi dall'effettuare l'operazione se si tratta di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati e, in caso di fusioni transfrontaliere, rendere anche dichiarazioni false ovvero omettere informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi al fine di ottenere da parte di questi il compimento o l'omissione di un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi di fedeltà con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la sponsorizzazione o la beneficenza a favore di soggetti collegati, la corresponsione di incentivi in violazione della disciplina di riferimento e della normativa aziendale e, più in generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di

un utile per i soggetti predetti (es. applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP, dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo e dalla Politica Anticorruzione.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

I principi di controllo e di comportamento illustrati nel presente protocollo devono intendersi altresì estesi, per quanto compatibili, in caso di fusioni transfrontaliere che dovessero interessare la Società.

7.4 Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati transnazionali, i reati contro la persona, i reati in materia di frodi sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa

7.4.1 Fattispecie di reato

Premessa

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani. I settori bancario e assicurativo - e con essi la politica del Gruppo Intesa Sanpaolo - hanno da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alla prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario ed al contrasto al terrorismo, impegno questo che la Società assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso. Inoltre, nell'esercizio dell'attività assicurativa e finanziaria è di particolare evidenza il rischio di mettere a disposizione di clientela operante in settori inibiti dalla legge (ad esempio fabbricazione e commercio di mine anti-uomo e *cluster bomb*) e/o appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

Si dà atto che in base all'attuale assetto organizzativo della Società, le attività inerenti al contatto con la clientela, sono demandate quasi del tutto operativamente alle competenti Unità Organizzative del Gruppo, sulla scorta dei relativi accordi di distribuzione. Ciononostante, anche al fine di assicurare un'adeguata sensibilizzazione di tutto il personale, si riportano nel seguito i principi di controllo e di comportamento, applicati dalla Controllante Intesa Sanpaolo e dalla USCI Intesa Sanpaolo Assicurazioni e condivisi dalla Società, volti a garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza,

oggettività, e tracciabilità per la corretta attuazione del processo sotto descritto.

Si fornisce qui di seguito una sintetica esposizione delle categorie di fattispecie in questione.

I reati (delitti) di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), di fiancheggiamento materiale, nonché di istigazione e di apologia (art. 414, quarto comma, c.p.), non sembrano ipotizzabili per il settore assicurativo, considerato anche che esso è sottoposto al controllo e all'autorizzazione della Vigilanza assicurativa e che altrimenti occorrerebbe immaginare un'impresa di assicurazione costituita appositamente per il perseguimento di finalità terroristiche ed eversive.

* * *

Sezione I - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o

di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente⁶¹.

Si menzionano qui di seguito le principali fattispecie che possono venire in considerazione.

A) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale o da leggi penali speciali.

Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell'attività societaria, sono quelle concernenti il

"Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" (art. 270-quinquies.1 c.p.), la *"Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro"* (art. 270-quinquies.2 c.p.), la *"Partecipazione a prestiti a favore del nemico"* (art. 249 c.p.), il *"Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione"* (art. 289-bis c.p.) e il reato di cui all'art. 270-bis c.p., denominato *"Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"*. In particolare, tale ultima fattispecie punisce anche qualsiasi forma di finanziamento a favore associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione.

Si richiama inoltre l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

Accanto alle disposizioni del codice penale, vengono in considerazione i reati

⁶¹ L'art. 270-sexies c.p. considera connotate da finalità di terrorismo le condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare le Unità Organizzative politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali, nonché le altre condotte previste da convenzioni o da norme internazionali. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen. n. 39504/2008) l'espressione "eversione dell'ordine democratico" non può essere limitata al solo concetto di azione politica violenta, ma deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale, e quindi ad ogni mezzo di lotta politica che tenda al sovvertimento del sistema democratico e costituzionale esistente o alla deviazione dai principi fondamentali che lo governano.

previsti in leggi speciali attinenti alle più varie materie (ad. es. in materia di armi, di stupefacenti, di tutela ambientale, ecc.) nonché in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo (ad es. in tema di sicurezza della navigazione aerea e marittima, ecc.).

B) Delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.

Il richiamo a tale Convenzione operato dall'art. 25-*quater*, comma 4, del Decreto tende chiaramente ad evitare possibili lacune in quanto con essa si intende promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti in qualunque forma, destinati ad atti di terrorismo in genere o relativi a settori e modalità a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali (trasporti aerei e marittimi, rappresentanze diplomatiche, nucleare, ecc.).

* * *

Sezione II - Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-*ter* del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416-*bis* e 416-*ter*);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., commi 6 e 7);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola coscienza

partecipazione ad un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico-mafioso invece è commesso da chi propone o accetta la promessa di procurare voti con l'uso del metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Gli altri due tipi di associazioni criminali (art. 416, commi 6 e 7, c.p. e art. 74 D.P.R. n. 309/1990) sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone, di immigrazione clandestina, di traffico di organi, di

reati sessuali contro i minori nonché dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Alcuni di questi specifici reati-fine costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di un'associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorché il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di un'associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad un'associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il

reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5)

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa.

Anche in questo caso, come per il reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori finanziari con gli autori dei reati in questione o l'espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di anche solo indirettamente favorirli, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri reati, quali ad esempio il riciclaggio.

Per completezza, si fa presente che la Legge 220/2021 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" ha espressamente previsto il divieto del finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge prevede in particolare che gli intermediari abilitati che non osservino

detto divieto nonché le istruzioni emanate dagli organismi di vigilanza⁶² sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ovvero per le violazioni commesse nel loro interesse o vantaggio)⁶³.

* * *

Sezione III - Delitti transnazionali

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.

⁶² Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ed eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

⁶³ In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico di Intesa Sanpaolo S.p.A., ISP vieta di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali: (i) armi nucleari, biologiche e chimiche; (ii) bombe a grappolo e a frammentazione; (iii) armi contenenti uranio impoverito; (iv) mine terrestri antipersona.

Associazioni per delinquere previste dagli 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-ter del Decreto.

Reati in tema immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)⁶⁴

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. È però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa⁶⁵.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente

⁶⁴ I reati in tema di immigrazioni clandestine, anche se privi delle caratteristiche della transnazionalità, comportano la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore dell'art. 25-duodecies, comma 1-bis, del Decreto, introdotto dalla L. n. 161/2017.

⁶⁵ In sintesi: a) procurato ingresso o permanenza illegale di cinque o più persone; b) pericolo per l'incolumità delle persone trasportate; c) loro trattamento degradante; d) fatti commessi da tre o più persone concorrenti o con utilizzo di servizi di trasporto internazionali o di documenti falsi o illegalmente ottenuti; e) fatti commessi da chi è nella disponibilità di armi o di esplosivi.

dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'Ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del Decreto.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

* * *

Sezione IV - Delitti contro la persona

L'art. 25-*quiquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal Codice penale, col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: *"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"* (art. 600 c.p.), *"Prostituzione*

minorile" (art. 600-bis c.p.), *"Pornografia minorile"* (art. 600-ter c.p.), *"Detenzione o accesso a materiale pornografico"* (art. 600-quater c.p.), *"Pornografia virtuale"* (art. 600-quater.1 c.p.), *"Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"* (art. 600-quinquies c.p.), *"Tratta di persone"* (art. 601 c.p.), *"Acquisto e alienazione e di schiavi"* (art. 602 c.p.) e *"Adescamento di minorenni"* (art. 609-undecies c.p.).

Infine, si ricorda che l'art. 25-quater comma 1 dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Società in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Tra i reati di questa Sezione possono collocarsi anche i delitti di:

- *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto⁶⁶), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'ente per tale reato, attiguo al reato di sfruttamento di lavoratori clandestini illustrato nella precedente Sezione, è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti⁶⁷.
- *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* (art. 603-bis c.p., richiamato dall'art. 25-quinquies del Decreto⁶⁸), che punisce chi, approfittando dello stato

⁶⁶ L'art. 25-duodecies è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. 109/2012, in vigore dal 9.8.2012.

⁶⁷ Deve sussistere una delle seguenti circostanze: a) impiego di più di tre lavoratori irregolari; b) impiego di lavoratori irregolari minori in età non lavorativa; c) esposizione a situazioni di grave pericolo.

⁶⁸ Il richiamo dell'art. 603-bis è stato aggiunto all'art. 25-quinquies del Decreto dall'art. 6 della L.199/2016, in vigore dal 4.11.2016.

di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

- *"Razzismo e xenofobia"* (art. 604-bis, comma 3, c.p., richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto), che punisce l'incitazione, l'istigazione o la propaganda della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si basino sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio, di guerra o contro l'umanità.

* * *

Sezione V - Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa

L'art. 25-*quaterdecies* del Decreto richiama i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. In particolare, con il delitto di frode sportiva è punito chiunque al fine di falsare il risultato di una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti, o compie altri atti fraudolenti al medesimo scopo. Sono inoltre richiamati i delitti e le contravvenzioni in tema di esercizio, organizzazione, vendita di lotterie, di giochi e scommesse e di utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo in assenza o violazione delle prescritte autorizzazioni o concessioni.

* * *

7.4.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che siano posti in essere i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i reati di criminalità organizzata, i reati contro la persona, i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di

scommessa riguarda principalmente, nell'ambito dell'attività assicurativa della Società le attività di instaurazione dei rapporti con la clientela e con i fornitori di beni e servizi, nonché di trasferimento di fondi, attività che, ai fini della prevenzione dei reati in questione, si devono basare sul fondamentale principio dell'adeguata conoscenza della clientela. Tale principio rappresenta uno dei fondamentali requisiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le attività sopra illustrate sono le medesime nelle quali è più alto il rischio che si verifichino anche reati di riciclaggio. Pertanto, ai fini della prevenzione dei reati sopra illustrati, sono ritenuti idonei i principi di controllo e di comportamento individuati nel protocollo inerente al contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose. Inoltre, per quanto concerne i reati di:

- *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"*, si individua quale attività aziendale sensibile quella inerente alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, e *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, si individuano quali attività aziendali sensibili, per il primo quella inerente alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale e per entrambi quella delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti rispettivamente al paragrafo 7.5.2.1

"Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose", al paragrafo 7.2.2.6 *"Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi"*, al paragrafo 7.2.2.10 *"Gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale"* e al paragrafo 7.2.2.8 *"Gestione delle procedure acquisitive dei beni, dei servizi e degli incarichi professionali"*.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da *outsourcer* esterni.

7.5 Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

7.5.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (di seguito "Decreto antiriciclaggio") e il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109 e s.m.i., in attuazione di disposizioni comunitarie hanno rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - trattate al paragrafo 7.4 - o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste⁶⁹. Da ultimo, l'art. 25-*octies* è stato modificato aggiungendo il reato di autoriciclaggio⁷⁰.

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

⁶⁹ Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

⁷⁰ Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel Codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

Il Decreto 195/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha previsto l'ampliamento delle condotte illecite riconducibili ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che ora, in particolare, ricomprendono anche: i) i delitti colposi e ii) i reati "contravvenzionali", quest'ultimi a condizione che siano punibili con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-*octies*, ad esempio, un ambito in cui possono valutarsi ampliati i rischi per l'ente è quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Lgs. 81/2008).

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Poiché il "core business" della Società riguarda il ramo danni, sono applicabili esclusivamente i protocolli relativi al contrasto ai fenomeni di finanziamento al terrorismo e non quelli relativi ai fenomeni di riciclaggio.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienti da reato.

È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza da reato del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in

presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza da reato di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti assicurativi, la semplice stipula di un contratto sottoscritto con denaro di provenienza delittuosa potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio.

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e

648-bis (riciclaggio) c.p. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi reato dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza da reato. È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Considerazioni comuni ai reati

Oggetto materiale

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da reato, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, ecc.), anche i reati in materia fiscale

potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale). Anche i numerosi reati contravvenzionali⁷¹ previsti dal nostro Ordinamento (ad. es. nel codice penale, nel TUB, nel TUF, nelle normative su igiene e sicurezza sul lavoro e su ambiente e rifiuti) potrebbero costituire l'antefatto per la commissione di detti reati.

Condotta ed elemento soggettivo

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al reato che genera i proventi illeciti e che li riceva dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi.

Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel reato d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi. Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza da reato dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma - vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività

⁷¹ Inclusi, come detto nelle premesse, tra le condotte che possono costituire il presupposto per la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

d'impresa) – sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza da reato del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). Con riferimento all'operatività della Società va osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indici di anomalia o di comportamenti anomali descritti nei provvedimenti e negli schemi emanati dalle competenti Autorità (per quanto concerne gli intermediari finanziari, dalla Banca d'Italia e dall'UIF), potrebbe essere ritenuta, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atta far sorgere il dubbio della provenienza illecita del bene.

Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti

I reati della presente Area sensibile sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)⁷².

⁷² In ordine all'irrelevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p.; per l'irrelevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.

7.5.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio che si verifichino i reati di riciclaggio intesi in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), appare più marcato, nel circuito finanziario. Con riferimento al contesto assicurativo, tale rischio concerne:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti contrattuali con la clientela;
- la liquidazione delle polizze.

Ciò posto, con riferimento all'operatività della Società, il rischio assume connotati diversi e appare meno rilevante laddove si abbia riguardo all'impresa come "società", con riferimento a quelle aree in cui la società, anche a prescindere dallo svolgimento di attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio, assolve gli adempimenti contabili e fiscali. In tali ambiti difatti, sussiste una sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure, già imposti dalla normativa di settore (ad esempio D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 152/2006), al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Si evidenzia, altresì, che, nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili – quali la Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (paragrafo 7.2.2.6), la Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali (paragrafo 7.2.2.8) e Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni (paragrafo 7.2.2.9.) - sono previsti alcuni principi di controllo e di comportamento ispirati al medesimo criterio dell'attenta valutazione di fornitori, consulenti e controparti contrattuali in genere, nonché alla gestione degli adempimenti contabili e fiscali, principi che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati sopra illustrati.

Più in generale, tutti i protocolli del presente Modello, laddove tesi a prevenire la commissione di reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere

predisposti anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato. Si richiamano soprattutto i protocolli relativi alle Aree sensibili concernenti i reati societari - in particolare il protocollo sulla "*Gestione dell'informativa periodica*" (paragrafo 7.3.2.2) - i reati e illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato, i reati informatici.

Tutti i sopra menzionati protocolli si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime e si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da *outsourcer* esterni.

7.5.2.1 Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Premessa

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento per il contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Si intendono qui richiamate le vigenti disposizioni aziendali, e in particolare la "*Politica per il contrasto ai fenomeni di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi*" di Intesa Sanpaolo Protezione e la normativa interna e a livello di Gruppo Assicurativo in materia tempo per tempo vigente.

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità e riservatezza nell'esecuzione delle attività in oggetto. Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo

“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”.

Descrizione del Processo

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo, si rimanda ai seguenti ambiti di operatività:

- identificazione e conoscenza della clientela, dei soggetti per conto dei quali i clienti operano e, qualora ritenuto necessario, in funzione dei rischi delle controparti, valutandone il profilo di rischio e cioè la probabilità di esposizione al fenomeno di finanziamento del terrorismo tramite un'apposita procedura di profilatura. Particolare attenzione deve essere posta nel rilevare il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con i soggetti (persone fisiche e giuridiche) censiti in liste pubbliche emanate in ambito nazionale e internazionale (liste ONU, UE, OFAC ecc., di seguito tutte denominate per brevità “*Black List*”);
- valutazione dell'operatività disposta dalla clientela riguardante soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);
- *reporting* esterno indirizzato alle Autorità di Vigilanza e *reporting* interno ad esso finalizzato.

Le modalità operative per la gestione dei suddetti processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti. Tale normativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi sopra descritti, ove applicabile, si

basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - la normativa interna individua i soggetti e le Unità Organizzative responsabili dell'attivazione/gestione/controllo dei processi sopra descritti.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo al fine di garantire tra le fasi del processo un meccanismo di maker e checker. In particolare:
 - in relazione alle attività di monitoraggio dell'operatività volte ad individuare operazioni potenzialmente sospette, esistenza di una segregazione in base alla quale:
 - Il personale della Società, nello svolgimento delle rispettive funzioni - qualora rilevi uno o più elementi di sospettosità connessi all'operatività della clientela e ritenga gli stessi fondati – compila e firma l'apposita Scheda di Segnalazione di operazione sospetta di primo livello e la invia al proprio responsabile, dando così avvio all'iter di segnalazione;
 - il responsabile dell'Unità Operativa, ricevuta la segnalazione, effettua una prima analisi della stessa e, qualora ne ravvisi la necessità, firma e trasmette la scheda al Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - il Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette coadiuvato eventualmente dalla Funzione AFC di ISPA, effettua l'analisi della segnalazione e svolge autonomamente le necessarie indagini sull'operazione sospetta, disponendo l'inoltro o meno delle segnalazioni alla competente Autorità.
- Attività di controllo: il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si basa sulla:
 - verifica, in occasione del censimento del cliente e periodicamente, dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle specifiche “*Black List*”;
 - adozione di sistemi di controllo informatici atti ad impedire l'operatività

riguardanti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo descritto.
- Formazione: è prevista la sistematica erogazione di attività specificamente dedicate alla formazione continua dei dipendenti e dei collaboratori sui profili di rischio legati alla normativa contrasto al finanziamento del terrorismo.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di contrasto del finanziamento del terrorismo, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, le Unità Organizzative competenti sono tenute a:

- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa delle applicazioni utilizzate nelle attività di contrasto finanziario al terrorismo e comunque in tutte le attività che si basano sulla "adeguata conoscenza della clientela";
- verificare e garantire la diffusione all'interno delle Unità Organizzative della Società, rispettivamente, dei provvedimenti restrittivi - contenenti limitazioni

operative in specifici settori - emanati da UE, OFAC - e delle “*Black List*”

aggiornate, nonché l'adozione di procedure automatiche di rilevazione;

- garantire che l'operatività della clientela avvenga nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previsti dalle misure di embargo ovvero dalla disciplina relativa all'esportazione di determinate categorie di merci e/o materiali (es. merce duale, sostanze chimiche pericolose);
- dettagliare nell'ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente protocollo;
- nel caso di operazioni che interessino più Unità Organizzative ovvero diverse società del Gruppo, collaborare tra loro e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa e adeguata conoscenza del cliente e delle sue abitudini operative;
- assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l'addestramento del personale sulla normativa antiterrorismo ed embarghi e sulle finalità dalla stessa perseguite;
- diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento ed i relativi aggiornamenti.

Inoltre, tutti i dipendenti e collaboratori, attenendosi a quanto prescritto nelle procedure aziendali, devono:

- all'atto dell'accensione di rapporti continuativi procedere all'identificazione della clientela verificare l'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle “*Black List*”;
- dare avvio all'*iter* di segnalazione conformemente alla normativa interna quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di finanziamento del terrorismo;
- verificare l'eventuale censimento dei clienti nelle versioni aggiornate delle *Black List* e bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o

commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il finanziamento del terrorismo;

- inoltrare le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela.

I dipendenti della Società, incaricati di attività valutative o autorizzative previste dai processi in materia di contrasto ai fenomeni di finanziamento del terrorismo, devono esercitare la discrezionalità loro rimessa secondo criteri di professionalità e ragionevolezza. In caso di conflitti di interesse, anche potenziali, di ordine personale o aziendale devono:

- informare immediatamente il proprio superiore gerarchico della sussistenza del conflitto di interessi precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- astenersi dall'attività valutativa / autorizzativa, rimettendo la decisione al proprio superiore gerarchico o alla Struttura specificamente individuata nella normativa interna per l'evenienza. A titolo esemplificativo, possono ricorrere situazioni di conflitto di interessi qualora l'interesse personale interferisca (o appaia interferire) con l'interesse della Società o del Gruppo, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della posizione ricoperta in seno alla Società o al Gruppo.

È inoltre fatto divieto comunicare, anche in modo involontario, a terzi (inclusi i soggetti con i quali sussistono rapporti di familiarità diretta o stretti legami propri o dei propri congiunti) per ragioni diverse da quelle di ufficio, il contenuto delle attività valutative / autorizzative al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.6 Area sensibile concernente i reati contro il patrimonio culturale

7.6.1 Fattispecie di reato

Premessa

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e l'art. 25-duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*". Si descrivono di seguito le fattispecie di reato in questione.

Furto di beni culturali (articolo 518-bis c.p.)

È punito colui il quale si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter c.p.)

Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

È punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera

relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Viene punita la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È altresì punito:

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di

interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Viene punita la condotta di chiunque:

- al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti;
- mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi

altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

7.6.2 Attività aziendali sensibili

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio.

All'interno della Società il rischio di commissione di detti reati potrebbe configurarsi nella gestione del proprio patrimonio culturale, ad esempio, nel caso di ingresso/uscita di beni culturali dal territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.4. *"Gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione"*;
- al paragrafo 7.2.2.11 *"Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale"*;
- al paragrafo 7.5.2.1 *"Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose"*.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalle altre società del Gruppo, e/o outsourcer esterni.

7.7 Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

7.7.1 Fattispecie di reato

Premessa

Il T.U.F. prevede i reati di *“Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate”*, *“Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”* e di *“Manipolazione del mercato”*, disciplinati rispettivamente agli artt. 184 e 185.

Gli articoli 187-bis e 187-ter del T.U.F. medesimo prevedono gli illeciti amministrativi di *“Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”* e *“Manipolazione del mercato”* le cui condotte sono sostanzialmente identiche a quelle già penalmente punite dai due reati predetti.

La responsabilità dell'Ente nell'interesse del quale siano commesse le due condotte penalmente rilevanti è sancita dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-sexies) e per le due fattispecie di illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente discende dal T.U.F. (art. 187-quinquies) che rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del D. Lgs. n. 231/2001, salvo stabilire che per questi illeciti amministrativi la responsabilità dell'Ente sussiste in ogni caso in cui lo stesso non riesca a fornire la prova che l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo⁷³.

Si rammenta altresì che è riconducibile alla materia degli abusi di mercato in senso lato anche il reato di agiotaggio (collocato tra i reati societari: vedi supra paragrafo 7.3.1), avente ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

⁷³ Responsabilità analoga a quella dell'art. 187-quinquies del TUF è stata introdotta in materia di cripto-attività dal D. Lgs 129/2024 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'ente per violazioni dei divieti di cui agli artt. 89 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate), 90 (Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate) e 91 (Divieto di manipolazione del mercato) del Regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. MiCAR). Per “cripto-attività” s'intende una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga (art. 3, paragrafo 1 punto 5).

Le predette norme mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

È opportuno ricordare che le imprese di assicurazione non rientrano nella categoria degli intermediari finanziari (c.d. soggetti abilitati) come individuati dall'art. 1 del T.U.F. e vengono parificate a questi esclusivamente in casi specifici, nei quali una serie di operatori economici è tenuta all'adempimento di vari oneri per il contrasto, a livello finanziario, di determinate fattispecie criminose, quali il riciclaggio di denaro e il terrorismo internazionale.

Le regole per l'attuazione di detto principio e per la repressione delle sue violazioni sono stabilite dalla legislazione dell'Unione europea, da ultimo con la Direttiva 2014/57/UE (c.d. MAD II) e col Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR); e dall'ordinamento italiano col D. Lgs. n. 107/2018 e con L. 238/2021, in vigore rispettivamente dal 29 settembre 2018 e dall'1° febbraio 2022, che hanno riscritto anche le disposizioni sanzionatorie del T.U.F. sopra citate.

Salvo quanto meglio si specificherà con riferimento a ciascuno dei diversi illeciti, le condotte punite possono avere per oggetto⁷⁴:

- 1) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

⁷⁴ Si precisa che ai sensi dell'art. 183 del T.U.F. la disciplina degli abusi di mercato non si applica alle attività di gestione monetaria e del debito pubblico o relative alla politica climatica, nonché ai programmi di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione del prezzo di valori mobiliari, in conformità alle regole di cui all'art. 5 del MAR.

- 3) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. OTF) italiano o di altro Paese Unione dell'Europa;
- 4) altri strumenti finanziari non contemplati nei precedenti numeri, negoziati al di fuori delle predette sedi di negoziazione (c.d. OTC), o il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o valore di uno degli strumenti negoziati nelle sedi di cui ai precedenti numeri o ha effetto sugli stessi, compresi i *credit default swap* e i contratti differenziali;
- 5) contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti;
- 6) strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- 7) indici di riferimento (*benchmark*);
- 8) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

In particolare:

- le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari, condotte o operazioni di cui ai numeri 1), 2) 3), 4) e 8);
- le disposizioni degli articoli 185 e 187-*ter* si applicano altresì ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e gli indici di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Ai sensi dell'art. 182 del T.U.F., le condotte sanzionate sono punite secondo la legge italiana anche se commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un MTF italiano, oppure a

strumenti finanziari negoziati su un OTF italiano.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del T.U.F. per strumento finanziario si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito (DLT).

Ai sensi dell'art. 16 del MAR i gestori dei mercati e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione nonché chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni, devono adottare dispositivi, sistemi e procedure efficaci⁷⁵ per prevenire, individuare e segnalare senza ritardo alle competenti Autorità ordini e operazioni sospette che possano costituire abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato o anche solo tentativi.

La violazione di questi obblighi è sanzionata dall'art. 187-ter.1 del T.U.F.; non può escludersi che, in astratto, l'omissione della segnalazione possa configurare anche un coinvolgimento della Società nell'illecito commesso dal cliente, in relazione alle concrete modalità e circostanze dell'operazione.

Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie illecite.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

La fattispecie penale punisce chi abusa direttamente o indirettamente di informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso (i) per la sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, (ii) perché partecipa al capitale dell'emittente, (iii) in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa o di una professione o di una funzione o di un ufficio, (iv) in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. *"Intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate"*), (v) per ragioni diverse da quelle sopra elencate.

⁷⁵ Le procedure di segnalazione sono definite dalla CONSOB ai sensi dell'art. 4-duodecies del T.U.F., conformemente alle regole in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni da parte del personale (c.d. *whistleblowing*).

Commette reato uno dei soggetti indicati che:

- acquista, vende o compie altre operazioni⁷⁶ su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, utilizzando dette informazioni (c.d. *insider trading*);
- comunica tali informazioni al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro o professione, o al di fuori di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del MAR (c.d. *tipping*);
- raccomanda o induce altri soggetti, sulla scorta di dette informazioni a compiere talune delle operazioni sopradescritte (c.d. *tuyautage*).

Per informazione privilegiata si intende l'informazione avente un "carattere preciso, che non è stata resa pubblica"⁷⁷, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari derivati collegati"⁷⁸.

Le informazioni privilegiate possono riguardare anche: i) strumenti derivati su merci; ii) contratti a pronti su merci collegati; iii) quote di emissioni di gas a effetto serra o altri prodotti ad esse correlati, iv) le informazioni trasmesse da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o le informazioni note per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connesse ai ordini pendenti in strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti, dei contratti a pronti su merci collegati o degli strumenti finanziari derivati collegati.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, quantomeno allorché

⁷⁶ Sono comprese anche le operazioni di annullamento o modifica di un precedente ordine impartito prima di disporre delle informazioni privilegiate.

⁷⁷ L'art. 17 del MAR prevede i casi, i tempi e le modalità dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari o dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra.

⁷⁸ La definizione di informazione privilegiata è stabilita dall'art. 180, comma 1, lettera b-ter, del T.U.F., mediante semplice rinvio all'art. 7, paragrafi da 1 a 4 del MAR. A tale norma si rimanda per una puntuale ricostruzione, in particolare circa i concetti di "carattere preciso" e di "effetto significativo".

l'impresa di assicurazione operi nella veste di società emittente o in rapporto di controllo ovvero di azionista rilevante o di investitore istituzionale ovvero ancora di investitore molto attivo, nonché qualora elabori e diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, ma va sempre verificata l'esistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente.

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti strumenti finanziari emessi dalla società di assicurazione o da altri soggetti in qualche modo connessi con tale impresa (collegamenti societari, distribuzione di prodotti assicurativi a prevalente contenuto finanziario, rilascio di coperture di rischi di impresa industriali e/o economici ecc.).

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate concernenti l'andamento della gestione aziendale.

Conoscenza e conseguente abuso di informazioni privilegiate nel caso che l'impresa di assicurazione elabori e diffonda alla clientela studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario.

Per l'impresa di assicurazione in veste di società emittente o in rapporto di controllo, di investitore molto attivo, nonché qualora elabori e diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, si vedano anche le strategie indicate in precedenza nonché gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette riportati nella sezione B della comunicazione CONSOB n. DME/5078692.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

Commette il reato di "*Manipolazione del mercato*" chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari⁷⁹.

⁷⁹ Per una più dettagliata descrizione delle operazioni e degli artifici che possono dare al mercato informazioni false o fuorvianti o fissare il prezzo di mercato a un livello anormale, si veda l'art. 12 e l'Allegato I del MAR, il quale contiene un elenco non tassativo di indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzo di indicazioni false o fuorvianti, nella fissazione di prezzi e nell'utilizzo di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente.

Non è punibile la condotta costituita da ordini di compravendita o da altre operazioni che, pur potendo dare al mercato segnali fuorvianti o fissare artificialmente il prezzo, sia giustificata da motivi legittimi e sia stata tenuta in conformità a una prassi di mercato ammessa dall'Autorità competente del mercato di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del MAR.

Il reato (delitto) è ipotizzabile per il settore assicurativo, quantomeno allorché l'impresa di assicurazione operi nella veste di società emittente o in rapporto di controllo ovvero di azionista rilevante o di investitore istituzionale ovvero di investitore molto attivo ovvero ancora di intermediario che presta servizio di gestione, nonché qualora diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, Si vedano anche gli artt. 2628 e 2637 cod. civ., nella sezione "*Reati societari*".

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa le strategie aziendali (industriali e finanziarie)

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa operazioni ovvero effettuazione di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate.

Diffusione di notizie false o fuorvianti circa operazioni ovvero effettuazione di operazioni simulate o altri artifici su mercati finanziari regolamentati.

Diffusione di notizie false o fuorvianti attraverso le relazioni semestrali o attraverso la relazione e redazione del bilancio di esercizio ovvero in merito alle stesse.

Per l'impresa di assicurazione in veste di società emittente o in rapporto di controllo, di azionista rilevante o di investitore istituzionale, di investitore molto attivo, di intermediario che presta servizio di gestione, nonché qualora diffonda studi e ricerche o raccomandazioni di tipo economico-finanziario, si vedano anche gli esempi riportati nella comunicazione CONSOB n. DME/5078692.

Sanzioni amministrative: abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)

Come anticipato in Premessa, sono previste specifiche sanzioni amministrative a fronte di condotte nella sostanza corrispondenti a quelle che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.).

Difatti, gli illeciti amministrativi di cui all'187-bis e all'art.187-ter del T.U.F., anziché descrivere la condotta vietata, rinviano semplicemente ai divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, come definiti dagli articoli 14 e 15 del MAR⁸⁰. Il richiamo alle definizioni delle fattispecie contenute nella normativa europea comporta un generale rinvio anche alle altre disposizioni del MAR che definiscono le nozioni di abuso, di comunicazione illecita e di manipolazione e che costituiscono la fonte di riferimento anche per le sopra illustrate fattispecie penali, benché le medesime non ne facciano espresso integrale richiamo.

Ciò non esclude l'evenienza che, per i medesimi fatti, la medesima persona possa essere perseguita e punita, cumulando i procedimenti e le sanzioni, sia a titolo di reato sia a titolo di illecito amministrativo: per tale evenienza l'art. 187-terdecies del T.U.F. dispone che l'Autorità giudiziaria e la CONSOB devono tener conto - al momento dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza a carico delle persone che hanno commesso i fatti e degli enti che rispondono dei reati e degli illeciti amministrativi dei propri dipendenti e apicali - delle sanzioni che sono già state comminate nel procedimento (penale o amministrativo) per prima concluso e che in ogni caso l'esazione della seconda sanzione pecuniaria comminata può avvenire solo per la differenza in eccesso rispetto all'ammontare della prima sanzione pecuniaria⁸¹.

⁸⁰ Anche la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso dai suoi dipendenti o apicali è delineata dall'art. 187-quinquies del T.U.F. mediante il rinvio alla violazione dei divieti di cui gli artt. 14 e 15 del MAR. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da € 20 mila a € 15 milioni, oppure fino al 15% del fatturato, se questo è superiore a € 15 milioni. La sanzione è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto tratti dall'illecito, se questi sono di rilevante entità. A detta sanzione si aggiunge la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito amministrativo.

⁸¹ L'ente potrebbe quindi rispondere sia per gli illeciti amministrativi sia per gli illeciti penali contestati a un proprio dipendente per i medesimi fatti. Alle sanzioni previste per l'ente per gli illeciti amministrativi indicate nella nota che precede, potrebbero quindi cumularsi la sanzione per gli illeciti penali, prevista dall'art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/2001, cioè una pena pecuniaria fino a € 1.549.000, aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito, se di rilevante entità.

7.7.2 Attività aziendali sensibili

In ragione della normale operatività della Società, il rischio di commettere reati o illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato appare remoto.

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati e gli illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato sono le seguenti:

- Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato;
- Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime.

Si precisa che i principi di controllo e di comportamento elencati nel presente protocollo si applicano a tutti i componenti gli Organi Sociali ed ai dipendenti della Società che abbiano eventualmente accesso ad informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare e aventi ad oggetto la Società stessa.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o outsourcer esterni.

7.7.2.1 Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i componenti gli Organi Sociali, ai dipendenti e ai collaboratori della Società che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare ovvero che gestiscano le comunicazioni della Società al mercato ed, in genere, all'esterno, intendendosi con tale espressione la distribuzione di ricerche e raccomandazioni nonché qualsiasi diffusione di notizie, dati o informazioni nell'ambito dei rapporti di *business*, delle attività di *marketing* o promozionali, dei rapporti con i mezzi di informazione, oltre che le comunicazioni di carattere obbligatorio c.d. *price sensitive*.

Il processo di gestione e di trattamento delle informazioni privilegiate potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di abuso o di comunicazione illecita di informazioni privilegiate ovvero della connessa fattispecie di illecito amministrativo, rispettivamente previsti dagli artt. 184 e 187-*bis* del T.U.F.

Una corretta gestione del processo in oggetto consente anche la prevenzione dei reati di aggrigotaggio e di manipolazione del mercato nonché dell'omologo illecito amministrativo - rispettivamente disciplinati dall'art. 2637 del codice civile e dagli artt. 185 e 187-*ter* del T.U.F. relativamente alle condotte, di cosiddetta "manipolazione informativa", presidiando il potenziale rischio di "diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti".

Per quanto attiene alla prevenzione delle condotte di cosiddetta "manipolazione operativa" si fa riferimento al protocollo di cui al paragrafo 7.7.2.2, per la "*Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato*".

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che:

- la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati nonché di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate avvenga in modo tempestivo, in forma completa e comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico;
- le informazioni privilegiate non vengano comunicate, anche in modo involontario, a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio, prescrivendo a tal fine ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti specifiche cautele comportamentali nonché, per i dipendenti, obblighi di segnalazione alle competenti Unità Organizzative della Società delle situazioni che possono comportare il rischio di una comunicazione non autorizzata di dette informazioni;
- i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti ed i collaboratori non abusino delle informazioni privilegiate, di cui sono in possesso in virtù del ruolo ricoperto e/o delle funzioni svolte in ambito aziendale, per l'operatività in strumenti finanziari nell'interesse o per conto della Società e /o a titolo personale;
- le comunicazioni della Società al mercato ed, in genere, all'esterno trovino adeguata disciplina e una precisa individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarle, affinché le stesse siano tali da evitare la divulgazione di informazioni o notizie false o fuorvianti, sia con riferimento alla Società, sia con riferimento a società terze.

Il Regolamento di Gruppo Intesa Sanpaolo per la Gestione delle informazioni privilegiate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e le Regole di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate e confidenziali di emittenti terzi prevedono l'adozione di misure organizzative interne finalizzate alla gestione e tempestiva comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che la riguardano direttamente, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 17 e 18 MAR. In particolare, le misure organizzative, di gestione e controllo delle informazioni privilegiate sono dirette ad assicurare condizioni di correttezza, efficienza e tempestività nella trasparenza informativa della Controllante Intesa Sanpaolo nonché le modalità di trattazione delle informazioni che potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli

strumenti finanziari emessi dalla Controllante Intesa Sanpaolo e negoziati nei mercati rilevanti o anche sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del processo

Il processo di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate di cui le Unità Organizzative della Società vengono a conoscenza è articolato sulla base delle specifiche responsabilità operative indicate nell'ambito del sistema di attribuzione dei ruoli e delle *mission*, definito dalla Società.

I criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate nonché delle specifiche informazioni rilevanti (come definite nelle Linee Guida CONSOB del 13 ottobre 2017 sulla Gestione delle informazioni privilegiate) e le modalità operative per la gestione delle medesime sono disciplinati nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, le Unità Organizzative della Società possono trattare informazioni privilegiate aventi ad oggetto:

- la Società stessa, il Gruppo e gli strumenti finanziari emessi da ognuna di dette società;
- le società clienti e gli strumenti finanziari da queste emessi;
- l'informazione trasmessa da un cliente e/o concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, e che hanno carattere preciso, non sono state rese pubbliche e che concernono, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese

pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

La specifica informazione rilevante e l'informazione privilegiata vengono individuate sulla base dei criteri enunciati nella normativa di Gruppo di riferimento e, a titolo esemplificativo, possono nascere da una decisione interna alla Società (ad esempio le iniziative strategiche, gli accordi e le operazioni straordinarie) oppure derivare dall'accertamento di eventi o circostanze oggettive aventi un riflesso sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (ad esempio situazioni contabili di periodo, notizie sul *management*) oppure derivare dalle attività svolte in nome o per conto di società terze sui mercati finanziari.

Al fine di assicurare la tracciabilità dell'accesso alle informazioni privilegiate, è istituito il Registro delle persone aventi accesso a tali informazioni.

Al fine di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni *price sensitive* per il Gruppo, ossia che si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della Controllante Intesa Sanpaolo e/o delle società dalla stessa controllate, che abbiano effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale del Gruppo, avvenga nel rispetto della legge, Intesa Sanpaolo in qualità di Controllante ha elaborato una normativa interna per le Società che disciplina le seguenti fasi:

- individuazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate;
- predisposizione ed approvazione del comunicato da diffondere al mercato;
- comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

In relazione agli ulteriori obblighi di correttezza e trasparenza nella divulgazione di notizie, dati e informazioni, anche relative ad emittenti terzi, al fine di prevenire forme di manipolazione informativa, Intesa Sanpaolo nei confronti delle sue Società controllate direttamente e indirettamente ha adottato una normativa interna che disciplina il processo di diffusione di ricerche e raccomandazioni articolato nelle seguenti fasi:

- produzione delle raccomandazioni;
- verifica del rispetto degli *standard* adottati;
- diffusione delle raccomandazioni.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- istituzione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 18 del MAR: la normativa interna delinea il processo per l'alimentazione e la gestione del Registro, con indicazione delle Unità Organizzative tempo per tempo responsabili della loro gestione. Tali Unità Organizzative, ognuna per quanto di rispettiva competenza, hanno la responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro e ottempera alle richieste di accesso formulate dalle Autorità competenti;
- implementazione di sistemi di sicurezza informatica e fisica e di altre procedure rispondenti alle migliori prassi, a garanzia della corretta gestione delle informazioni;
- previsione dell'obbligo in capo ai dipendenti delle Unità Organizzative di *business*, di dare immediata notizia al proprio superiore gerarchico e alla Funzione Compliance circa l'insorgere di un possibile conflitto d'interessi in relazione alle operazioni, conflitto derivante in particolare da rapporti di parentela o coniugio o da interessi economici patrimoniali propri o dei congiunti; resta fermo l'obbligo generale di astensione previsto dall'art. 3 del Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- previsione di regole che individuano gli adempimenti ed i limiti cui sono soggetti, tra gli altri, i componenti gli Organi Sociali, i dipendenti ed i collaboratori quando vogliono effettuare, a titolo personale, operazioni di investimento su strumenti finanziari e in valute virtuali; dette regole prevedono, unitamente ai divieti generali applicabili a tutti i soggetti predetti, divieti e restrizioni specifiche per i dipendenti e collaboratori che operano in Unità Organizzative nelle quali è maggiore la presenza di informazioni privilegiate, nonché obblighi di comunicazione, registrazione e monitoraggio delle operazioni personali consentite;

- implementazione di misure procedurali e organizzative per la prevenzione degli illeciti in tema di abusi di mercato;
- attività di *compliance clearing*, svolta dalle competenti Unità Organizzative della Società, sulle informazioni concernenti i prodotti distribuiti dalla Società e sui messaggi promozionali;
- istituzione di Unità Organizzative dedicate alla supervisione delle attività in tema di comunicazione e di relazioni esterne;

Il tutto come meglio individuato e disciplinato nelle linee guida, regole e nelle normative interne tempo per tempo vigenti del Gruppo Intesa Sanpaolo e del Gruppo Assicurativo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Relativamente agli aspetti connessi alla diffusione al mercato dell'informazione privilegiata il relativo *iter* procedurale è il seguente:

- qualora le informazioni *price sensitive* si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della Società in qualità di appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, il Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Generale ha la responsabilità dell'individuazione e della segnalazione delle stesse, con l'onere di contattare tempestivamente le funzioni di *Investor Relations* e di Relazioni esterne della Controllante per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico;
- qualora le informazioni siano *price sensitive* esclusivamente per la Società, ossia si riferiscano a circostanze che ricadono nella sfera di attività della Società in qualità di emittente di strumenti finanziari che abbiano o possano avere effetti rilevanti sull'andamento economico-patrimoniale della stessa, ma non su quello del Gruppo nel suo complesso, i relativi comunicati stampa vengono curati dalle Unità Organizzative e dagli Organi Sociali della Società, che provvede altresì - previa autorizzazione scritta delle funzioni di *Investor Relations* e di Relazioni Esterne della Controllante – alla loro diffusione nonché alla loro tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- è fatto obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Società, la Controllante ISP o le altre società del Gruppo ISP e gli strumenti finanziari delle stesse, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Società e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
- è vietato compiere operazioni su strumenti finanziari della Società, della Controllante ISP o di Società del Gruppo e di società terze rispetto alla Società stessa, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, laddove le misure di separazione (*Chinese Wall*) all'uopo previste non sono risultate sufficienti a prevenire la circolazione delle informazioni stesse o siano state disposte specifiche restrizioni. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari;
- è vietato compiere operazioni che anticipino le operazioni della clientela sugli stessi strumenti, considerandosi a tal fine informazione privilegiata anche l'informazione concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione. Tale previsione implica anche il divieto di trasmettere a terzi, compresi i gestori delegati, informazioni sugli ordini o sulle informazioni ricevute dalla clientela;
- è possibile diffondere le specifiche informazioni rilevanti e le informazioni privilegiate nell'ambito delle Unità Organizzative della Società solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi attinenti al

normale esercizio del lavoro e nel rispetto delle misure di separazione previste, evidenziando la natura riservata delle informazioni e procedendo a rendere nota tale diffusione al fine della iscrizione dei soggetti interessati nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate. Inoltre, qualora l'iscritto nel Registro dovesse comunicare involontariamente un'informazione privilegiata ad un soggetto che non possa legittimamente accedervi, dovrà comunicare tale circostanza all'Unità Organizzativa che gestisce il Registro per l'adozione dei provvedimenti necessari;

- è vietato comunicare le medesime informazioni a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, emittenti di titoli pubblicamente contrattati, ecc.) e in ogni caso quando questi non siano tenuti al rispetto di un obbligo documentabile di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale dovendosi provvedere, per quanto riguarda in particolare i rapporti con le controparti negoziali alla tempestiva sottoscrizione di specifici accordi di confidenzialità. In ogni caso la comunicazione selettiva a soggetti terzi delle specifiche informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate è consentita soltanto nel rispetto di tutte le cautele e misure atte ad evitarne una impropria circolazione interna ed esterna. Resta fermo l'obbligo di iscrizione di tutti i soggetti, singolarmente ed anche se appartenenti alla stessa Società, nelle Liste di Monitoraggio o nel Registro;
- è vietato raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- è vietato discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni. A titolo esemplificativo: si deve evitare di discutere tali informazioni in *open space* che ospitano strutture diverse, ascensori, corridoi, aree di ristoro, mense aziendali, ristoranti, treni, aerei, aeroporti, autobus e, in generale, in luoghi accessibili ad un pubblico indistinto; si deve porre particolare attenzione nell'uso di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce";
- fatto salvo quanto previsto in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative alla Società, è vietato comunicare al mercato o ai media informazioni privilegiate relative alle società clienti della Società.

Qualora fosse richiesto un commento su specifiche operazioni relative a tali emittenti, ci si dovrà limitare a commentare i fatti già resi pubblici dall'emittente in base all'art. 114 del TUF; in ogni caso sono previsti obblighi di consultazione con le funzioni aziendali che sono legittimamente in possesso delle informazioni privilegiate in modo che queste possano verificare che non siano anche involontariamente divulgate informazioni soggette a riservatezza;

- è vietato diffondere sia ad altro personale sia all'esterno della Società, attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società o al Gruppo e/o ai relativi strumenti finanziari nonché in relazione a Società terze in rapporto d'affari con la Società o il Gruppo e ai relativi strumenti finanziari;
- è vietato produrre e diffondere studi e ricerche o altre comunicazioni di *marketing* in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza garantire un'informazione chiara, corretta e non fuorviante e senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti. È altresì fatto obbligo di redigere tutti i documenti contenenti valutazioni quali, a titolo esemplificativo, "*fairness opinion*", "*public recommendation*" e "*formal valuation*", sulla base di elementi oggettivi (bilanci, prassi di mercato, modelli finanziari, ecc.);
- è fatto obbligo, secondo quanto stabilito dalle norme interne in tema di sicurezza fisica e logica di custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate, di assicurarsi che le proprie *password* rimangano segrete e che il proprio *computer* sia adeguatamente protetto attraverso il blocco temporaneo dello stesso nei momenti in cui ci si allontana dalla propria postazione.

Si evidenzia inoltre che:

- l'attività di produzione dei documenti (quali, ad esempio, stampa e fotocopiatrice di documenti) contenenti informazioni privilegiate deve essere presidiata da personale a ciò abilitato;

- i documenti in oggetto devono essere classificati come “confidenziali”, “riservati” o, ove possibile, utilizzando nomi in codice per salvaguardare la natura dell'informazione in essi contenuta; l'accesso a informazioni confidenziali e riservate, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, deve essere regolato tramite inserimento di *password* o, per le Unità Organizzative che ne siano fornite, mediante l'apposito applicativo di crittografia;
- i supporti recanti informazioni confidenziali e riservate devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato, ovvero riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all'esterno delle sedi di lavoro;
- la distruzione dei supporti recanti informazioni confidenziali e riservate deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee ad evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo

Inoltre:

- con particolare riferimento all'attività di emissione di comunicati ufficiali al mercato, si precisa che essi devono essere redatti nel rispetto delle norme legali e regolamentari e, comunque, dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione, dove:
 - per correttezza si intende un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato;
 - la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari;
 - per parità di accesso si intende l'inalterabilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari. Rientra nella fattispecie anche la casistica di involontaria diffusione di informazioni privilegiate a fronte della quale la normativa aziendale prevede una immediata comunicazione dell'evento alla Unità Organizzativa competente per consentire la diffusione tempestiva del comunicato stampa secondo la procedura per la comunicazione al mercato di informazioni *price sensitive*;

- con riferimento all'attività di divulgazione di informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza, questa deve essere effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata verso l'esterno.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.7.2.2 Gestione degli ordini e delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione delle operazioni di mercato su strumenti finanziari.

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato presenta potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di agiotaggio e di manipolazione del mercato o del corrispondente illecito amministrativo, previsti rispettivamente dall'art. 2637 del Codice civile, dagli artt. 185 e 187-ter del T.U.F., con riferimento alle condotte di c.d. "manipolazione operativa" da dette norme previste.

Per quanto attiene la prevenzione delle fattispecie – penale e amministrativa - della cosiddetta "manipolazione informativa" - che può consistere nella diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti - si fa riferimento al protocollo di cui al paragrafo 7.7.2.1, per la "*Gestione e divulgazione delle informazioni ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di Abusi di mercato*", dove sono definiti i principi di controllo e di comportamento da osservare nel processo di gestione delle informazioni privilegiate di cui le Unità Organizzative della Società potrebbero entrare in possesso in ragione

dell'esecuzione dei compiti ad esse assegnati, ovvero in relazione alle comunicazioni della Società e della Controllante ISP al mercato ed, in genere, all'esterno.

Obiettivo delle regole sancite dal presente documento, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, è quello di garantire che nella esecuzione degli ordini e delle operazioni di negoziazione e regolamento sul mercato – ovvero nelle modalità di inoltro degli ordini a soggetti terzi per la loro esecuzione - non siano poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero non siano poste in essere operazioni o altri artifici idonei a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo

“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”.

Descrizione del processo

Il processo di gestione degli ordini e delle operazioni di mercato, ai fini del presente protocollo, riguarda l'attività di *trading* per conto proprio concernente gli strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F. ed eseguita direttamente dalla Società o per il tramite di soggetti terzi (in particolare *broker*) ai quali vengono inoltrati gli ordini per la loro esecuzione.

In particolare, il processo ricomprende principalmente le seguenti attività:

- definizione delle linee guida complessive di gestione del portafoglio titoli di proprietà;
- elaborazione di strategie di investimento sulla base di analisi e proposte

sottoposte all'approvazione dei competenti Organi della Società;

- gestione del portafoglio e/o del rischio (VAR) di proprietà e svolgimento di attività di *trading*, arbitraggio e posizione direzionale su prodotti *cash* e derivati, con assunzione di posizioni aperte al rischio di tasso, di cambio, di credito, di *equity*, di volatilità, nel rispetto dei limiti nozionali, di VAR e del profilo di rischio/rendimento atteso;
- gestione del portafoglio d'investimento in fondi alternativi, tradizionali e strumenti correlati;
- supporto all'intermediazione in titoli obbligazionari propri;
- esecuzione (diretta o indiretta) sui mercati delle operazioni di negoziazione per la gestione dei portafogli titoli della Società;
- svolgimento degli adempimenti di carattere amministrativo/normativo connessi alla esecuzione delle operazioni di negoziazione.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe approvati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita di strumenti finanziari;
 - delle delibere volte all'autorizzazione degli investimenti / disinvestimenti partecipativi;
 - dei limiti operativi in funzione del ruolo ricoperto e/o del grado del personale interessato;

- Attività di controllo sulle operazioni di compravendita titoli eseguite sui mercati attraverso un sistema di controlli differenziato che tenga conto delle diverse tipologie di strumenti finanziari trattati e della specificità del mercato di riferimento.
- esistenza di specifici Tavoli previsti dalla normativa interna che effettuano controlli sui rischi a livello di struttura e di controparti terze coinvolte nelle operazioni, autorizzando altresì l'ingresso in nuovi mercati o l'introduzione di nuovi prodotti, previo coinvolgimento, ove previsto, del Tavolo Valutazione Impatti di Nuovi Prodotti/Servizi.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali. In particolare:
 - le operazioni di compravendita di strumenti finanziari sono gestiti attraverso sistemi applicativi dedicati, nei quali sono mantenuti tutti i dettagli delle transazioni effettuate;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in attività di *trading*, per conto proprio, attraverso la negoziazione ed il regolamento di operazioni sui mercati, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo. In particolare:

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dell'informativa periodica, ivi inclusa la gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

Inoltre, è fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono vietati i seguenti comportamenti concernenti strumenti finanziari di cui all'art. 182 del T.U.F, salvo che nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa:

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita avendo una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario che conducano a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante sottostante;
- eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e

possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario;

- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del *book* di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- eseguire operazioni o impartire ordini nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo avere elaborato o diffuso, anche per il tramite di persone collegate, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.8 Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

7.8.1 Fattispecie di reato

L'art. 25-septies del Decreto prevede tra gli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia, ha previsto all'art. 30 le caratteristiche che deve presentare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle che causano una malattia che metta in pericolo la vita o provochi un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D. Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del Codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori. Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

7.8.2 Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

Detto protocollo si applica anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante indiretta, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da *outsourcer* esterni.

7.8.2.1 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Premessa

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito Testo Unico).

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente, la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art. 26 del medesimo Testo Unico.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo sono conformi a quelli adottati dalla Controllante e pertanto risultano applicati anche a presidio di tutte le attività eventualmente accentrate presso la Controllante stessa sulla scorta dei relativi contratti di *outsourcing*.

In ottemperanza a quanto previsto dalla predetta normativa, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza), che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento del tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La Controllante Indiretta ISP e la Società hanno adottato e mantengono attivo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, sottoposto a verifica annuale da parte di un operatore di certificazione internazionale, conforme alle leggi vigenti e al più avanzato standard di riferimento: UNI ISO 45001; inoltre, la Controllante Indiretta ISP, che svolge l'attività di sorveglianza sanitaria per la Società è certificata sullo standard di riferimento UNI ISO 45003:2021 che, in maniera più specifica, fornisce linee guida per la gestione dei rischi psicosociali. Le modalità e i processi operativi con i quali l'organizzazione risponde ai requisiti dei predetti *Standard* Internazionali e garantisce l'adempimento di quanto previsto dall'art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione - del Testo Unico sono esplicitate nella normativa aziendale e nel Documento di Valutazione dei Rischi. Infine, la Controllante ISP, che svolge tale attività anche a favore della Società mediante apposito contratto di servizio, ha scelto di certificare in qualità i processi gestiti negli ambiti di prevenzione e protezione e medicina del lavoro secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015.

La Società ha quindi ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in accordo rispettivamente con le norme ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. Le Unità Organizzative aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento

stabiliti e descritti nel protocollo relativo alla *“Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”*.

La politica aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata e aggiornata a tutti i livelli organizzativi, a tal fine vengono predisposti piani formativi adeguati e rispondenti alla normativa in materia, che tengano in considerazione il ruolo aziendale ricoperto, l'esposizione a specifici rischi e l'assegnazione di particolari incarichi per la gestione delle situazioni di emergenza. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un *“sistema di prevenzione e protezione”*. Tutte le Unità Organizzative della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti, compresi ristrutturazioni/allestimenti di siti operativi. Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo”*.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento con l'identificazione delle Unità Organizzative aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma;

- verifica dell'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Con specifico riferimento alla gestione dei cantieri (art. 88 e seguenti del Testo Unico) che è nella responsabilità del Committente, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- designazione del Responsabile dei lavori e, ove necessario, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei requisiti professionali dei soggetti incaricati, e formalizzazione per iscritto dei relativi incarichi;
- pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti anche al contorno del cantiere ed alla eventuale compresenza di attività della Società e predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento ovvero, ove non previsti dalla norma dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali, anche per il tramite di professionisti incaricati;
- redazione della lettera di richiesta di offerta con informativa alla controparte di quanto predisposto in tema di sicurezza (piani di sicurezza e coordinamento/ Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione di eventuali costi aggiuntivi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi, notifiche e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, anche per il tramite dei professionisti incaricati;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, con indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del piano di sicurezza e coordinamento/Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
- coordinamento nell'esecuzione delle attività fra le imprese/lavoratori autonomi

e controlli sul rispetto delle misure nel cantiere, anche per il tramite dei professionisti incaricati.

Nei cantieri temporanei o mobili allestiti in unità operative ove sono presenti collaboratori della Società i rischi derivanti da interferenze tra le due attività sono gestiti dal Committente, anche per il tramite di professionisti all'uopo incaricati, individuando le specifiche misure di prevenzione, protezione ed emergenza a tutela della salute e sicurezza dei collaboratori, dei clienti e delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tali misure sono indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, ove non previsto, nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (in relazione al rispettivo campo di applicazione) elaborato a cura dei soggetti individuati dal Committente, che può avvalersi anche del supporto della Servizio Protezione e Prevenzione istituita presso le competenti funzioni della Controllante Indiretta ISP.

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 26 del Testo Unico, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali, da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto e contestuale redazione della lettera di richiesta d'offerta ove prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione di eventuali costi destinati alla sicurezza, inerenti alle misure per gestire le interferenze, in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché

contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;

- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto con l'indicazione dei costi per la sicurezza e allegazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali, ove previsto;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario con espressa indicazione del personale dello stesso con funzione di Preposto, cooperazione e coordinamento con le imprese/lavoratori autonomi, per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ed i rischi insiti nell'eventuale compresenza di personale, collaboratori e clienti della Società;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Anche per gli adempimenti prescritti dal citato art. 26 è in vigore un sistema di deleghe e subdeleghe alle figure aziendali vicine alle fonti di rischio, in grado di valutarne gli impatti e di predisporre le più appropriate misure di tutela atte a prevenirli.

Con specifico riferimento all'attività di sorveglianza sanitaria, il processo prevede le seguenti fasi:

- individuazione e nomina del Medico Competente;
- svolgimento della sorveglianza sanitaria:
 - pianificazione annuale dell'attività (visite mediche in scadenza e sopralluoghi degli ambienti di lavoro), condivisa con i Medici Competenti;
 - aggiornamenti periodici nel corso dell'anno e verifiche per valutare eventuali necessità di introdurre piani di miglioramento;
- elaborazione periodica di relazioni epidemiologiche sulla base dei dati anonimi relativi alla sorveglianza sanitaria; tale attività contribuisce alla valutazione e prevenzione di qualsiasi effetto negativo sulla salute e sul benessere dei lavoratori e, di conseguenza, anche all'individuazione/valutazione nel

contesto lavorativo di fattori di rischio nuovi o non usuali.

Strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria è la visita da parte del Medico Competente del luogo di lavoro ove opera il lavoratore. Il sopralluogo ha l'obiettivo di permettere una lettura integrata delle risultanze delle sopra indicate attività, di formulare giudizi di idoneità contestualizzati all'ambiente di lavoro e di suggerire specifiche eventuali ulteriori analisi sulla base di quanto emerso nel corso del sopralluogo.

Con specifico riferimento all'attività di analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il processo prevede le seguenti fasi:

- attivazione di una istruttoria preliminare che consiste in una attività di verifica e approfondimento tramite la raccolta di tutti gli elementi conoscitivi sia di natura testimoniale sia documentale;
- effettuazione di un sopralluogo - se necessario - per individuare la causa primaria dell'evento;
- definizione degli eventuali provvedimenti correttivi da adottare.

Con specifico riferimento all'attività di valutazione dello stress lavoro correlato, il percorso metodologico scelto per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato si basa sull'attività di ricerca del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL⁸² e prevede le seguenti fasi:

- valutazione preliminare (necessaria/obbligatoria);
- valutazione approfondita (eventuale).

La valutazione è effettuata da un "Gruppo di gestione della valutazione" che programma, coordina e applica l'intero processo. Il Gruppo è costituito - nel rispetto della previsione del Testo Unico da: i) Datore di Lavoro o suoi delegati; ii) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione; iii) Medici Coordinatori e Medici competenti territoriali.

⁸² Tale attività è ora confluita in INAIL: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ed uso delle aziende in attuazione del Testo Unico e s.m.i."

Tale Gruppo sente altresì i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (allorquando presenti) e si avvale delle funzioni aziendali ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche della Società (Personale, Organizzazione, Formazione, Legale e Contenzioso etc.) nonché di eventuali consulenze di specialisti esterni.

Le procedure di gestione e di controllo del processo si basano su una chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità con riferimento alle Unità Organizzative coinvolte (ivi compresi gli *outsourcer* esterni) nelle verifiche di conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti in tema di salute e sicurezza nonché su un coerente sistema di deleghe che disciplina le funzioni ed i poteri derivanti dagli obblighi normativi previsti dal Testo Unico.

Le modalità operative per la gestione del processo e l'individuazione delle Unità Organizzative/figure che hanno le responsabilità delle diverse fasi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Per gestire la complessità organizzativa la Società ha identificato, secondo una logica di efficace gestione del rischio, le funzioni aziendali che per il ruolo organizzativo già attribuito sono in grado di assicurare una gestione accorta ed efficace delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, conferendo ai loro Responsabili, mediante un sistema di deleghe e subdeleghe, i connessi adempimenti e gli strumenti (es. organizzativi e di spesa) per poter fronteggiare sia le situazioni ordinarie e preventivabili sia gli eventi imprevisti o imprevedibili.

La Controllante Intesa Sanpaolo che svolge l'attività in *outsourcing* anche per la Società si è dotata in particolare di un centro unico di specializzazione e competenza per i temi di salute e sicurezza. Il Responsabile di detta struttura è il Delegato del Datore di Lavoro di ISP a cui spetta la definizione delle linee di indirizzo, coordinamento e controllo e a cui sono assegnate tutte le responsabilità in materia (fatta eccezione per gli adempimenti disciplinati dal Titolo IV del D. Lgs 81/08), compresa la facoltà di identificare a sua volta altre figure alle quali attribuire compiti e responsabilità connessi ai ruoli ricoperti, nonché, per le funzioni

delegate, autonomia di spese e di gestione, con previsione di specifici flussi verso il soggetto delegante, quale *focal point* e referente centrale. Resta valido il sistema di nomine, deleghe e responsabilità in ambito Sicurezza sul lavoro all'interno della Società.

Le figure aziendali identificate quali soggetti sub-delegati, dotate di valide competenze, nonché di autonomia gestionale e di spesa, sono vicine alle fonti di rischio e dunque, indipendentemente dalla loro collocazione organizzativa, in grado di valutarne gli impatti e di predisporre le più appropriate misure di tutela atte a prevenirli.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo rispettivamente di “Datore di Lavoro” e “Committente”. Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle Unità Organizzative aziendali, godono della più ampia autonomia organizzativa e dispongono dei più ampi poteri di spesa anche con facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis del Testo Unico;
 - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite nomina formale ovvero tramite delega di funzioni, anche mediante procura notarile, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro

facoltizzati;

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
 - le Unità Organizzative operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dall'Unità Organizzativa alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - le Unità Organizzative competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro o suo delegato al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni;
- Attività di controllo:
 - le Unità Organizzative competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i rischi sul lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
 - o aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa⁸³, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
 - o modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;

⁸³ Quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il piano aziendale deve altresì assicurare:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- la verifica e, qualora non disponibili su siti istituzionali, l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti ruoli, incarichi, abilitazioni, del personale, società ecc.) da parte delle competenti Unità Organizzative;
- il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

- le Unità Organizzative competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali Unità si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione dell'Unità Organizzativa deputata alla gestione del personale, degli acquisti, della formazione, nonché delle Unità Organizzative di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica, dei sistemi informativi e di gestione e manutenzione;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei

- requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente, il Responsabile e gli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici; in particolare:
 - o il Medico Competente Coordinatore: incaricato dal Datore di Lavoro , garantisce gli adempimenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa, collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; unifica ed aggiorna previa condivisione con i Medici Competenti Territoriali, i protocolli di sorveglianza sanitaria con le relative documentazioni e procedure;
 - o Il Medico Competente Territoriale: incaricato dal Datore di Lavoro, per i territori di propria competenza, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici sulla base degli indirizzi generali forniti dal Medico Competente Coordinatore e del Documento di Valutazione dei Rischi ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicandone l'esito per iscritto al Datore di Lavoro ed al lavoratore;
 - o il Responsabile del Rischio Amianto: viene designato in base al punto 4 del DM 06/09/94 con "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto". A tale riguardo coordina le attività di manutenzione che riguardano i MCA e supporta il Datore di Lavoro nel tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA; nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza (per attività di pulizia, interventi di manutenzione e per ogni evento che possa causare un disturbo dei MCA); nel fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare;

- l'Esperto di Radioprotezione⁸⁴: incaricato dal Datore di Lavoro effettua le analisi e le valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione;
 - l'Esperto abilitato in interventi di risanamento radon⁸⁵: fornisce le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs.101/10;
 - il Professionista antincendio: predispone pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- e nell'ambito dei cantieri (Titolo IV del Testo Unico):
- il Responsabile dei lavori: è incaricato dal Committente di svolgere i compiti attribuiti allo stesso dall'art. 90. Assorbe tutti i poteri e le responsabilità discendenti dall'obbligo giuridico di sorvegliare il cantiere, garantendo altresì che tutte le norme di sicurezza contenute nelle disposizioni in materia siano rispettate;
 - il Coordinatore per la progettazione: incaricato dal Committente o dal Responsabile nei casi previsti dalla legge. È deputato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
 - il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche di controllo delle procedure di lavoro. I compiti del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra l'altro, riguardano la "validazione" del piano operativo di sicurezza, la verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro. Provvede inoltre alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.

⁸⁴ Vedi nota 70.

⁸⁵ Vedi nota 70.

- le competenti Unità Organizzative individuate dal Datore di Lavoro/Committente, inoltre, provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- le competenti Unità Organizzative individuate dal Committente verificano l'idoneità tecnico-professionale dei Responsabili dei Lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, avute presenti anche le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto di contratti di appalto; qualora la documentazione prevista dal Testo Unico sia tenuta su supporto informatico, la competente Unità Organizzativa verifica che le modalità di memorizzazioni dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione assicurino quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico;
- il Datore di Lavoro e il Committente, anche mediante eventuali loro delegati, ciascuno negli ambiti di competenza, vigilano ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 del Testo Unico in ordine all'adempimento degli obblighi in materia che la legge attribuisce a preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori attraverso il piano aziendale di controllo sistematico sopra indicato;
- con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, il Committente verifica il corretto conferimento degli incarichi e l'adempimento degli obblighi posti a carico del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominati, nonché l'indicazione del nominativo Preposto dell'appaltatore; a tal fine acquisisce dagli stessi apposite relazioni periodiche che diano conto dell'attività svolta, delle eventuali criticità emerse e delle misure adottate per la loro soluzione;
- le competenti Unità Organizzative individuate dal Datore di Lavoro, verificano il mantenimento nel tempo dei titoli e dei requisiti necessari per i Medici Competenti e degli specialisti che intervengono nei singoli processi;
- il Preposto segnala alle competenti Unità Organizzative individuate dal Datore di Lavoro l'eventuale ritardo nell'adempimento delle prescrizioni del Medico Competente, per l'attivazione delle misure necessarie;

- le competenti Unità Organizzative individuate dal Datore di Lavoro, verificano periodicamente la corretta gestione delle istruttorie preliminari condotte a fronte di infortunio sul luogo di lavoro.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - l'impiego di sistemi per la gestione informatica dei dati dalla documentazione prescritta dal Testo Unico deve avvenire nel rispetto dell'art. 53 del medesimo;
 - ciascuna Unità Organizzativa di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione dei contratti stipulati nonché di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
 - ciascuna Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile altresì dell'acquisizione, della conservazione e dell'archiviazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, qualora non disponibili su siti istituzionali nonché della documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei soggetti destinatari di deleghe in materia di sicurezza (es.: Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione);
 - la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'utilizzo di specifici sistemi informativi che consentano l'accesso in rete a tutte le Unità Organizzative interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative e che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro ecc., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la

gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria ecc.;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le Unità/figure sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco...) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, di appalto, d'opera o di fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a

governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- assicurarsi che, nell'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione prescritta garantiscano quanto previsto dall'art. 53 del Testo Unico.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Unità Organizzative della Società e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

Inoltre:

- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere

compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti (anche omissivi) che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate del D. Lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.9 Area sensibile concernente i reati informatici e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

7.9.1 Fattispecie di reato

Premessa

Sezione I – Reati informatici

La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta a Budapest il 23.11.2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi. La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al Decreto l'art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale e le disposizioni in tema di protezione dei dati personali, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, e consentire per determinati periodi la conservazione dei dati relativi al traffico telematico.

Non sono invece state recepite nell'ordinamento italiano le definizioni di "sistema informatico" e di "dato informatico" contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

- "sistema informatico": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati;
- "dato informatico": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso

un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24-bis del D. Lgs 231/2001.

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero distruzione o danneggiamento o sottrazione - anche mediante riproduzione o trasmissione - o inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; o quando si tratti di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La condotta punita dall'art. 617-*quater* c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse.

Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software* (c.d. ad esempio *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*Denial of service*") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fittizie.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un *software* da parte di un dipendente.

L'art. 617-*quinquies* chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)**

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio) o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)**

L' art. 635-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-*quinquies* c.p. punisce chiunque mediante le condotte descritte nell'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-*ter* c.p.

Estorsione aggravata (art. 629 co. 3 c.p.)

L'art. 629 co. 3 punisce chiunque mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa,

procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)

L'art. 615-*quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema, informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. - 635-*quater*.1 punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica consegna o mette in altro modo a disposizione o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti

dalla norma.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche⁸⁶.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

⁸⁶ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1-bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato⁸⁷.

Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

Ostacolo alle procedure in tema di definizione, gestione e controllo del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” (art. 1, comma 11 D.L. n. 105/2019)

Il reato punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare le Autorità preposte a tutelare il sistema delle infrastrutture tecnologiche strategiche:

1) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:

- a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi (comprensivi della relativa architettura e componentistica) e dei servizi informatici della PA e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche

⁸⁷ Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) e f) del D. Lgs. n. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;

- b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico) dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;
- c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;

2) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

* * *

Sezione II – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il Decreto legislativo 184/2021 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente⁸⁸ i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti inserendo: l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma 2, c.p., le modifiche all'art. 493-ter c.p. e, ex novo, l'art. 493-quater c.p. Caratteristiche e contesto di detti reati fanno sì che gli stessi possano essere ricondotti nell'Area sensibile dei reati informatici fermo che, anche in questo caso, le attività sensibili previste in quest'area, ricomprendente reati che possono generare proventi illeciti, si devono intendere predisposte anche al fine della prevenzione dei reati di riciclaggio in senso lato.

Si illustrano di seguito i reati introdotti dall'art. 25-octies.1:

Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2).

⁸⁸ Cfr. art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001.

La fattispecie, come già visto nel paragrafo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. La circostanza aggravante che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale determina anche la responsabilità dell'Ente senza bisogno che il soggetto passivo sia lo Stato, la Pubblica Amministrazione o l'UE.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)

La fattispecie punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punita anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Il rischio di commissione di tale reato può in teoria configurarsi in tutte le realtà aziendali ed in particolare in tutti i processi aziendali interessati dalla movimentazione di flussi finanziari, in relazione alle differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti.

In particolare, sono sensibili tutte le attività che rendono possibile l'accesso a dati identificativi, credenziali, etc., funzionali all'eventuale utilizzo indebito di strumenti di pagamento (diversi dai contanti) di titolarità di terzi, quali ad esempio le carte di credito.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie punisce chiunque, al

fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La condotta descritta potrebbe riscontrarsi nell'ambito di quelle attività che comportano la gestione e/o la diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e negli ambienti tecnologici a supporto di dette attività.

L'articolo 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001, ha inoltre esteso il catalogo dei reati presupposto a "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale" a condizione che ne siano oggetto materiale "strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)⁸⁹

Tale reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

Tale fattispecie punisce anche chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

* * *

⁸⁹ Tale reato presupposto è stato introdotto dall'art. 6-*ter* c. 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito nella L. 137/2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, mediante l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001.

In generale può osservarsi che alcune fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. 231/2001 la responsabilità della Società potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che anche l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica costituiva già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 24 D. Lgs. 231/2001 se perpetrato ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico; al riguardo si rimanda al paragrafo 7.2.1.

7.9.2 Attività aziendali sensibili

Le attività della Società nelle quali possono essere commessi i reati informatici (ivi compresi i reati di *“Frode informatica che produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”* e *“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”*) e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione (IT) e di Cybersecurity, a

tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali della clientela e dei terzi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Infine per quanto attiene il reato di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ed ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti, le attività aziendali sensibili della Società nelle quali può essere commessa questa tipologia di reato, riguardano tutti i processi aziendali che comportano la movimentazione di flussi finanziari sia della Società che per conto della propria clientela attraverso le differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e dei relativi applicativi.

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine per quanto attiene i suddetti reati ed il reato di "*Trasferimento fraudolento di valori*" si evidenzia che nell'ambito di protocolli che regolano altre attività sensibili quali la "*Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione*" (paragrafo 7.2.2.4), la "*Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali*" (paragrafo 7.2.2.8) ed il "*Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminali*" (paragrafo 7.5.2.1) sono previsti alcuni principi di controllo (ad esempio monitoraggio dell'operatività volta ad individuare operazioni potenzialmente sospette della clientela) e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai suddetti reati.

Si riportano di seguito i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a detta attività e che si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da outsourcer esterni.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel protocollo successivo.

7.9.2.1 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo.

In particolare, si applica a:

- tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le Unità Organizzative deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le Unità Organizzative che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del Patrimonio Informativo di Gruppo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al Patrimonio Informativo del Gruppo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale,

che utilizzano i sistemi informativi della Società e trattano i dati del Patrimonio Informativo di Gruppo.

Il protocollo, inoltre, si applica a tutti i sistemi informatici, compresi quelli basati su tecniche di Intelligenza Artificiale; ogni riferimento a sistemi informatici, servizi informatici, *software*, etc., deve quindi essere inteso come relativo anche ai sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale.

Con particolare riferimento ai sistemi informatici basati su tecniche di Intelligenza Artificiale:

- il modello di governance e di presidio dei rischi, i ruoli, le responsabilità delle funzioni coinvolte e i macro-processi sono descritti nel documento *“Linee Guida di Gruppo per l'utilizzo della intelligenza artificiale”*, aggiornato dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo ad aprile 2025;
- La realizzazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale e l'implementazione operativa di tutti i presidi fa riferimento ad un Centro di Eccellenza, individuato nel Data & Artificial Intelligence Office ISP, che esercita un ruolo di definizione degli standard tecnici comuni e del framework tecnologico, nell'ottica di razionalizzare e ottimizzare le risorse del Gruppo agevolandone la messa a scala.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i processi di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei delitti informatici contemplati dall'art. 24-bis, nonché dei reati di *“Frode informatica”* previsto dall'art. 640-ter del Codice penale richiamato dagli art. 24 e 25-octies.1 del Decreto (cfr. paragrafi 7.2.1. e 7.9.1.) e *“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”*. Inoltre, mediante l'accesso alle reti informatiche potrebbero essere

integrate le condotte illecite aventi ad oggetto le opere dell'ingegno protette⁹⁰.

I principi di controllo e di comportamento previsti nel presente protocollo costituiscono, inoltre, un presidio per altri reati presupposto previsti dal Modello 231 che potrebbero essere commessi a causa del non corretto sviluppo/gestione dei sistemi informatici.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del *business* aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Società.

I sistemi informatici utilizzati dalla Società comprendono, tra l'altro, componenti *hardware* e *software* per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedano il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi.

La Società pone particolare attenzione alle attività di governo e gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo al fine di assicurare che lo stesso risulti efficace, efficiente e scalabile, soddisfi le esigenze di *business*, sia allineato all'evoluzione della tecnologia e garantisca la qualità e affidabilità dei servizi ICT. Sono, inoltre, previste norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche e attività di controllo finalizzate ad assicurare che, la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo rispettino la normativa vigente.

Di seguito sono riportati i processi in cui si articolano la gestione e l'utilizzo dei

⁹⁰ Per la descrizione delle relative condotte si veda il paragrafo 7.9.

sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo della Società.

Il processo relativo alla progettazione, sviluppo e attivazione dei servizi ICT si articola nelle seguenti fasi:

- definizione, pianificazione e attuazione della Strategia ICT e la definizione dell'architettura del sistema informativo;
- analisi del rischio;
- analisi e disegno dei sistemi e delle applicazioni;
- sviluppo del software;
- test e collaudo;
- rilascio in produzione;
- gestione delle terze parti ICT;
- esecuzione di controlli di primo livello.

Il processo di gestione e supporto ICT si articola nelle seguenti fasi:

- erogazione dei servizi ICT;
- monitoraggio del funzionamento dei servizi ICT e gestione delle anomalie;
- assistenza agli utenti attraverso attività di *Help desk* e *problem solving*.

Il processo di gestione della sicurezza informatica si articola nelle seguenti fasi:

- progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- analisi del rischio e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
- gestione accessi;
- gestione architettura di sicurezza informatica;
- esecuzione di *follow-up*, monitoraggi e analisi *post-mortem* in ottica di miglioramento continuo;
- esecuzione di controlli di primo livello di sicurezza informatica;
- monitoraggio eventi sicurezza informatica, gestione eventi critici di sicurezza informatica e notifica eventi verso le Autorità;
- *cyber intelligence*;
- diffusione della cultura di sicurezza informatica;
- gestione delle certificazioni per la sicurezza informatica;

- presidio sicurezza delle terze parti (classificazioni e monitoraggio).

Il processo di prevenzione frodi si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle misure atte al rafforzamento della prevenzione;
- monitoraggio dell'evoluzione delle frodi informatiche, anche per quanto riguarda eventuali aspetti di sicurezza fisica correlati;
- presidio delle attività necessarie all'intercettazione e alla soluzione delle minacce verso gli asset aziendali;
- gestione delle comunicazioni con le Forze dell'Ordine.

Il processo di gestione della sicurezza fisica si articola nelle seguenti fasi:

- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
- gestione sicurezza fisica dei sistemi periferici (ambienti di filiali, sede centrale, altre reti).

Il processo relativo al servizio di certificazione di firma elettronica si articola nelle seguenti fasi:

- apertura del contratto;
- identificazione e registrazione del titolare;
- gestione del certificato (sospensione, riattivazione, revoca, rinnovo e sblocco PIN).

Il processo di gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte per la definizione, gestione e controllo del "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" si articola, nel rispetto degli attesi provvedimenti attuativi del Governo, nelle seguenti fasi:

- individuazione delle informazioni ed eventi che devono essere oggetto di comunicazione/segnalazione;
- trasmissione, a seconda delle Autorità Preposte, della comunicazione/segnalazione a cura delle funzioni o Unità competenti;

- ricezione da parte delle Autorità Preposte comunicazione/segnalazione da chiudere entro le tempistiche imposte dalle Autorità.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Tali attività sono svolte in *outsourcing* per Intesa Sanpaolo da parte di *Group Technology & Services* di Intesa Sanpaolo e di *Cybersecurity, Antifraud & Business Continuity Management* normate nel corrispondente contratto tra le parti, insieme ai flussi di collegamento e alle verifiche svolte da Intesa Sanpaolo Protezione sull'operato dell'*outsourcer*.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti. In particolare:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società anche tramite la competente struttura dell'*outsourcer*;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle competenti Unità Organizzative dell'*outsourcer* deputate al presidio della sicurezza informatica, su richiesta delle Unità Organizzative interessate. L'Unità Organizzativa richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
 - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;

- i soggetti abilitati alla gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte alla definizione, gestione e controllo del “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima; tali ruoli sono mantenuti aggiornati a seguito di revisioni organizzative e comunicati alle Autorità Preposte;
 - le modifiche al sistema informatico devono essere autorizzate in base alla relativa rilevanza secondo quanto previsto dalle normative interne.
- Segregazione dei compiti:
 - sono assegnati ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza informatica; in particolare:
 - sono attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del Patrimonio Informativo aziendale;
 - sono attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informatici;
 - sono definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi e delle relative comunicazioni alle Autorità Preposte;
 - sono attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;
 - le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni applicative e delle infrastrutture tecnologiche di Gruppo, controllo degli accessi fisici, informatici e della sicurezza informatica del *software* sono organizzativamente demandate a Unità Organizzative differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul

processo di gestione e utilizzo dei sistemi informatici;

- sono attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno *iter* autorizzativo;

- Attività di controllo:

- le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici della Società e del patrimonio informativo di Gruppo sono soggette ad una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza;

I controlli previsti, declinati dalle relative *policy* interne, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del patrimonio informativo del Gruppo, quali:

- la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza informatica;
- la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ICT e di sicurezza ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed *asset* aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- l'adeguata formazione del personale e dei fornitori sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto delle norme di sicurezza e ICT

definite.

Le principali attività di controllo, tempo per tempo effettuate, e specificamente dettagliate nella normativa interna di riferimento, sono le seguenti:

Con riferimento alla sicurezza informatica:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- controlli di primo livello (ad es., *alert management* delle soluzioni di antivirus, *intrusion detection system*, *firewalling*, *patch management*, *identity and access management*, *real time monitoring*, *abuse desk*, ecc.), nonché procedure di verifica e *reporting* (ad es., *vulnerability assessment*, *technical security reporting*, ecc.);
- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse;
- verifica nel continuo delle misure di sicurezza informatica applicate.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione;
- previsione di specifiche procedure (*test management*) volte ad assicurare che i prodotti *software*, i servizi ICT e le misure di sicurezza dell'informazione soddisfino i requisiti specificati, che siano adatti al loro scopo.

Con riferimento ai sistemi di Intelligenza Artificiale, in aggiunta alle altre attività di controllo:

- previsione di adeguati controlli, in particolare per l'Intelligenza artificiale generativa⁹¹ al fine di assicurare la loro corretta classificazione e, per i sistemi classificati ad alto rischio, garantire il rispetto delle regole di *fairness*, di sorveglianza umana, e di trasparenza e spiegabilità.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;
- predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;
- attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, *software*, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la

⁹¹ Tecnologie di Intelligenza artificiale in grado di generare contenuti di testo, immagini, video, musica o altro in risposta a un input utente).

prevenzione di azioni non conformi;

- prevenzione da *software* dannoso tramite sia opportuni strumenti ed infrastrutture adeguate (tra cui i sistemi antivirus) sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di *software* potenzialmente dannoso;
- formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni;
- previsione di specifiche procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme alle disposizioni di legge e contrattuali;
- predisposizione e aggiornamento di specifici inventari tecnologici e applicativi ai fini delle attività di comunicazione alle Autorità Preposte.

Con riferimento alla sicurezza fisica:

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza:

- previsione di opportuni processi per la gestione degli incidenti di sicurezza;
- previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato, prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati e attivare l'eventuale *escalation* che può condurre anche all'apertura di uno stato di emergenza o crisi;

- l'adozione di un sistema di Data Governance volto ad assicurare un elevato livello di tutti i dati informativi aziendali, garantendone accuratezza, completezza e appropriatezza.

Con riferimento alla gestione delle comunicazioni alle Autorità Preposte:

- controlli sulla correttezza delle comunicazioni con particolare riguardo al rispetto dei termini previsti per l'invio delle informazioni, comunicazioni e segnalazioni di incidenti.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione (sistema di *log files*);
 - lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e/o la configurazione del sistema informatico devono essere adeguatamente documentati anche al fine di spiegarne il funzionamento e le interdipendenze;
 - tutti i transiti in ingresso e in uscita degli accessi alle zone riservate, del solo personale che ne abbia effettiva necessità previa debita autorizzazione, sono rilevati tramite appositi meccanismi di tracciatura;
 - è prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Unità Organizzativa è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- le Unità Organizzative coinvolte nei processi devono tenere un inventario aggiornato delle loro risorse ICT (compresi i sistemi ICT, i dispositivi di rete, le banche dati, etc.) e delle relative dipendenze da altri sistemi e processi interni ed esterni; in tale contesto sono individuati e censiti anche i sistemi informatici basati su tecniche di Intelligenza Artificiale e gli applicativi che si connettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza;
- i soggetti coinvolti nel processo accedono in base ai “profili di accesso” definiti in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le attività di sviluppo e di *test* di componenti del sistema informatico di Gruppo devono essere effettuate in ambienti separati da quelli di produzione;
- il passaggio in produzione di nuove componenti del sistema informatico di Gruppo o di modifiche di componenti esistenti deve essere preceduto da *test* che ne certifichino il corretto funzionamento, la rispondenza ai requisiti iniziali, l'assenza di difetti che possano compromettere la sicurezza del sistema informatico del Gruppo o di quelli di terzi;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto a segnalare alle funzioni competenti eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di *hacker* esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente e attivare l'eventuale *escalation* che può condurre anche all'apertura di uno stato di emergenza o crisi ed alle comunicazioni alle Autorità Preposte;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. *personal computer* fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere

tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/*outsourcer* nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei *software* della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, deve essere assicurato che tali soggetti possiedano appropriate competenze tecniche, rispondano ad adeguati *standard* di sicurezza informatica e continuità operativa e non presentino problemi di natura economico-patrimoniale; i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e viene svolta da conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate o di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- acquisire e/o trattare dati e informazioni e/o creare banche dati/liste che non

siano necessari e direttamente pertinenti allo svolgimento della propria funzione, a prescindere dalla possibilità di accedere agli applicativi di riferimento;

- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati (*virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili ovvero ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o adattati a tale scopo;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema informativo o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;
- costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa attraverso l'utilizzo o la

minaccia di utilizzo illecito di sistemi informatici o telematici della Società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche e/o tramite l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente;
 - sviluppare o addestrare sistemi di Intelligenza Artificiale, in particolare Generativa, senza rispettare la normativa in materia di dati personali o in violazione della normativa in materia di diritto d'autore.
- omettere di comunicare entro i termini prescritti dalla normativa vigente in materia di "sicurezza nazionale cibernetica" dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati nell'ambito delle comunicazioni in materia di "sicurezza nazionale cibernetica".

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione

dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.9.2.2 Gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La Società è costantemente impegnata nella ricerca e nell'attuazione di soluzioni operative il più possibile aggiornate, finalizzate a prevenire e ad ostacolare gli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento e quindi l'esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione del reato di "*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale a condizione che ne siano oggetto materiale strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo "*Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo*".

Descrizione del Processo

Il processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti si articola nei seguenti processi:

- Incassi e pagamenti (es. assegni, bonifici, addebiti diretti, RIBA – MAV – effetti);

- Servizi di Accesso ai Canali Digitali (accesso ed identificazione a distanza destinati a persone fisiche e persone giuridiche, altri servizi);
- Prevenzione delle frodi (*Security Fraud Management*);
- Gestione Reclami lamentele e disconoscimenti (*Customer Relationship Management*);
- Gestione risorse Umane con riferimento alle carte di credito aziendali, ai buoni pasto, alle carte di servizio per le autovetture (carta carburante, strumenti di ricarica elettrica, telepass) rilasciate ai dipendenti della Società.

Le modalità operative per la gestione dei processi descritti sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti. In particolare:
 - i soggetti che esercitano poteri autorizzativi (ivi compresa la gestione delle operazioni non autorizzate, delle frodi e dei disconoscimenti) e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali inerenti il protocollo in oggetto:
 - o sono individuati e autorizzati in base allo specifico ruolo loro attribuito dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura/Unità Organizzativa di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura dell'Unità Organizzativa medesima;
 - o operano esclusivamente nell'ambito del perimetro/portafoglio di clientela loro assegnato dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento;
 - sono identificati meccanismi di autenticazione basati sul rischio delle operazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Segregazione dei compiti:
 - sono attribuite precise responsabilità nella gestione del processo di gestione:

- dei canali digitali (attivazione del servizio, gestione delle credenziali ivi compresi dei blocchi);
 - delle frodi (monitoraggio dell'operatività anomala o sospetta, blocco precauzionale o definitivo degli strumenti di pagamento, ecc.);
 - dei disconoscimenti dei pagamenti che sono svolte da Unità Organizzative differenti da quelle incaricate dello sviluppo commerciale dei prodotti / servizi.
- Attività di controllo:
 - adozione di misure organizzative e tecnologiche:
 - per l'analisi degli eventi intercorsi e delle minacce per la comprensione dei rischi e delle tipologie di frode al fine di incrementare la capacità di rilevazione e prevenzione di fenomeni criminosi;
 - per la gestione della richiesta da parte della clientela di recupero dei meccanismi di autenticazione relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - verifica del rispetto delle disposizioni normative esterne in fase di progettazione di nuovi prodotti e/o servizi collegati a strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo di gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate, delle frodi e delle attività di disconoscimento;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Unità Organizzative – di volta in volta interessate nella gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti e, in particolare, delle operazioni non autorizzate, delle frodi e delle attività di disconoscimento – sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione

della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle attività sopra descritte.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e di utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare:

- i soggetti che esercitano poteri autorizzativi (ivi compresi la gestione delle operazioni non autorizzate, delle frodi e dei disconoscimenti) e/o negoziali nella gestione dei rapporti contrattuali devono essere appositamente incaricati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/*outsourcer* nella gestione dei sistemi di pagamento diversi dai contanti, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- tutti i dipendenti devono segnalare immediatamente al proprio Responsabile qualunque tentativo di falsificazione ed indebito utilizzo di strumenti finanziari diversi dai contanti da parte della clientela o di terzi del quale il personale venga a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Unità Organizzativa avente funzione Audit per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

7.10 Area sensibile concernente i reati contro l'industria ed il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore e i reati doganali

7.10.1 Fattispecie di reato

Premessa

La L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del “Made in Italy”, dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate. In particolare, nel testo del D. Lgs. n. 231/2001, gli artt. 25-bis e 25-bis.1 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio⁹², mentre l'art. 25-novies al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno⁹³ e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Alle predette disposizioni si aggiungono i reati di contrabbando, introdotti nell'articolo 25-sexiesdecies⁹⁴ al fine di recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione Europea.

Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza

⁹² A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 – che in precedenza riguardava i soli ai reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo – concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

⁹³ Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

⁹⁴ Cfr. l'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020.

di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione⁹⁵.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui⁹⁶. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce le condotte di coloro che, estranei ai reati di cui all'art. 473 c.p., introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti, sempre che non siano già punibili

⁹⁵ Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio l'apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc.

⁹⁶ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori".

per l'introduzione in Italia. È sempre richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche a titolo di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti dal suo fornitore o da altri. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, anche il reato di ricettazione può dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato, perseguibile a querela, consiste nel compiere atti di violenza sulle cose o nell'utilizzare mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto). Ad esempio, si è ritenuto sussistere il reato nel caso di inserimento nel codice sorgente del proprio sito *internet* - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili all'impresa o ai prodotti del concorrente, al fine di dirottare i suoi potenziali clienti.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma, introdotta nel Codice penale dalla legge antimafia "Rognoni – La Torre" n. 646/1982, trova applicazione anche al di fuori della criminalità mafiosa ed intende contrastare gli atti diretti a impedire o limitare l'intervento sul mercato di operatori concorrenti. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Potrebbe ad esempio ravvisarsi il reato nelle ipotesi di: minaccia di arrecare un danno ingiusto diretta ai partecipanti a una gara pubblica al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse; minaccia, nel rapporto con un proprio cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il delitto incrimina chiunque cagioni un danno contro l'industria nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Le dimensioni del danno devono essere tali da colpire non singole imprese, ma l'economia industriale italiana.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chi pone in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine, vale a dire sostanze, cibi e bevande che, pur non pericolosi per la salute, siano stati alterati con aggiunta o sottrazione di elementi, od abbiano composizione diversa da quella prescritta.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il delitto consiste nel detenere per la vendita, mettere in vendita o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi⁹⁷ atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. È sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la

⁹⁷ L'art. 181-bis, comma 8, della L. n. 633/1941 dispone che ai fini della legge penale il contrassegno SIAE è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati.

La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Le condotte punite consistono nell'apporre a prodotti agroalimentari false o alterate indicazioni geografiche o denominazioni d'origine⁹⁸ nonché, ai fini di trarne profitto, nell'introdurre in Italia, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

⁹⁸ Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 30/2005 sono protette: "le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione".

Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941)

Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui⁹⁹. Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)

⁹⁹ Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore¹⁰⁰, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) Costituiscono inoltre reato lo approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati¹⁰¹, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore¹⁰² della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie,

¹⁰⁰ Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

¹⁰¹ Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

¹⁰² I diritti del costitutore sono regolati dagli artt. 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941. Per costitutore si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati e al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto e organizzato, il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costitutore, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costitutore.

noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941) ¹⁰³

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie,

drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere

¹⁰³Articolo così modificato dalla L. 93/2023.

protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni; la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, totale o parziale, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale – anche ove effettuata nei luoghi di pubblico spettacolo - ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti *software* destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE¹⁰⁴.

È altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti *software* od opere audiovisive.

Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Reati di contrabbando (D. Lgs. 141/2024 e D. Lgs. 504/95)

Tali norme puniscono un'articolata serie di condotte che, in estrema sintesi, sono accomunate dallo scopo di sottrarre merci al pagamento delle imposte e dei diritti di confine dovuti.

Per diritti di confine si intendono, oltre ai dazi di importazione e di esportazione,

previsti da regolamenti comunitari, anche i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto¹⁰⁵ e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

7.10.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività assicurativa, i rischi di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore più verosimilmente possono presentarsi:

nell'approvvigionamento o nell'utilizzo di prodotti, ivi inclusi i materiali sanitari, *software*, banche dati e altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela;

- nella concessione a terzi (*partner commerciali*) di spazi fisici e digitali per la promozione e vendita di prodotti e servizi.

Meno rilevante appare il rischio con riferimento alle attività di ideazione e di lancio di nuovi prodotti, di gestione del *naming* e dei marchi del Gruppo, della comunicazione esterna o pubblicitaria e delle iniziative di *marketing*, nonché con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con la clientela, nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali, e ciò in ragione della sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure già imposti dalla normativa di settore.

Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.5.2.1 per il "*Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose*";

¹⁰⁵ L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

- al paragrafo 7.2.2.8 per la *“Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”*;
- al paragrafo 7.2.2.9 per la *“Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni”*;
- al paragrafo 7.9.2.1 per la *“Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo”*;
- al paragrafo 7.2.2.1 per la *“Stipula dei rapporti contrattuali con le controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione”*;

i quali contengono processi, principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente paragrafo.

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei predetti reati medesimi possono presentarsi nell'ambito dell'attività societaria nei processi relativi alle procedure acquisitive di beni oggetto d'importazione, nonché a carattere più generale negli adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Amministrazione doganale. Si rimanda pertanto ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.4 *“Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione”*;
- al paragrafo 7.2.2.8 *“Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali”*;

che contengono principi di controllo e di comportamento che esplicano la loro efficacia preventiva anche in relazione ai reati suddetti.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante Intesa Sanpaolo, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da *outsourcer* esterni.

7.11 Area sensibile concernente i reati ambientali

7.11.1 Fattispecie di reato

Premessa

L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli Enti¹⁰⁶.

Si tratta di reati descritti nel Codice penale, nel D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel seguito C.A.) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale¹⁰⁷, per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa. Le fattispecie sono le seguenti.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa e eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

¹⁰⁶ L'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, in vigore dal 16/8/2011, nel testo dapprima inserito dal D. Lgs. n. 121/11, emanato recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l'ambiente.

¹⁰⁷ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal Codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell'art. 452-quinquies Codice penale e costituiscono anch'essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452-octies c.p.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal Codice penale. Se si tratta di reato di "Associazione mafiosa", costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o *habitat* protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Sono punite le condotte di prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. È altresì punita la condotta di distruzione o di deterioramento tale da compromettere lo stato di conservazione di un *habitat* situato all'interno di un sito protetto. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un *habitat* naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C.A.)

L'art. 137 C. A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi e in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo,

nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A.

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi autorizzati di quantità rapidamente biodegradabili.

Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti Autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C.A.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all'art. 452-bis c.p.) è punito chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C.A. L'effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.

Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C.A.)¹⁰⁸

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, C.A.)

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento CE n. 259/93, che peraltro è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies, commi 1 e 2 c.p.)

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi e organizzazione. È prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260-bis, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C.A.)¹⁰⁹

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188-ter C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale

¹⁰⁸ L'art. 4 del D. Lgs. n. 116/2020 ha riformulato l'art. 258 C.A. a far tempo dal 26 settembre 2020, con la conseguenza che il secondo periodo del quarto comma a cui tuttora rimanda l'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una fattispecie diversa, concernente il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, mentre quella qui descritta ora è collocata nel terzo periodo del medesimo comma. Si ritiene pertanto che a causa della svisa del legislatore possa sostenersi che né la nuova fattispecie né quella originaria possano costituire reato presupposto.

¹⁰⁹ A decorrere dal 1.1.2019 il SISTRI è stato abolito dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, che introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, meglio definito dal D. Lgs. n. 116/2020 (il cosiddetto "REN") la cui disciplina attuativa deve essere ancora completata

contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, C.A.)

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 – art. 2, commi 1 e 2 – art. 3-bis comma 1 - art. 6, comma 4)

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. È vietata altresì la detenzione di determinati mammiferi e rettili pericolosi.

Sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

7.11.2 Attività aziendali sensibili

Con riferimento all'operatività assicurativa, i rischi di commissione dei reati ambientali possono presentarsi più verosimilmente nei rapporti con la clientela, con riguardo alla concessione di coperture o alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Non possono tuttavia escludersi i rischi di diretta commissione d'illeciti concernenti in particolare la produzione di rifiuti, gli scarichi, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento del suolo.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia ambientale. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio che regola l'attività medesima.

Si rimanda altresì ai protocolli previsti:

- al paragrafo 7.2.2.4 *"Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione"*;
- al paragrafo 7.2.2.8 per la *"Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali"*, che contengono principi di controllo e principi di comportamento diretti a prevenire anche la commissione dei reati di cui al presente paragrafo.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla Controllante Intesa Sanpaolo, da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo o del Gruppo Assicurativo e/o da *outsourcer* esterni.

I Responsabili delle Unità Organizzative sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel protocollo successivo.

7.11.2.1 Gestione dei rischi in materia ambientale

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei rischi in materia di gestione ambientale.

Coerentemente col proprio Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP che individua la tutela dell'ambiente tra i propri valori di riferimento, il Gruppo Assicurativo ha adottato una specifica Politica Ambientale ed energetica, che deve essere diffusa, compresa e applicata a tutti i livelli organizzativi.

La Società ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in accordo rispettivamente con le norme UNI EN ISO 14001:2015.

Inoltre, si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio in materia ambientale, anche mediante un apposito contratto di servizio con le competenti strutture della Controllante Indiretta.

Le Unità Organizzative aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia ambientale, quali autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo *"Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione"*.

Si rileva come i principi di controllo e di comportamento definiti nell'ambito del presente protocollo risultano applicati sia a presidio delle attività svolte all'interno della Società, sia a presidio di tutte le attività eventualmente accentrate presso un'altra società del Gruppo ISP e del Gruppo Assicurativo sulla scorta dei relativi contratti di *outsourcing*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo

"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo".

Descrizione del processo

Ai fini del presidio dei rischi in materia ambientale si rimanda ai seguenti processi:

Gestione delle risorse immobiliari e logistica:

- pianificazione territoriale;
- gestione e manutenzione degli immobili sul territorio;
- pianificazione lavori;
- esecuzione lavori.

Gestione degli adempimenti legislativi in tema di rifiuti:

- gestione dei rifiuti.

Gestione della spesa e degli acquisti:

- ciclo passivo;
- gestione dell'approvvigionamento (*"delivery"*);
- *sourcing*.

Le procedure di gestione e di controllo dei processi si basano su una chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità con riferimento alle Unità Organizzative coinvolte (ivi compresi gli *outsourcer* esterni) nelle verifiche di conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia ambientale nonché su un coerente sistema di deleghe che disciplina le funzioni ed i poteri derivanti dagli obblighi normativi previsti in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006).

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore e, per quanto attiene la Società, da soggetti appositamente incaricati;
 - l'eventuale affidamento a terzi - da parte dei fornitori della Società - di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato a un preventivo assenso da parte dell'Unità Organizzativa della Società che ha stipulato il contratto e al rispetto degli specifici obblighi sul rispetto della normativa ambientale.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi in materia ambientale. In particolare:
 - le Unità Organizzative operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi quali servizi alle persone, servizi all'edificio, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche e altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuito, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) sono distinte e separate dalle Unità Organizzative alle quali sono

attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi ambientali e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli.

- Attività di controllo:
 - il formulario d'identificazione dei rifiuti speciali compilato e sottoscritto dal trasportatore deve essere verificato dal soggetto incaricato dalla Società;
 - verifica a campione sulla corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo a quelli speciali e, se presenti, a quelli pericolosi da parte delle Unità Organizzative competenti;
 - verifica sulla corretta gestione da parte dell'appaltatore dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e da ristrutturazioni immobiliari. In particolare, l'appaltatore è tenuto a ritirare a propria cura gli "scarti" dal proprio ciclo di lavoro e i Responsabili o soggetti all'uopo incaricati delle unità operative dove si svolgono i lavori devono vigilare sul corretto operato degli appaltatori evitando l'abbandono presso i locali della Società dei rifiuti prodotti;
 - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi di manutenzione/pulizia (Servizi all'Edificio, Servizi alle Persone, ecc.) degli immobili, con particolare riguardo alla regolare tenuta dei libretti dell'impianto per la climatizzazione e dei gruppi frigoriferi nonché ai *report* manutentivi periodici redatti dai fornitori che hanno in appalto i servizi suddetti (es.: rapporti della "prova di tenuta" dei serbatoi per lo stoccaggio del gasolio);
 -
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - documentabilità di ogni attività inerente ai processi con particolare riferimento alla corretta tenuta e conservazione dei libretti d'impianto per la climatizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, specie

relativamente alle loro emissioni;

- conservazione nei termini di legge del formulario d'identificazione dei rifiuti speciali (tre anni dalla data di emissione) e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi per i tre anni successivi dalla data dell'ultima registrazione;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'Unità Organizzativa di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi sopra descritti;

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale oggetto del protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP e del Codice Interno di Comportamento di Gruppo.

In particolare, tutte le Unità Organizzative sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative riguardanti il raggruppamento e il deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione, sulla consegna ai trasportatori autorizzati, sulla conservazione nei termini di legge della documentazione amministrativa (Formulari di Identificazione dei Rifiuti e, ove applicabile, del Registro di Carico e Scarico);
- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sulla gestione di caldaie/centrali termiche, di gruppi frigoriferi/pompe di calore e di impianti di produzione di energia elettrica da sistemi di emergenza;

- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, Codice Etico del Gruppo ISP e dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'Unità Organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di Servizi alle Persone, agli Edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche e altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, gestione delle apparecchiature di informatica distribuita, verifica/ricondizionamento/smaltimento dei materiali o prodotti informatici, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature, che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l'ambiente, le Unità Organizzative committenti e la Funzione acquisti competente devono ottenere preventivamente dal potenziale fornitore la "scheda di pericolosità del prodotto" e il codice EER¹¹⁰ e tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento degli stessi;

¹¹⁰ EER - Elenco Europeo Rifiuti.

- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Unità Organizzative aziendali e dalle Autorità competenti;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. sversamenti di gasolio, gravi malfunzionamenti degli impianti che provocano rumore esterno oltre i valori limite).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- depositare i rifiuti al di fuori dal "Deposito Temporaneo Rifiuti" e consegnare i rifiuti speciali così come definiti dalla vigente normativa interna a fornitori incaricati del trasporto che non siano censiti nell'elenco delle Società autorizzate alla gestione dei rifiuti presente sulla intranet aziendale ovvero ad operatori non Autorizzati nel caso di rifiuti rinvenuti da locazione finanziaria.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

7.12 Area sensibile concernente i reati tributari

7.12.1 Fattispecie di reato

Premessa

La responsabilità degli enti è estesa ad alcuni dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, che detta la disciplina di portata generale sui reati tributari, al fine di rafforzare la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e per recepire le disposizioni della legislazione europea poste a tutela degli interessi della finanza pubblica dell'Unione.

Le nuove fattispecie in materia tributaria sono state inserite nell'articolo 25-*quiquiesdecies* (reati tributari)¹¹¹. Si descrivono qui di seguito gli illeciti in questione.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Il primo reato è commesso da chi presenta dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA che indichino elementi passivi fittizi, risultanti da fatture o da altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati a fini di prova. Le fatture o i documenti utilizzati sono connotati da falsità materiale o ideologica circa l'esistenza in tutto o in parte delle operazioni in essi indicati, o circa il soggetto controparte.

Il secondo reato sussiste allorché, al di fuori del caso di uso di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti che precede, in una delle predette dichiarazioni siano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure fittizi elementi passivi, crediti e ritenute, mediante la conclusione di operazioni simulate, oggettivamente

¹¹¹ La disciplina dei reati tributari è stata riformata dal D. L. n. 124/2019, il cui articolo 39 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati tributari con effetto dal 24 dicembre 2019. L'articolo 5 del D. Lgs. n. 75/2020 vi ha poi aggiunto i reati di omessa o infedele dichiarazione e, di indebita compensazione, ed ha reso punibili - modificando l'articolo 6 del D. Lgs. n.74/2000 - anche i reati dichiarativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 solo tentati, con effetto dal 30 luglio 2020. Successivamente l'art. 4 del Decreto Legislativo 156/2022 ha ulteriormente modificato il dettato dell'art. 6 del D. Lgs.74/2000, circa la descrizione delle caratteristiche della fattispecie tentata.

o soggettivamente, oppure avvalendosi di documenti falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o conservati ai fini di prova, o di altri mezzi fraudolenti idonei a falsare la contabilità ostacolando l'accertamento o inducendo in errore l'Agenzia delle Entrate. Tale reato non sussiste quando non sono superate determinate soglie, oppure la falsa rappresentazione della realtà non sia ottenuto con artifici, ma si tratti di mera omissione degli obblighi di fatturazione e annotazione o della sola indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Entrambi i reati si perfezionano con la presentazione delle dichiarazioni e sono puniti anche a titolo di tentativo¹¹², ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, fuori dei casi di concorso nel delitto di "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D. Lgs. 74/2000), qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

Tali reati puniscono rispettivamente chi:

- nelle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, e siano superate determinate soglie di rilevanza penale;
- non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (o la dichiarazione di sostituto di imposta) quando è superata una determinata soglia di imposta evasa;
- non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a una determinata soglia, salvo che per la

¹¹² Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità degli enti per i delitti tentati non sussiste se l'ente volontariamente impedisce la finalizzazione dell'azione o il verificarsi dell'evento.

natura tecnica delle valutazioni, sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Dette condotte di reato comportano anche la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 solo se hanno ad oggetto l'evasione dell'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e se dalla commissione di tali delitti derivi o possa derivare un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. In presenza di entrambe le circostanze il reato di dichiarazione infedele è punito, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2000, anche se è solo tentato¹¹³, quando cioè sussistano atti preparatori, quali ad esempio l'omissione di obblighi di fatturazione, che potranno quindi aver effetto sulla successiva dichiarazione, qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

Commette il reato chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emittente delle fatture o dei documenti e chi partecipa alla commissione di tale reato non sono punibili anche a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal terzo che si avvale di tali documenti, così pure tale terzo non è punibile anche a titolo di concorso nel reato di emissione in oggetto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA o di consentirne l'evasione da parte di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le

¹¹³ Cfr. nota precedente.

scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La condotta punita consiste nel compimento, sui beni propri o di terzi, di atti dispositivi simulati o fraudolenti, idonei a rendere incapiente la procedura di riscossione coattiva delle imposte sui redditi dell'IVA, di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

È altresì punita la condotta di chi nell'ambito di una procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un minor pagamento di tributi e accessori, indica nella documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

7.12.2 Attività aziendali sensibili

Il rischio di commissione dei reati tributari può presentarsi in ogni attività aziendale. Esso è specificamente presidiato dal protocollo "*Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari*".

Per quanto riguarda la posizione di contribuente della Società, tale rischio è inoltre presidiato dal protocollo "*Gestione dell'informativa periodica*".

È altresì da considerare che:

- la Società ha aderito al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 128/2015 e ha adottato a tal fine un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, descritto nelle "*Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate*" e nelle altre fonti di normativa aziendale di dettaglio;
- la Società ha esercitato, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'opzione per l'adesione al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo. Tale normativa è disciplinata

all'interno del Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 e dal relativo decreto attuativo D.M. 6 aprile 2018. La partecipazione ad un Gruppo IVA comporta la nascita di un unico (nuovo) soggetto passivo, in quanto il Gruppo IVA: i) ha un'unica Partita IVA, ii) opera come soggetto passivo IVA unico nei rapporti con soggetti non appartenenti al gruppo stesso, iii) assolve tutti gli obblighi ed esercita tutti i diritti/opzioni (e.g. separazione delle attività ai fini IVA) rilevanti ai fini IVA. Il Gruppo IVA opera per il tramite della Società rappresentante (Intesa Sanpaolo) che esercita il controllo sulle altre Società partecipanti¹¹⁴;

- Intesa Sanpaolo Assicurazioni ha aderito, a decorrere dall'anno 2004, al Consolidato Fiscale Nazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo disciplinato dagli artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito. Per effetto dell'adesione, la Società, in qualità di controllata/consolidata, continua a dichiarare autonomamente il proprio reddito (utile e/o perdita fiscale), oltre alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta. Tali componenti si intendono trasferiti ex lege alla società controllante/consolidante che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi consolidata (modello CNM), determina un unico reddito imponibile o un'unica perdita fiscale riportabile, risultante dalla somma algebrica di utile/perdite propri e delle società consolidate.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, quali clienti, fornitori, *partner* e controparti in genere al fine di mitigare il rischio di essere coinvolta in illeciti fiscali dei medesimi, considerato anche che la legge, ai sensi dell'art. 13-bis del D. Lgs. n. 74/2000, punisce più severamente gli intermediari bancari e finanziari che concorrono nell'elaborazione o nella commercializzazione di modelli di evasione fiscale, la Società ha altresì predisposto i protocolli che disciplinano le seguenti attività:

- Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;

¹¹⁴ La normativa prevede la partecipazione forzata (clausola "all-in all-out") di tutti i soggetti legati da vincoli finanziari, economici ed organizzativi con la Capogruppo.

- Gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale;
- Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e altri asset;
- Contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose;

che contengono principi di controllo e di comportamento da rispettare anche ai fini della prevenzione dei reati fiscali.

Con riferimento alla gestione del rischio fiscale relativo a prodotti e servizi offerti alla clientela, che riguardano fattispecie in cui si potrebbe configurare un potenziale coinvolgimento della Società in operazioni fiscalmente irregolari della clientela, la disciplina è contenuta nelle *"Linee Guida per l'approvazione di nuovi prodotti, servizi e attività destinati a un determinato target di clientela di Intesa Sanpaolo"*, nelle *"Regole di Gruppo per la valutazione della conformità fiscale dei prodotti dei servizi e delle operazioni proposte alla clientela"* del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, *"Politica in materia di governo e di controllo di prodotti, servizi e attività destinati a un determinato target di clientela del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni"* e *Politica in materia di governo e di controllo di prodotti, servizi e attività destinati a un determinato target di clientela di Intesa Sanpaolo Protezione*.

Non può escludersi che la violazione degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei meccanismi transfrontalieri previsti dal D. Lgs. n. 100/2020, al di là delle specifiche sanzioni amministrative previste, possa essere interpretata quale indice di un precedente concorso dell'incaricato della Società nelle violazioni fiscali/tributarie del cliente, violazioni che, in tale contesto, ricorrendo i noti presupposti dell'interesse o vantaggio, potrebbero, ove riconducibili a cd. reati - presupposto (sia di natura tributaria che di riciclaggio/autoriciclaggio), comportare per la Società rischi di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Detti protocolli si applicano anche a presidio delle attività eventualmente svolte, sulla base di appositi contratti di servizio dalle altre società del Gruppo Assicurativo e/o *outsourcer* esterni.

7.12.2.1 Gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le Unità Organizzative della Società coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il processo potrebbe presentare occasioni per la commissione dei seguenti reati tributari: *"Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*, *"Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"*, *"Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*, *"Occultamento o distruzione di documenti contabili"*, *"Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"*, *"Dichiarazione infedele"* e *"Omessa dichiarazione"* e *"Indebita compensazione"*.

Inoltre, le regole aziendali e i controlli di completezza e di veridicità previsti nel presente protocollo sono predisposti anche al fine di una più ampia azione preventiva dei reati che potrebbero conseguire a una scorretta gestione delle risorse finanziarie, quali i reati *"Riciclaggio"* e *"Autoriciclaggio"*.

Secondo quanto sancito dai *"Principi di condotta in materia fiscale"*, Intesa Sanpaolo S.p.A. e il suo Gruppo intendono mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale e promuovere l'adesione ai regimi di *cooperative compliance*.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Ai sistemi informatici che supportano i processi indicati nel presente protocollo si applicano i principi di controllo e di comportamento previsti dal protocollo *"Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Gruppo"*.

Descrizione del processo

Il processo di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari interessa, in modo diretto e/o indiretto, una serie eterogenea di

processi aziendali che riguardano:

- le fasi di acquisto e di vendita di beni e servizi;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali;
- la gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva e di quelli relativi al “Gruppo IVA”;
- la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la corretta liquidazione / riversamento delle relative imposte;
- la consulenza relativa all'interpretazione della normativa fiscale;
- gli adempimenti connessi al regime di “Adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate” sottoscritto dalla Società.

La rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali, ivi compresa la valutazione delle singole poste, è regolata dal protocollo “*Gestione dell'informativa periodica*”.

I rapporti con le Autorità di Supervisione in materia fiscale (Agenzia delle Entrate) sono regolati in base alle regole operative sancite dalla normativa interna per la gestione dei rapporti con le Autorità di Supervisione e dal protocollo “*Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza*”.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle Unità Organizzative competenti¹¹⁵, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

¹¹⁵ In forza di apposito contratto di servizio con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, le Funzioni in capo a cui sono previsti i presidi e i controlli a mitigazione della realizzazione di fattispecie di reato tributario nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali sono la Funzione Fiscale e la Funzione Controlli Fiscali della stessa.

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e nelle prodromiche attività di emissione / contabilizzazione delle fatture: sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Unità Organizzativa di riferimento tramite procura notarile, da conservare a cura della Unità Organizzativa medesima;
 - nel caso in cui intervengano consulenti esterni/fornitori, questi ultimi vengono individuati con lettera di incarico/nomina ovvero nelle clausole contrattuali; operano esclusivamente nell'ambito del perimetro di attività loro assegnato dal Responsabile della struttura di riferimento;
 - ogni accordo/convenzione con l'Agenzia delle Entrate è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - nei casi in cui l'orientamento fiscale che la Società intende adottare non dovesse essere condiviso dall'Agenzia delle Entrate, la sua definitiva adozione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Responsabile della U.O. Fiscale e Controlli fiscali in ordine ai rischi e ai costi/benefici derivanti dalla posizione che si intende assumere e acquisizione del parere di almeno un autorevole consulente fiscale esterno.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di *maker* e *checker*.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle autorità fiscali da parte della Unità Organizzativa interessata per le attività di competenza che devono essere supportate da meccanismi di

maker e checker;

- controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della dichiarazione fiscale;
 - controlli continuativi automatici di sistema, con riferimento alle dichiarazioni periodiche;
 - controlli sulla corretta emissione, applicazione delle aliquote IVA e contabilizzazione delle fatture del ciclo attivo e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi;
 - controlli sull'effettività, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo di gestione del rischio e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Unità Organizzativa è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.
 - Sistemi premianti o di incentivazione: i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, nonché con le previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Principi di comportamento

Le Unità Organizzative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari oggetto del

protocollo come pure tutti i dipendenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, del Codice Etico del Gruppo ISP, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, delle Linee Guida di governo amministrativo finanziario di ISP, dai Principi di condotta in materia fiscale di ISP e delle Linee Guida per la gestione del rischio fiscale nell'ambito del regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, tutte le Unità Organizzative sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società nelle dichiarazioni fiscali;
- rispettare i principi di condotta in materia fiscale al fine di: (i) garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove la Società opera e, (ii) l'integrità patrimoniale e la reputazione di tutte le Società del Gruppo ISP e del Gruppo Assicurativo;
- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale, nella consapevolezza che il gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera;
- garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;

- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di Unità Organizzative, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- proporre alla clientela prodotti e servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili, prevedendo inoltre idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiali, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale;

- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; iii) una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; iv) fare decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

I Responsabili delle Unità Organizzative interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Appendice: Bribery Act

Il 1° luglio 2011 è entrato in vigore nel Regno Unito il "*Bribery Act*" che ha modificato e integrato la preesistente normativa in materia di corruzione introducendo, tra l'altro, una nuova fattispecie di responsabilità in capo agli enti per fatti corruttivi commessi a loro vantaggio o nel loro interesse, laddove tali enti non si siano dotati di adeguate procedure interne volte a prevenire tali illeciti.

In particolare, il legislatore inglese ha dettato una disciplina omogenea in tema di corruzione, imperniata sulla previsione di quattro principali figure di reato:

- la prima si correla all'offerta, alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l'illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone (gli ambiti di attività sono individuati dalla legge sia nel settore pubblico che nello svolgimento di attività commerciali o professionali private);
- la seconda fattispecie consiste nel richiedere, ricevere o nell'accettare di ricevere tale vantaggio (è punito anche il tentativo);
- la terza ipotesi riguarda il reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero, estendendo l'applicabilità delle relative disposizioni all'esterno del Regno Unito;
- la quarta ipotesi configura la "*corporate offence*", costituita dall'omessa adozione da parte di una società commerciale delle misure idonee a prevenire episodi di corruzione commessi dalle c.d. "*associated persons*", intendendosi per tali le persone che svolgono un servizio nel nome o per conto della società, indipendentemente dalla natura del rapporto esistente tra la persona e la società. Nel caso in cui la persona sia un dipendente si presume, salvo prova contraria, il possesso della qualità di "*associated person*".

Con particolare riferimento all'ultima fattispecie di reato ("*Failure of commercial organizations to prevent bribery*") si evidenzia che:

- sono esclusi gli enti che non svolgono un'attività qualificabile come "*business*";

- solo la condotta della “*associated person*” è idonea a configurare la responsabilità dell'ente;
- la responsabilità dell'ente sussiste solo se la sua “*associated person*” è colpevole di uno dei reati previsti dal *Bribery Act* (corruzione privata o di un pubblico ufficiale);
- l'ente può andare esente da responsabilità nel caso in cui provi di aver adottato, prima della commissione del reato, “*adequate procedures*” finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Il *Bribery Act* prevede a carico degli enti che si rendono responsabili di tale condotta criminosa (c.d. “*corporate offence*”) sanzioni pecuniarie illimitate, mentre per gli autori del reato di corruzione sanzioni pecuniarie e detentive.

Il *Bribery Act* assume rilevanza anche per le società italiane, in quanto si applica a tutte le società (britanniche e non) che esercitino la propria attività, o parte della stessa, nel Regno Unito.

Pertanto, le Unità Organizzative della Società, come pure tutti i dipendenti e coloro che svolgono un servizio nel nome o per conto della Società e che si trovino a operare con controparti britanniche o comunque nel Regno Unito, oltre al rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico del Gruppo ISPA e di ISPP, nel Codice Etico del Gruppo ISP, nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo e nel presente “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” dovranno altresì attenersi alle disposizioni di legge contenute nel “*Bribery Act*”.